Consiglio regionale della Calabria

SETTORE ASSISTENZA GIURIDICA

SEDICESIMO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA

X LEGISLATURA - ANNO 2019

Consiglio regionale della Calabria

SETTORE ASSISTENZA GIURIDICA

SEDICESIMO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE

CALABRIA

X LEGISLATURA - ANNO 2019

La pubblicazione è stata curata dal
Settore Assistenza giuridica
del Consiglio regionale della Calabria

Dirigente: Sergio Lazzarino

Hanno curato la redazione del Rapporto:

- Sonia Minnici, Giovanna Congiusta, Stefania Surace, Giuseppina Forgione, Teresa De Stefano, Stella Cara, Caterina Melito *(Parte prima)*;
- Filippo Rosace, Ilenia Carresi, Miriam D'Ottavio, Santa Crisalli, Santo Federico *(Parte seconda)*;
- Annamaria Ferrara, Stefano Viola, Gabriella Targoni, Adriana Stella Esposito, *(Parte terza)*;
- Simona Raspa, Adriana Stella Esposito, Anna Iellamo *(Parte quarta)*;
- Annamaria Ferrara, Caterina Melito, Stella Cara, Teresa De Stefano *(Parte quinta)*;
- Caterina Romeo, Antonella Causini, Gaetano Cardia, Demetrio Iaria *(Parte sesta)*;
- Santo Federico e Teresa De Stefano hanno curato la raccolta e la elaborazione dei dati e la realizzazione di grafici e tabelle.
- Roberto Zema ha curato l'impaginazione grafica.

Coordinamento a cura di Annamaria Ferrara

Sommario

INTRODUZIONE **6**

PARTE PRIMA - LA PRODUZIONE LEGISLATIVA **7**

1 LE LEGGI **7**

1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa 9

1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa 9

1.3 Attività legislativa per proponente 10

1.4 Durata dell'iter legislativo 11

1.5 Abrogazioni e stato della legislazione 12

1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale 14

1.6.1 La fonte giuridica della potestà legislativa 14

1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione 15

1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale 16

1.7 La classificazione per macrosettore 17

1.8 La qualità della legislazione 19

1.9 La copertura finanziaria delle leggi e la clausola di invarianza 20

PARTE SECONDA - LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE **23**

2 I REGOLAMENTI **23**

2.1 La dimensione fisica della regolamentazione 27

2.2 La classificazione per macrosettore 28

PARTE TERZA - L'INIZIATIVA LEGISLATIVA **30**

3 LE PROPOSTE DI LEGGE **30**

3.1 Il numero 30

3.2 La ripartizione per proponente 30

3.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale 32

3.4 La classificazione per macrosettore 36

3.5 La classificazione per Commissione 37

3.6 L'esito delle proposte di legge 38

3.7 Il tasso di successo 39

PARTE QUARTA - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE **40**

4 L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLE COMMISSIONI E DELL'ASSEMBLEA **40**

4.1 Le Commissioni 40

4.2 L'attività delle Commissioni permanenti 42

4.2.1 L'attività della Prima Commissione 43
4.2.2 L'attività della Seconda Commissione 43
4.2.3 L'attività della Terza Commissione 44
4.2.4 L'attività della Quarta Commissione 45
4.2.5 L'attività della Quinta Commissione 46
4.3 L'attività della Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa e della Commissione speciale di vigilanza 46
4.4 L'attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo 47
PARTE QUINTA - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO 49
5 LA FUNZIONE DI CONTROLLO 49
5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) 49
5.1.1 Le interrogazioni 49
5.1.2 Le interpellanze 51
5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno) 52
5.2.1 Le mozioni 52
5.2.2 Gli ordini del giorno 54
5.3 I rapporti Giunta-Consiglio. Adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali 55
PARTE SESTA - IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE 60
6 PREMESSA 60
6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria. 60
6.2 Analisi dei ricorsi promossi dal Governo in via principale 62
6.2.1 Legge regionale n. 6 del 11 marzo 2019 62
6.2.2 Legge regionale n.14 del 31 maggio 2019 63
6.2.3 Legge regionale n.16 del 31 maggio 2019 64
6.2.4 Legge regionale n.30 del 25 giugno 2019 65
6.2.5 Legge regionale n. 34 del 4 ottobre 2019 65
6.2.6 Legge regionale n.46 del 25 novembre 2019 66
6.2.7 Legge regionale n. 47 del 25 novembre 2019 67
6.2.8 Legge regionale n. 48 del 29 novembre 2019 68
6.2.9 Legge regionale n.56 del 16 dicembre 2019 69
6.2.10 Legge regionale n.61 del 16 dicembre 2019 70
6.2.11 Legge regionale n.62 del 16 dicembre 2019 72

6.3 Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso la legislazione statale 73

6.3.1 Ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale avverso la legge 11 febbraio 2019, n. 12 di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione 73

6.3.2 Ricorso contro il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria ed altre misure urgenti in materia sanitaria" 74

6.3.3 Ricorso contro la legge 25 giugno 2019, n. 60, di conversione del D.L. n. 35/2019, recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria ed altre misure urgenti in materia sanitaria" 74

6.4 I provvedimenti emessi dalla Consulta 74

6.4.1 Sentenza n. 164 del 4 luglio 2019 74

6.4.2 Sentenza n. 264 del 10 dicembre 2019 75

6.4.3 Ordinanza n. 261 del 6 dicembre 2019 76

6.5 Gli atti di promovimento in via incidentale 76

6.6 TABELLE DI SINTESI DEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE 77

SINTESI DELLE LEGGI 2019 83

INTRODUZIONE

La redazione del Rapporto annuale sulla legislazione regionale calabrese rientra tra i compiti assegnati al Settore Assistenza giuridica.

Il documento si propone di definire, ogni anno, una visione di insieme degli andamenti della legislazione e individuarne le tendenze più recenti nella nostra regione, in un contesto socio economico in continua evoluzione.

Lo scopo della divulgazione di queste informazioni è quello di consentire una sempre più capillare conoscenza del lavoro svolto dall'Assemblea legislativa e, nello stesso tempo, offrire l'opportunità di un raffronto tra i dati riferiti agli anni precedenti.

Anche per il 2019 la raccolta informatizzata di dati, precedenti, statistiche e analisi sull'attività legislativa, vuole offrire l'occasione per effettuare un puntuale monitoraggio dei processi di trasformazione normativa in atto.

I numeri confermano, in parte, il trend rilevato negli anni precedenti.

Ricordiamo, comunque, che i dati riportati in ogni sezione comprendono informazioni di carattere meramente quantitativo e non possono testimoniare, in nessun caso, la qualità del lavoro svolto.

Anche con riferimento al contenzioso costituzionale, l'analisi numerica dei ricorsi proposti dal Governo in via principale, andrebbe inserita in un contesto di esperienze di cooperazione interistituzionale e di possibili soluzioni volte a favorire nuove forme di raccordo tra Stato e Regioni.

Il report, che ha dunque l'obiettivo di fotografare lo stato della legislazione e dell'attività istituzionale svolta dall'Assemblea regionale, viene pubblicato sul sito web del Consiglio regionale della Calabria, a beneficio degli addetti ai lavori e dei cittadini.

Esso è suddiviso, come di consueto, in sei parti e contiene anche le schede riassuntive delle leggi, dei regolamenti e del contenzioso costituzionale.

Si rammenta che il 2019, anno di riferimento del presente lavoro, rappresenta l'ultimo anno della decima legislatura regionale.

Sergio Lazzarino
Dirigente del Settore Assistenza giuridica

PARTE PRIMA
LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

1 Le leggi

L'anno 2019, coincidente con l'ultimo anno della decima legislatura, si caratterizza per un leggero incremento della produzione legislativa rispetto all'anno precedente (62 leggi nel 2019 rispetto alle 57 nel 2018) e conferma la tendenza sia in relazione alla diminuita incidenza delle leggi di bilancio sia rispetto a una sostanziale equivalenza tra testi nuovi (50%) e testi di novella legislativa (46%).

Superando le considerazioni sul dato quantitativo, si evidenziano le seguenti leggi regionali, che hanno suscitato particolare interesse durante l'iter legis:

legge regionale 25 gennaio 2019, n. 2 (Norme in materia di distretti turistici regionali, "zone a burocrazia zero" e nautica da diporto. Modifiche alla L.R. 8/2008), promuove l'istituzione dei distretti turistici regionali, nel riqualificare e rilanciare l'offerta turistica regionale, sia in ambito nazionale che internazionale. La norma prevede che i suddetti distretti, comprendenti aree geograficamente omogenee, cui partecipano almeno tre comuni, siano istituiti su richiesta di enti locali, rete di imprese o associazioni di imprese turistiche o società di distretto rurale, attraverso la costituzione di un gruppo di partenariato pubblico-privato, mediante la sottoscrizione di un protocollo di intesa, in cui è individuato l'ente pubblico capofila e sono indicate le linee progettuali. La Regione può promuovere progetti pilota per aumentare l'attrattività e favorire gli investimenti, attraverso azioni dirette a riqualificare le aree del distretto, realizzare infrastrutture e programmi di aggiornamento professionale e promuovere nuove tecnologie;

legge regionale 25 gennaio 2019, n. 3 (Disposizioni in materia di partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle commissioni consiliari. Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3), prevede che i dirigenti regionali, quando convocati, hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, al fine di offrire supporto agli organismi consiliari nella trattazione dei provvedimenti, esprimendo, anche contestualmente allo svolgimento dei lavori, eventuali pareri tecnici recanti le indicazioni idonee a superare le eventuali criticità in essi ravvisate, al fine di consentire alle commissioni di determinarsi nel merito. L'effettiva e puntuale partecipazione ai suddetti lavori è oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione. Obiettivo della norma è quello di migliorare la qualità, la produttività e l'efficienza dei lavori delle Commissioni consiliari, incentivando l'effettiva partecipazione ai lavori dei dirigenti regionali, che, con la loro professionalità tecnica contribuiscono al buon andamento delle sedute;

legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4 (Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta), sostiene e preserva le piccole produzioni agricole locali, valorizzando le tradizioni gastronomiche del territorio, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia;

legge regionale 31 maggio 2019, n. 17 (Interventi per l'assistenza a favore dei ciechi pluriminorati), prevede il finanziamento di progetti e attività dirette all'inclusione sociale e alla piena e effettiva integrazione nella famiglia, nel lavoro e nella società civile dei ciechi pluriminorati;

legge regionale 21 giugno 2019, n. 21 (Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria), promuove lo sviluppo quantitativo e qualitativo della cultura e della filiera cinematrografica regionale, fornendo supporto finanziario e strutturale e sostenendo la produzione di opere cinematografiche, televisive, audiovisive, web, pubblicitarie italiane e estere in Calabria;

legge regionale 21 giugno 2019, n. 22 (Autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico), regola gli interventi su edifici pubblici abbandonati, da parte di organizzazioni di autorecupero, formate da cooperative o associazioni, assegnatarie dell'immobile. Prevede che all'esito degli interventi di recupero di spazi già esistenti, nell'ottica del consumo di suolo zero, l'ente pubblico proprietario, previa verifica del possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sociale, assegni ciascuna unità immobiliare recuperata ai soci dell'organizzazione di autorecupero dalla medesima individuati e stipuli con essi il contratto di locazione a uso abitativo. Gli assegnatari ricevono, dunque, l'alloggio in locazione per un periodo di tempo proporzionale al contributo erogato;

legge regionale 16 ottobre 2019, n. 35 (Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare), favorisce e implementa azioni e strumenti per promuovere e diffondere la lettura in età prescolare (0/6 anni). A tal fine promuove interventi di ampliamento dei servizi educativi, ludici e culturali, la creazione di reti e il sostegno di progetti e laboratori, il rafforzamento della dotazione libraia, la formazione di piccole biblioteche. Prevede inoltre l'adozione di un Piano per la lettura di carattere triennale, allo scopo di individuare obiettivi, strumenti e azioni di informazione, nonché di diffusione e implementazione delle misure per creare una rete efficiente su base regionale.

1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa

Il 2019 è caratterizzato da un lieve incremento, rispetto agli ultimi anni, del numero di leggi regionali approvate, con un conseguente aumento del tasso mensile di legislazione, inteso quale numero di leggi approvate dal Consiglio regionale durante ciascun mese di riferimento.

Il grafico sottostante consente di evidenziare come l'attività di produzione legislativa su base mensile sia pari a 5,1 leggi per mese.

Grafico 1 – Tasso mensile di legislazione

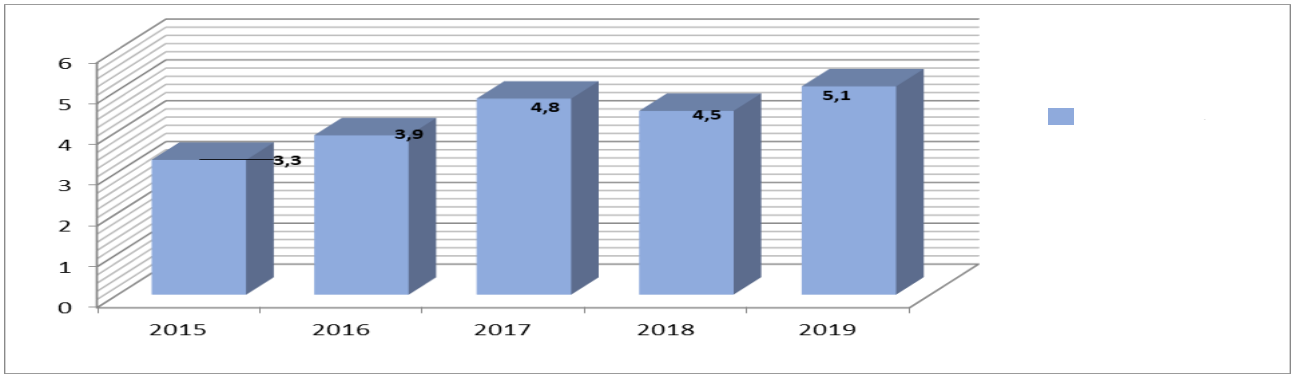

1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa

Le tabelle sotto riportate distinguono le leggi approvate nel corso del 2019 sia in base al numero di articoli (tab.1), di commi (tab.2) e di caratteri (tab.3), sia in base al soggetto proponente (Giunta, Consiglio o misto).

L'analisi dei dati evidenzia la tendenza, delineatasi negli ultimi anni e confermata per il 2019, a produrre leggi costituite da pochi articoli, suddivisi in un numero limitato di commi, con conseguenti dimensioni testuali contenute.

Su un totale complessivo di 62 leggi, ben 44, pari ad una percentuale del 71%, sono costituite da un massimo di 5 articoli, cui si aggiungono altre 12 leggi composte da non più di 10 articoli. Conseguentemente, 54 leggi, pari all' 87% della produzione normativa, sono caratterizzate da una dimensione contenuta e non superano i 10 articoli.

Spostando l'attenzione sul numero di commi in cui viene diviso ogni articolo, si conferma la brevità quale caratteristica prevalente delle leggi regionali; infatti, la maggior parte di articoli non supera i 10 commi.

Tab. 1 – Leggi per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente

Commi	Giunta		Consiglio		Misto		Totale
	N.	%	N.	%	N.	%	N.
Da 1 a 5	11	17,7	33	53,3	-	-	44
Da 6 a 10	5	8	7	11	-	-	12
Da 11 a 15	3	4	1	2	-	-	4

Da 16 a 20	-		1	2	-	-	1
Oltre 20 articoli	-		1	2	-	-	1
Totale	**19**	**29,7**	**43**	**70,3**	**-**	**-**	**62**

Tab. 2 – Leggi per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente

Commi	Giunta		Consiglio		Misto		Totale
	N.	%	N.	%	N.	%	N.
Da 1 a 10	13	21	34	55	-	-	47
Da 11 a 20	4	6	6	10	-	-	10
Da 21 a 30	1	1,5	1	1,5	-	-	2
Da 31 a 40	1		-	2	-	-	1
Oltre 40 commi	-		2	3	-	-	2
Totale	**19**	**28,5**	**43**	**71,5**	**-**	**-**	**62**

Tab. 3 – Leggi per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente

Caratteri	Giunta		Consiglio		Misto		Totale
	N.	%	N.	%	N.	%	N.
Fino a 5.000	13	21	33	53	-	-	46
Da 5.001 a 10.000	4	6	7	11	-	-	11
Da 10.001 a 15.000	1	1,5	1	1,5	-	-	2
Da 15.001 a 20.000	-	-	-	-	-	-	-
Oltre 20.000 caratteri	1	1,5	2	3,5	-	-	3
Totale	**19**	**30**	**43**	**70**	**-**	**-**	**62**

1.3 Attività legislativa per proponente

Analizzando il grafico relativo all'attività legislativa con riferimento al soggetto istituzionale che ha esercitato l'iniziativa, emerge una prevalenza di leggi di proposta consiliare: infatti, su 62 leggi complessive, 43 risultano adottate proprio su proposta di consiglieri regionali (69%), rispetto a quelle di iniziativa giuntale (31%). Durante il 2019 non sono state approvate leggi di iniziativa mista (Giunta – Consiglio).

Grafico 2 – Attività legislativa per proponente

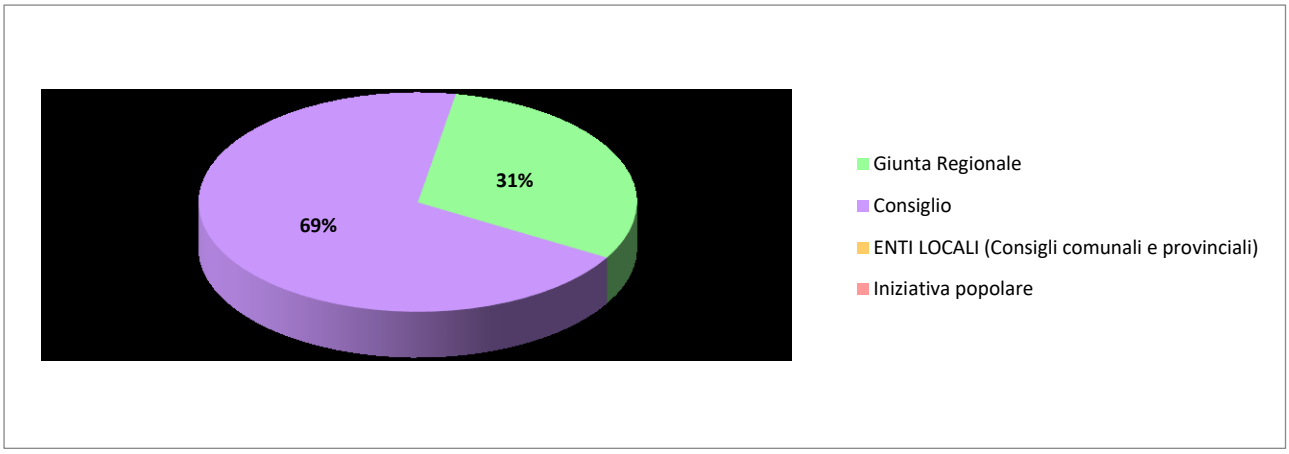

Con specifico riferimento al livello di aggregazione dei proponenti, dalla tabella che segue (tab.4) emerge che, anche per il 2019, la tipologia preponderante è costituita dalle proposte di legge pervenute da un unico proponente (29), seguite, a lunga distanza, da quelle presentate congiuntamente da gruppi di maggioranza e opposizione (12). Si segnalano 2 proposte di iniziativa dei soli gruppi di maggioranza.

Tab. 4 – Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti

PROPONENTI	NUMERO	%
Un solo proponente	29	67
Solo gruppi di maggioranza	2	5
Solo gruppi di opposizione	-	-
Gruppo di maggioranza e di opposizione	12	28
Presidenti (Giunta – Consiglio)	-	-
Totale	**43**	**100**

Le leggi approvate nel corso dell'anno 2019 di iniziativa di un solo proponente si attestano al 67%; si conferma la tendenza emersa negli ultimi anni, che vede come sia stato decisivo, per la produzione normativa, il contributo dei singoli consiglieri all'attività legislativa.

1.4 Durata dell'iter legislativo

L'iter legislativo può definirsi come un procedimento complesso che conduce l'iniziativa fino alla promulgazione della legge regionale, passando attraverso la fase istruttoria e quella deliberativa.

Un ruolo fondamentale, in tale processo, è svolto dalle Commissioni, chiamate, ciascuna per il proprio ambito di competenza, a esaminare la proposta e apportare eventuali correttivi tramite gli emendamenti. Successivamente la proposta è

sottoposta al vaglio del Consiglio regionale, che può ulteriormente emendarla prima della approvazione.

La durata dell'iter legis è importante per comprendere l'efficacia del dialogo tra Commissioni e Consiglio regionale e verificare il "rendimento" del legislatore regionale.

Le tabelle che seguono esaminano l'intervallo temporale intercorrente tra l'assegnazione della proposta di legge alla Commissione e l'approvazione della stessa da parte del Consiglio regionale.

Come si evince nella successiva tabella 5, la durata dell'iter legis non presenta grandi scostamenti tra le proposte di iniziativa consiliare e quelle di iniziativa giuntale.

Tab. 5 – Durata media iter legislativo in giorni complessivi e per proponente

Anno 2019	Media durata iter	Iniziative di Giunta	Iniziative di Consiglio	Iniziativa mista
	82,27	77,21	84,27	-

Analizzando i dati relativi alle leggi approvate nel corso del 2019 secondo classi di durata dell'iter complessivo, emerge che il 66% delle leggi regionali sono state approvate entro tre mesi dalla presentazione e solo 3 procedimenti hanno avuto durata superiore ai 360 giorni.

Tab. 6 – Distribuzione leggi per classi di durata iter complessivo

Classi durata esame	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 30 giorni	11	18	21	35	–	–	33	53
Da 31 a 90 giorni	3	5	5	8	-	-	8	13
Da 91 a 180 giorni	2	3	8	13	–	–	10	16
Da 181 a 360 giorni	2	3	6	10	-	-	8	13
Oltre 360 giorni	1	2	2	3	-	-	3	5
Totale	**19**	**31**	**43**	**100**	**-**	**-**	**62**	**100**

1.5 Abrogazioni e stato della legislazione

L'attività legislativa, per l'anno 2019, ha prodotto 62 leggi regionali, così determinando, come risulta dalla successiva tabella 7, una crescita della media annua delle leggi approvate dall'inizio del regionalismo.

Tab. 7 – Leggi complessivamente approvate dal 1971 al 2018

LEGGI APPROVATE	MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE
1613	33,6

Durante il 2019, sono state abrogate complessivamente tre leggi, di cui una prodotta durante il corso del medesimo anno, per come sotto specificato:

la L.R. 26 giugno 2018, n. 22, abrogata dalla L.R. 30 aprile 2019, n. 7;

la L.R.15 maggio 2018, n. 11, abrogata dalla L.R. 31 maggio 2019, n. 13;

la L.R. 31 maggio 2019, n. 15, abrogata dalla L.R. 16 ottobre 2019, n. 37.

Tab. 8 – Riepilogo leggi regionali dal 1971 al 2018

LEGGI PROMULGATE	1613
LEGGI ABROGATE	644
LEGGI VIGENTI	969

La tabella 9, riportando l'andamento annuale della produzione legislativa regionale a decorrere dal 1971, anno della prima consiliatura, fa emergere un'evoluzione variabile dell'attività legislativa.

Volendo individuare una tendenza quantitativa, può rilevarsi che la produzione legislativa oscilla tra le 20 e le 50 leggi all'anno. Infatti, in 45 anni di regionalismo solo in 12 casi sono state prodotte meno di 20 leggi, mentre in 9 casi si sono superate le 50 leggi annuali.

In particolare, a partire dal 2001, anno della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, si sono superate quasi sempre le 30 leggi annue, tranne in tre casi, corrispondenti, tuttavia, all'anno di rinnovo dell'Assemblea regionale.

Tab. 9 – Andamento annuale della produzione legislativa regionale

Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi
1971	1	1987	30	2003	30	2019	62
1972	8	1988	33	2004	36		
1973	23	1989	16	2005	18		
1974	18	1990	59	2006	18		
1975	32	1991	18	2007	30		
1976	21	1992	22	2008	46		
1977	34	1993	18	2009	58		
1978	32	1994	30	2010	36		
1979	15	1995	43	2011	51		
1980	34	1996	43	2012	71		
1981	23	1997	13	2013	58		
1982	18	1998	15	2014	28		
1983	27	1999	28	2015	40		
1984	36	2000	22	2016	47		
1985	30	2001	38	2017	57		
1986	41	2002	52	2018	54		

1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale

Appare utile valutare la legislazione regionale sotto i profili relativi alla potestà legislativa, alla tipologia normativa e alla tecnica redazionale.

1.6.1 La fonte giuridica della potestà legislativa

In merito all'attribuzione della potestà legislativa, la Costituzione, all'articolo 117, ripartisce la competenza legislativa tra Stato e Regioni, riconoscendo a queste ultime potestà legislativa concorrente nelle "materie" espressamente individuate al terzo comma e potestà legislativa esclusiva o residuale nelle "materie" non afferenti espressamente alla competenza esclusiva statale.

La tabella 10 e il grafico 4 evidenziano come il legislatore regionale, per l'anno 2019, sia intervenuto nella maggior parte dei casi (50 leggi su un totale di 62) in materia di legislazione concorrente, confermando il dato emerso anche negli ultimi anni.

Tab. 10 – Distribuzione delle leggi per potestà legislativa

Anno 2019	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Totale
	50	12	62

Grafico 4 – Percentuale leggi ripartite per potestà legislativa

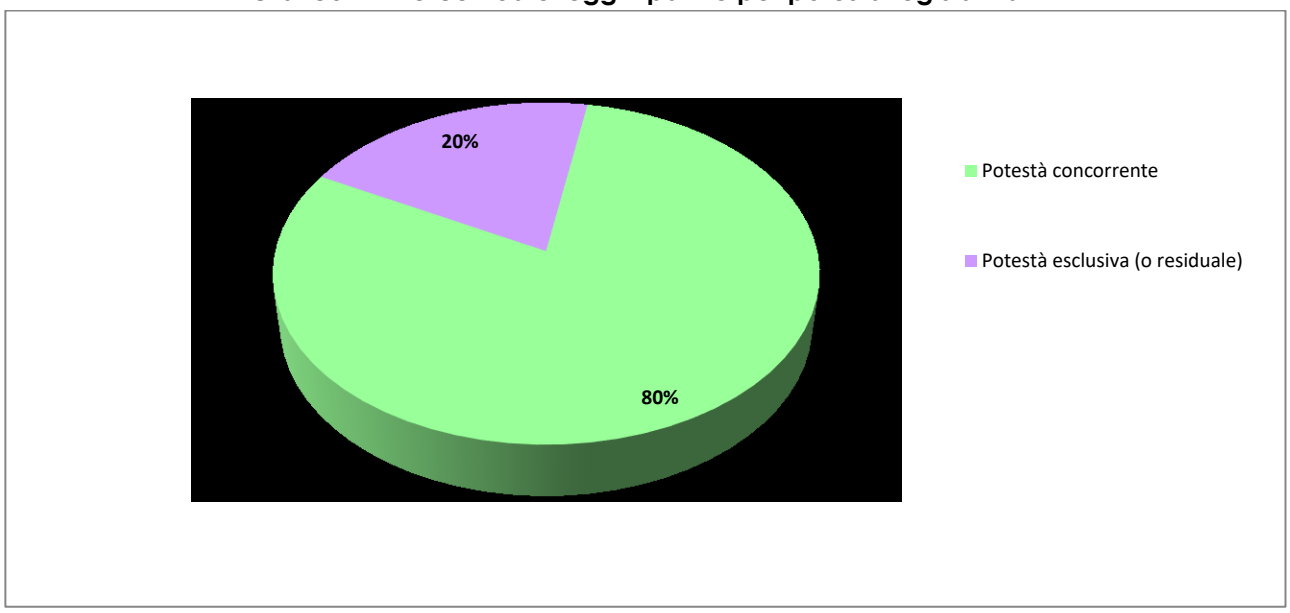

1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione

Con riferimento alla tipologia normativa, le leggi sono state distinte in base alla natura dell'intervento legislativo e all'incidenza sull'ordinamento, a prescindere dall'ambito materiale su cui vertono.

In quest'ottica, le leggi sono state ripartite tra: "leggi istituzionali", che incidono sull'assetto organizzativo e istituzionale della Regione; "leggi di settore", che disciplinano una particolare materia, introducendo la regolamentazione di specifici settori e definendo strumenti amministrativi e/o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; "leggi intersettoriali", che normano contestualmente più settori; "leggi di manutenzione normativa", che modificano norme già vigenti; "leggi di bilancio", che attengono a provvedimenti tipici afferenti a questioni di tipo finanziario; "leggi provvedimento", che, avendo finalità più gestionali che normative, disciplinano circostanze specifiche o realizzano singoli interventi.

Suddivise secondo tale criterio, le leggi promulgate nel 2019 possono così classificarsi:

Tab. 11 – Tipologia della normazione

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	NUMERO
Leggi di settore	13
Leggi provvedimento	3
Leggi di manutenzione normativa	33
Leggi di bilancio	13
Leggi istituzionali	-
Totale	**62**

Grafico 5 – Produzione legislativa per tipologia normativa

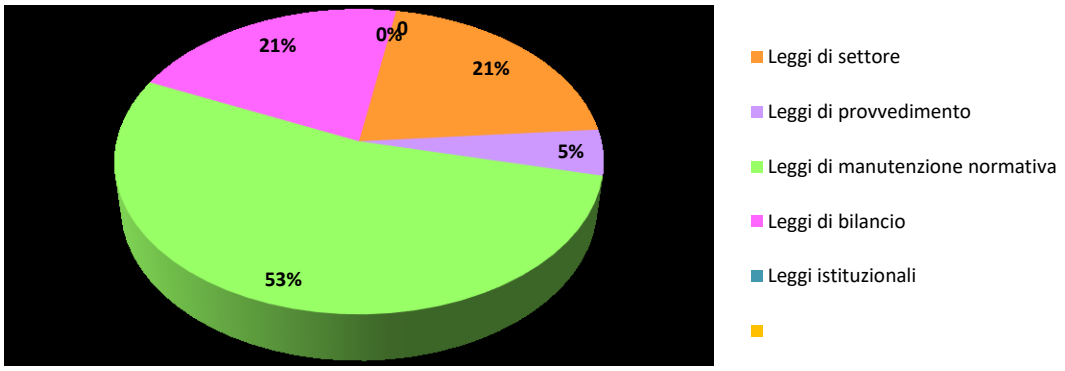

Tab. 12 – Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per soggetto proponente

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE							
	GIUNTA		CONSIGLIO		MISTO		TOTALE	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Settore	4	7	9	14	-	-	13	21
Provvedimento	-	–	3	5	–	–	3	5
Manutenzione normativa	5	8	28	45	-	-	33	53
Bilancio	10	16	3	5	–	–	13	21
Istituzionali	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	**19**	**100**	**43**	**100**	**-**	**-**	**62**	**100**

L'elenco e il grafico evidenziano la netta prevalenza delle "leggi di manutenzione normativa".

1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale

Spostando il punto di osservazione sulla modalità usata dal legislatore per la redazione del testo, possiamo distinguere, in base alla tecnica redazionale, tra: "testo nuovo", quando la legge introduce disposizioni inedite; "novella", se il testo modifica, integra o sostituisce disposizioni di legge già vigenti; "tecnica mista", se un testo non è riconducibile alle categorie precedenti, non essendo possibile identificare la prevalenza di disposizioni nuove o novellate; "testo unico", se il provvedimento è teso al riordino di un'intera disciplina o settore.

Il grafico 6 e la tabella 13 forniscono una rappresentazione della produzione normativa regionale in base alla tecnica redazionale, facendo emergere alcuni dati interessanti da cui emerge un'elevata percentuale di leggi ascrivibili alla categoria "novella" (53%), seguita da un'alta percentuale di testi individuabili come "testo nuovo" (40%), mentre una scarsa percentuale di norme (7%) è riferibile alla categoria "tecnica mista".

Grafico 6 – Produzione normativa rispetto alla tecnica redazionale

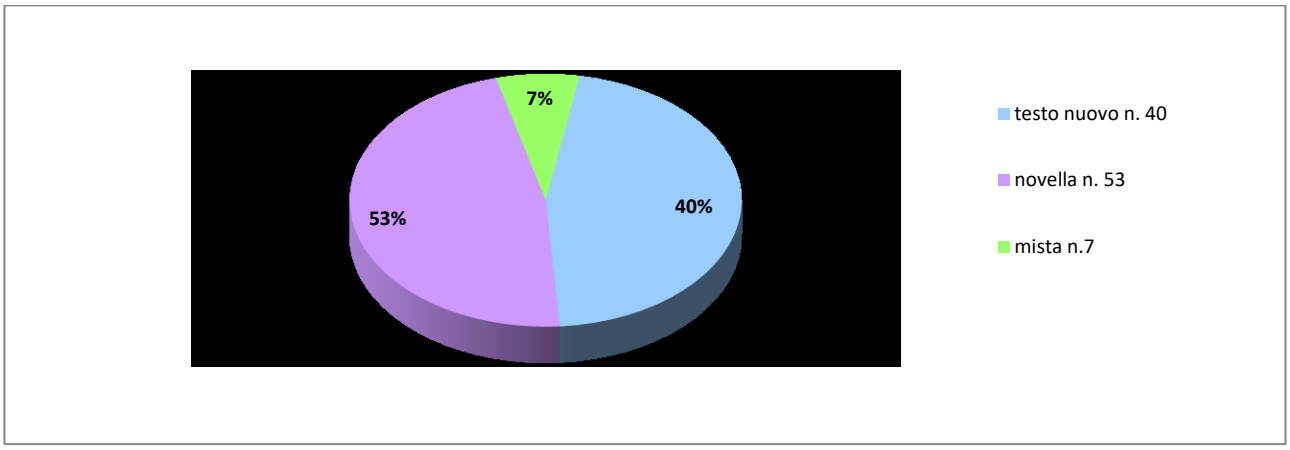

Tab. 13 – Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente

TECNICA REDAZIONALE	GIUNTA		CONSIGLIO		MISTO		TOTALE LEGGI	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
TESTO NUOVO	14	22,5	11	17,5	-	-	25	40
NOVELLA	5	8	28	45	-	-	33	53
MISTA	-	-	4	7	-	-	4	7
Totale	**19**	**30,5**	**43**	**69,5**	**-**	**-**	**62**	**100**

1.7 La classificazione per macrosettore

Macrosettore e materia, evidenziati nella tabella numero 14, corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali, individuate per classificare i testi normativi e rendere la classificazione il più possibile uniforme a quella contenuta nello schema predisposto dalla Camera dei Deputati per la realizzazione dei questionari annuali sullo stato delle legislazioni regionali.

Tab. 14 – Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo

Macrosettore	Materia
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva)
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti Giunta
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
	Personale e amministrazione
	Enti locali e decentramento
	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)
	Multimateria
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato
	Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es.: naturopata, etc.)
	Industria
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
	Ricerca, trasporto e produzione di energia
	Miniere e risorse geotermiche
	Commercio, fiere e mercati
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)
	Agricoltura e foreste
	Caccia, pesca e itticoltura
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)
	Multimateria
Territorio	Territorio e urbanistica, (incluso demanio; edilizia)

ambiente e infrastrutture	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
	Risorse idriche e difesa del suolo
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc.)
	Viabilità
	Trasporti
	Protezione civile
	Altro (per es.: usi civici)
	Multimateria
Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute
	Alimentazione
	Servizi sociali
	Istruzione scolastica e universitaria
	Formazione professionale
	Lavoro
	Previdenza complementare e integrativa
	Beni e attività culturali
	Ricerca scientifica e tecnologica
	Ordinamento della comunicazione
	Spettacolo
	Sport
	Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e dei consumatori; contrasto all'usura, etc.)
	Multimateria
Finanza regionale	Bilancio
	Contabilità regionale
	Tributi
	Multimateria
Multisettore	(Non ascrivibile a uno degli altri settori)

I dati, ottenuti analizzando la produzione legislativa relativa all'anno 2019 sulla base dello schema classificatorio sopra indicato, sono riprodotti in termini quantitativi nella tabella n. 15 e, in termini percentuali, nel grafico n. 7.

Tab. 15 – Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori

MACROSETTORE	N.ro	Numero legge
Ordinamento istituzionale	7	3, 13, 14, 16, 20, 30, 60
Sviluppo economico e attività produttive	9	2, 4, 7, 18, 21, 43, 47, 48, 53
Territorio, ambiente e infrastrutture	21	1, 5, 8, 11, 12, 15, 25, 31, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62
Servizi alla persona e alla comunità	12	6, 17, 19, 22, 24, 26, 27, 29, 34, 35, 41, 42
Finanza regionale	13	9, 10, 23, 28, 32, 33, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 54
Multisettore	-	
Totale	**62**	

Grafico 7 – Distribuzione in percentuale della produzione legislativa per macrosettori

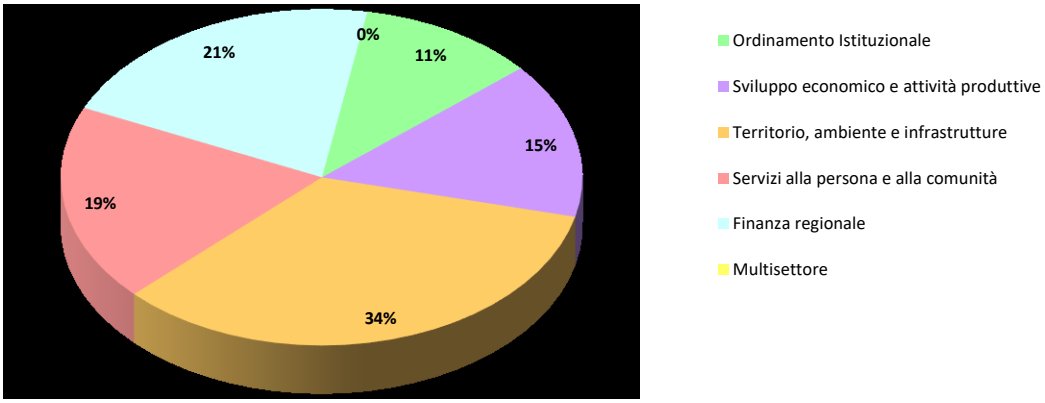

L'analisi dei dati evidenzia che, nell'anno di riferimento, il legislatore regionale ha prodotto un numero maggiore di leggi nel settore "Territorio, ambiente e infrastrutture", seguito da quello relativo alla "Finanza regionale".

1.8 La qualità della legislazione

Il tema della qualità della legislazione riveste un ruolo importante per l'attività del Consiglio regionale ed è da tempo al centro dell'attenzione del legislatore regionale, che intende elevare costantemente i canoni qualitativi della propria produzione normativa. L'espressione "qualità della legislazione" fa riferimento a strumenti e attività volti a fornire al legislatore informazioni utili per il migliore esercizio dell'attività legislativa.

Tali strumenti sono stati individuati dall'Accordo sancito tra Governo, Regioni e Province autonome, in sede di Conferenza unificata, il 29 marzo 2007 e possono distinguersi tra attività con contenuto prettamente tecnico-giuridico, relative alla redazione tecnica del testo normativo (quali le schede di analisi tecnico-normativa, c.d. ATN, e il drafting normativo), e attività che si riferiscono a momenti precedenti o successivi all'approvazione del testo (quali la verifica di impatto della regolazione, c.d. VIR, oppure le clausole valutative).

Il Consiglio regionale, nell'ottica del miglioramento costante e crescente della produzione normativa, ha adottato deliberazioni dalle importanti e positive ricadute sulla tecnica redazionale: con deliberazione 280/2008, è stato adottato il Manuale per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, avente ad oggetto "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi"; successivamente, con delibera UP 29/2012, è stato previsto che il Settore legislativo (oggi Assistenza giuridica) rediga la scheda di

analisi tecnico-normativa (ATN), anche al fine di verificare la compatibilità delle proposte di legge rispetto al quadro legislativo nazionale e ai princìpi della legislazione europea, nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale e, una volta autorizzato il coordinamento formale, suggerisca sul testo finale della proposta di legge le modifiche da apportare secondo le regole del drafting.

1.9 La copertura finanziaria delle leggi e la clausola di invarianza

La copertura finanziaria delle leggi si articola in due fasi: la prima, necessaria per individuare le spese derivanti dalla piena e completa attuazione della norma e calcolarne l'importo; la seconda, per reperire la somma quantificata. Conseguentemente, si potrebbe affermare che la clausola di copertura sia il punto terminale di un processo valutativo, che inizia con la fase della quantificazione degli oneri e che si traduce in un'analisi di fattibilità riferita ai profili finanziari dell'atto normativo.

La questione della corretta copertura finanziaria delle leggi regionali si impone con maggiore incidenza soprattutto ove si consideri che il disposto di cui all' articolo 81 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2012, legittima l'orientamento che riconosce alla Corte costituzionale la possibilità di un sindacato rispetto alle leggi regionali in materia di bilancio.

La suprema Corte, con le sentenze 188/2015 e 10/2016, ha ribadito che il principio di buon andamento, di cui all' articolo 97 Cost., "*implica che le risorse stanziate siano idonee ad assicurare la copertura della spesa*", evidenziando che la quantificazione delle risorse finanziarie destinate a determinate finalità è sindacabile dalla Corte se dette scelte si pongono in contrasto con i principi costituzionali e rimarcando che "*la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa canone e presupposto del buon andamento della pubblica amministrazione*".

Sulla medesima linea interpretativa si pone anche la giurisprudenza contabile, che ha spesso evidenziato la necessità di una corretta quantificazione degli oneri.

In particolare, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, nella consueta relazione annuale relativa al 2016, ha ribadito che il principio di analitica copertura finanziaria, espresso dall' art. 81, comma 3, Cost., trova esplicita declinazione dell'art. 17 della l. 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, direttamente applicabile alle Regioni in base al successivo art. 19, comma 2 (Corte Cost. 224/2014).

Inoltre, censurando il ricorso a mere formule di stile circa la presunta copertura finanziaria o l'invarianza della spesa e affermando che l'invarianza non può che desumersi dal contenuto sostanziale della legge o dagli effetti da essa prodotti, calcolati in base a principi di prudenza e attendibilità delle previsioni di spesa, ha

auspicato l'adozione, nella relazione finanziaria, di un supporto "probatorio" relativo alle diverse poste di spese o di invarianza.

Ne deriva una necessità sempre più stringente, per le Regioni, di verificare la copertura finanziaria e la quantificazione degli oneri previsti dagli interventi legislativi, ottemperando a quanto stabilito in modo espresso dall'art. 38 del d.lgs. 118/2011, che dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantifichino l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indichino l'onere a regime.

Per rendere effettivo il principio della copertura finanziaria è quindi necessario che ogni disposizione sia attentamente istruita, analizzandone le conseguenze finanziarie e la compatibilità con le risorse a disposizione. Pertanto, ogni proposta di legge regionale è corredata dalla prescritta relazione tecnico-finanziaria, che costituisce un elemento di valutazione ai fini della ricevibilità e ammissibilità del provvedimento.

Al riguardo, la Sezione della Autonomie della Corte dei Conti, nella deliberazione 10/2013, intervenendo sul contenuto che dovrebbe caratterizzare la relazione tecnico-finanziaria, ha evidenziato che la stessa "*dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali sino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia l'illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziate in bilancio*".

La giurisprudenza costituzionale ha poi più volte ribadito l'insufficienza di una declaratoria generica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri, priva di un'adeguata e coerente rappresentazione dell'argomentazione che conduce a tale affermazione (*ex plurimis* Corte cost. 115/2012 -224/2014).

La legislazione regionale presta particolare attenzione a tale aspetto; infatti, lo Statuto della Regione Calabria, all'articolo 52, prevede che "con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese" e che ogni legge che "comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte", disponendo inoltre, all'articolo 39, che se la proposta di legge comporta spese a carico del bilancio regionale è necessario redigere una relazione tecnico-finanziaria, la cui assenza determina, a norma dell'articolo 64 del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'inammissibilità della proposta al dibattito, salvo differente volontà dell'Aula.

Inoltre, la specificazione dell'obbligo di copertura è prevista anche dalla L.R. 8/2002 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

La centralità dell'analisi dell'incidenza finanziaria delle norme è testimoniata dalla previsione di cui all'articolo 72 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rubricato "Esame in Commissione delle proposte implicanti entrate o spese", ove è previsto che le proposte implicanti entrate o spese siano assegnate, oltre che alla Commissione competente per il merito, anche alla Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e contabile.

PARTE SECONDA
LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

2 I regolamenti

L'articolo 43 dello Statuto regionale disciplina la potestà regolamentare della Regione attribuendola, a seconda dei casi, alla Giunta e al Consiglio. In questa sezione si fornisce un'analisi sulla quantità e la portata dei regolamenti emanati nel corso del 2019. Nell'anno in oggetto si registra un lieve incremento della produzione regolamentare complessiva, con 22 regolamenti emanati dalla Giunta e 2 dal Consiglio, rispetto ai complessivi (20) dell'anno 2018, tutti emanati dalla Giunta. I regolamenti di emanazione del Consiglio regionale sono esclusivamente interventi di novellazione di regolamenti già approvati dall'Assemblea legislativa, per come di seguito evidenziato. Si fornisce ora una schematica rendicontazione dei sopracitati regolamenti.

Regolamenti di emanazione del Consiglio:

a) Regolamento sulle selezioni pubbliche e sulle progressioni verticali

(Approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 165 del 26/07/2002 e modificato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 02/07/2019). Il presente regolamento disciplina le modalità di assunzione agli impieghi nel Consiglio regionale della Calabria, i requisiti di accesso e le procedure selettive, ai sensi degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001. Esso integra il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 35, comma 7 d.lgs. n. 165/2001.

b) Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

(Testo coordinato a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione n. 57 del 22 ottobre 2019). Il presente Regolamento disciplina in conformità con lo Statuto della Regione Calabria e con i regolamenti e le leggi regionali vigenti, l'ordinamento della struttura burocratica del Consiglio regionale della Calabria, il cui ruolo è stato istituito con legge regionale 02.05.1991, n. 5.

Regolamenti di emanazione della Giunta:

c) Regolamento - n. 1 del 17 gennaio 2019

Modifiche al regolamento regionale n.16 del 24 dicembre 2015, approvato dgr n.541 del 16/12/2015, recante ad oggetto (regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale) e s.m.i.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 14.1.2019 - D.G.R. n.16 del 2019 e pubblicato sul B.U.R.C. parte I n. 11 del 17.1.20192015, approvato dgr n.541 del 16/12/2015, recante ad oggetto (regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale) e s.m.i.

d) Regolamento - n. 2 del 24 gennaio 2019

modifiche al regolamento regionale 10 agosto 2017, n. 14 e s.m.i. (regolamento per la disciplina delle strutture ausiliarie)

approvato dalla giunta regionale nella seduta del 22/01/2019 - D.G.R. 28/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. parte I, n. 17 del 25 gennaio 2019.

regolamento - n. 3 del 19 febbraio 2019

regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 15/02/2019 - D.G.R. 63/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 26 del 20 febbraio 2019.

e) Regolamento - n. 4 del 21 febbraio 2019

Modifica al Regolamento regionale n. 14, recante la disciplina delle strutture ausiliarie, del 10 agosto 2017 e s.m. ed i.

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 19 febbraio 2019 - DGR n.74/2019 e pubblicato sul BURC Parte I^n.28 del 22 febbraio 2019.

f) Regolamento - n. 5 del 13 marzo 2019

Regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 38, comma 01, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 05/03/2019 - D.G.R. 92/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 34 del 13 marzo 2019. REGOLAMENTO - N. 5 DEL 13 MARZO 2019

g) Regolamento - n. 6 del 13 marzo 2019

Modifiche al regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18 (Disciplina dell'Albo regionale del volontariato di protezione civile, delle procedure operative per la sua gestione e dell'utilizzo dei loghi di protezione civile regionale).

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 05/03/2019 - D.G.R. 82/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 34 del 13 marzo 2019.

h) Regolamento - n. 7 del 13 marzo 2019

Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 05/03/2019 - D.G.R. 86/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 34 del 13 marzo 2019.

i) Regolamento - n. 8 del 25 marzo 2019

Modifiche al regolamento 10 agosto 2017, n. 15 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva "SISMICA" di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37) - Atto di indirizzo al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 22 marzo 2019 - D.G.R. n. 111 e pubblicato sul BURC parte I n. 38 del 26 marzo 2019.

j) Regolamento - n. 9 del 12 aprile 2019

Modifica al Regolamento regionale n. 14, recante la disciplina delle strutture ausiliarie, del 10 agosto 2017 e s.m. ed i.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta dell'11/04/2019 - D.G.R. 150/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 44 del 16 aprile 2019.

k) Regolamento - n. 10 del 30 aprile 2019

Modifica al Regolamento regionale n. 14, recante la disciplina delle strutture ausiliarie, del 10 agosto 2017 e s.m. ed i.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 26/04/2019 - D.G.R. 163/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 50 del 03 maggio 2019.

l) Regolamento - n. 11 del 07 giugno 2019

Modifiche al regolamento regionale n. 10 del 30.3.2015 come modificato con regolamento n. 13 del 28.10.2015 "Regolamento sulle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale."

Approvato nella seduta di Giunta regionale del 6 giugno 2019 - con Delibera G.R. n. 237/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. parte I n. 63 del 10.6.2019.

m) Regolamento - n. 12 del 17 giugno 2019

Modifiche al regolamento regionale n. 3/2019 approvato con dgr n. 63 del 15/02/2019. Regolamento sull'organizzazione delle strutture della giunta regionale.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 06/06/2019 - D.G.R. 241/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 66 del 18 giugno 2019.

n) Regolamento - n. 13 del 25 giugno 2019 regolamento -

Regolamento per i servizi del collocamento mirato e la costituzione dei comitati tecnici. (Abroga il Regolamento Regionale n. 2 del 5 febbraio 2003, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 3 del 12 marzo 2003).

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 21/06/2019 - D.G.R. 272/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 70 del 26 giugno 2019.

o) Regolamento - n. 14 del 25 luglio 2019

Attuazione della legge regionale 8 novembre 2016, n. 34 (riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso operanti in Calabria)

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 22 luglio 2019 - D.G.R. 328/2019 e pubblicato sul BURC parte I n. 80 del 25 luglio 2019. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 8 novembre 2016, n. 34("Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso operanti in Calabria") disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle società di mutuo soccorso, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi regionali.

p) Regolamento - n. 15 del 29 luglio 2019

Regolamento recante i criteri di attuazione della L.R. N. 14/2018 - Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 26 luglio 2019 - D.G.R. 334/2019 e pubblicato sul BURC parte I n. 82 del 30 luglio 2019.

q) Regolamento - n. 16 del 09 agosto 2019

Modifiche al regolamento regionale n. 3/2019 e s.m.i.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 22/07/2019 - D.G.R. 331/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 89 del 09 agosto 2019.

r) Regolamento - n. 17 del 13 agosto 2019

Modifiche al regolamento regionale 23 settembre 2013, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento).

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 30/01/2019 con D.G.R. 34/2019 e successivamente trasmesso al Consiglio Regionale per il relativo parere, di cui si è preso atto con la delibera n° 387 del 2019. Il suddetto Regolamento è stato pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 91 del 14 agosto 2019.

s) Regolamento - n. 18 del 10 settembre 2019

Modifiche al regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 (regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "istituzione della struttura tecnica di valutazione vas-via-aia-vi" pubblicata sul BUR n. 16 dell'1/9/2012, s. S. N. 2 dell'11/9/2012").

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 09/09/2019 - D.G.R. 421/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 100 dell'11 settembre 2019 e ripubblicato per errata corrige sul B.U.R.C. n.103 del 18 settembre 2019.

t) Regolamento - n. 19 del 01 ottobre 2019

Modifiche al regolamento regionale n. 1 del 6 febbraio 2014 concernente "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Regione Calabria.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 27/09/2019 - D.G.R. 451/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 112 del 10 ottobre 2019.

u) Regolamento - n. 20 del 31 ottobre 2019

Modifiche al regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 (regolamento regionale di attuazione della l.r. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "istituzione della struttura tecnica di valutazione vas-via-aia-vi" pubblicata sul bur n. 16 dell'1/9/2012, s. S. N. 2 dell'11/9/2012").

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 30/10/2019 - D.G.R. 509/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 121 del 31 ottobre 2019.

v) Regolamento - n. 21 del 07 novembre 2019

Modifica al regolamento regionale n. 14, recante la disciplina delle strutture ausiliarie, del 10 agosto 2017 e s.m.i.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 05/11/2019 - D.G.R. 515/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 123 dell'08 novembre 2019.

w) Regolamento - n. 22 del 25 novembre 2019

Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 25/10/2019 - D.G.R. 503/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 131 del 25 novembre 2019. La Regione Calabria con il presente regolamento intende stabilire criteri e modalità per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica e privata, al fine di programmare, favorire e supportare i processi fondamentali che stanno alla base del sistema integrato di interventi e servizi sociali nel territorio regionale.

2.1 La dimensione fisica della regolamentazione.

Procedendo alla classificazione dei regolamenti in base alla loro dimensione fisica valutata secondo i medesimi parametri usati in riferimento alle leggi

regionali, ovvero in base al numero di articoli, di commi e di caratteri, per il 2019 si conferma la tendenza registrata per le leggi regionali, ovvero la redazione, in maggioranza, di regolamenti brevi, costituiti principalmente da pochi articoli e pochi commi, come si può evincere la sottostante tabella. Sempre nell'anno di riferimento si può ancora evidenziare una certa differenza di impostazione tra regolamenti della Giunta, per lo più brevi come già riferito, e quelli del Consiglio, che per quanto su base statistica molto ridotta sono comunque costituiti da un numero di articolo molto più elevato (oltre 40) rispetto a quelli della Giunta.

Tab. n. 16 - Regolamenti per classi di ampiezza in articoli

ARTICOLI	REGOLAMENTI
DA 1 A 5	n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.8, n.9, n.10, n.11, n.12, n.16, n.17, n.20, n.21, n.22
DA 6 A 10	n.15, n.18
DA 11 A 15	n.6, n.14
DA 15 A 20	n.7, n.13
OLTRE 20	n. 2 regolamenti del Consiglio Regionale

Tab. n. 17 – Regolamenti per classi di ampiezza in commi

COMMI	REGOLAMENTI
DA 1 A 10	n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.8, n.9, n.10, n.11, n.12, n.16, n.17, n.18, n.20, n.21
DA 10 A 20	n.6
DA 21 A 30	n.15
DA 31 A 40	n.13, n.14, n.19
OLTRE 40	n.7, n.107, n. 2 regolamenti del Consiglio Regionale

Tab. n. 18 – Regolamenti per classi di ampiezza in parole

PAROLE	REGOLAMENTI
FINO A 500	n.1, n.3, n.5, n.8, n.9, n.10, n.12, n.16, n.20, n.21
DA 500 A 1000	n.4, n.11, n.18
DA 1000 A 1500	n.2, n.6, n.14, n.17
DA 2000 A 2500	n.15
OLTRE 3000	n.7, n.13, n.19, n.22, n. 2 regolamenti del Consiglio Regionale

2.2 La classificazione per macrosettore

Come per l'anno precedente, i regolamenti regionali per l'anno 2019 hanno riguardato principalmente il macrosettore "Ordinamento istituzionale", come si evince dalla tabella seguente.

Tab. n. 19 – Regolamenti regionali per macrosettore

MACROSETTORE	n.ro	n. regolamento
Ordinamento istituzionale	16	n.1, n.2, n.3, n.4, n.6, n.9, n.10, n.11, n.12, n.16, n.18, n.19, n.20, n.21, n.2 Regolamenti del Consiglio Regionale
Sviluppo economico e attività produttive	2	n.5, n.7
Territorio, ambiente e infrastrutture	2	n.8, n.15
Servizi alla persona e alla comunità	4	n.13,n.14,n.17,n.22
Finanza regionale		
Multisettore	-	
Totale	**24**	

PARTE TERZA
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

3 Le proposte di legge

Le proposte di legge sono state analizzate sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, con l'ausilio di grafici, tabelle e percentuali.

Esse sono state, infatti, suddivise per soggetto proponente e per livello di aggregazione dei proponenti, nonché sulla base dell'assegnazione alla competente Commissione di merito.

Sono state effettuate, inoltre, sia l'analisi per tipologia normativa e tecnica redazionale sia la classificazione per macrosettori e materie.

3.1 Il numero

Nell'anno 2019, sono state presentate in Consiglio regionale 93 proposte di legge; tra queste, il proponente ne ha ritirate 4.

Tab. 20 – P.D.L. presentate con indicazione delle proposte statutarie

P.D.L.	N.ro
ORDINARIE	93
STATUTARIE	-
TOTALE	**93**

3.2 La ripartizione per proponente

Utilizzando il criterio di ripartizione delle proposte di legge per soggetto proponente, risulta che su 93 proposte presentate, 72 (pari al 77.5 %) sono di iniziativa consiliare, 19 (pari al 20.5%) sono di iniziativa giuntale e 2 proposte sono di iniziativa degli enti locali, (pari al 2%). La rappresentazione dei dati esposti è offerta nella tabella n. 21, unitamente al grafico 8, in cui è dato risalto anche alla distribuzione percentuale delle proposte per soggetto proponente.

Tab. 21 – P.D.L. distinte per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	N.ro
GIUNTA REGIONALE	19
CONSIGLIERI	72
ENTI LOCALI (Consigli comunali e provinciali)	2
INIZIATIVA POPOLARE	0
C.A.L./Consiglio	0
TOTALE	**93**

Grafico 8 - Distribuzione percentuale delle proposte di legge per soggetto proponente

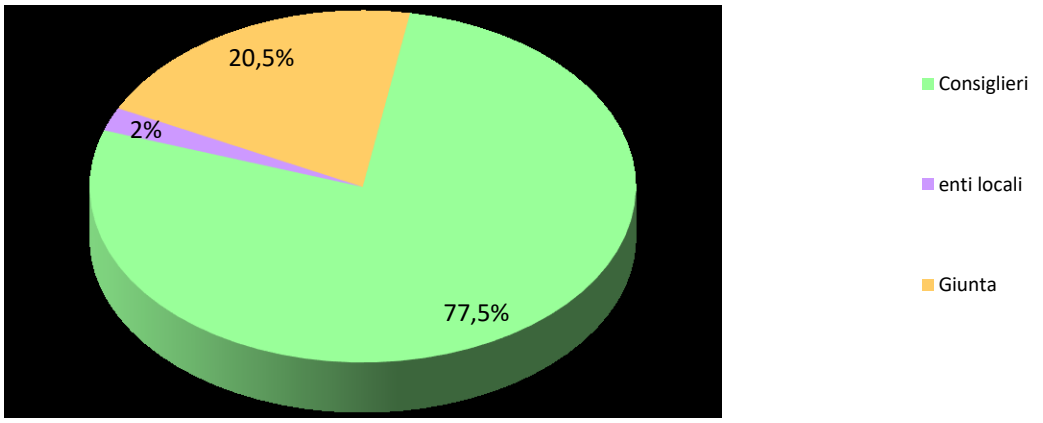

Il grafico non soltanto illustra il volume dell'iniziativa legislativa, espresso in termini percentuali nell'anno di riferimento, ma evidenzia pure che il contributo dei consiglieri alla produzione normativa regionale è preponderante rispetto a quello della Giunta.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e considerato che, in termini quantitativi, il numero delle proposte di iniziativa consiliare è più consistente, appare doveroso focalizzare l'analisi su tale ambito, utilizzando il criterio di selezione per livello di aggregazione dei proponenti.

Tale criterio consente di evidenziare se l'iniziativa dei proponenti sia individuale o, nel caso di proposte sottoscritte da più consiglieri, se il livello di condivisione politica sia trasversale o meno.

Tab. 22 –
Proposte di legge di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	N.ro
P.D.L. presentate da un solo consigliere	48
P.D.L. presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	2
P.D.L. presentate da un intero gruppo	–
P.D.L. presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	3
P.D.L. presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	2
P.D.L. presentate dall'intera maggioranza	–
P.D.L. presentate da maggioranza e minoranza	17
TOTALE	**72**

Grafico 9 –
Distribuzione percentuale p.D.L. di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei proponenti

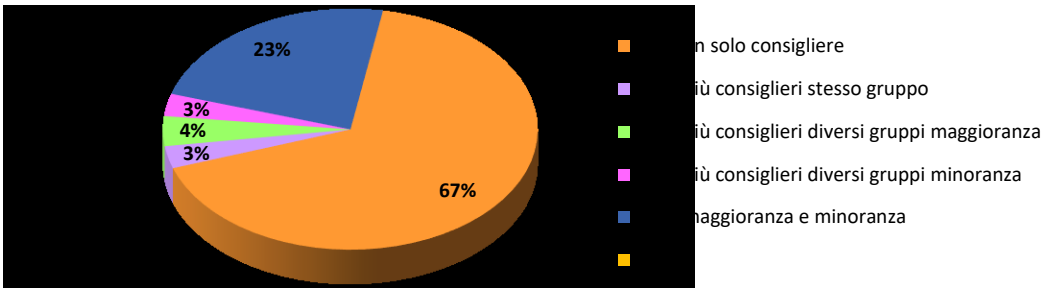

Dalla tabella n.22 e dal grafico 9 è agevole rilevare che, nel periodo considerato, il maggior numero delle proposte di legge, ovvero 48 (pari al 67%), è stato presentato da un solo consigliere.

Il numero di proposte sottoscritto congiuntamente da maggioranza e minoranza, ovvero 17 proposte (pari al 23 %), risulta superiore rispetto al 2018 che invece erano 8.

Il numero di proposte presentate nel 2019 da più consiglieri dello stesso gruppo, corrispondente a 2 (pari al 4%), risulta, leggermente superiore a quello del 2018.

Il numero di proposte presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza nell'anno di riferimento, nella specie 3 proposte (pari al 3%), è invece inferiore rispetto all'anno 2018 che erano 8.

Infine, le proposte presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza nell'anno di riferimento sono 2 (pari al 3 %).

Da evidenziare che vi sono state 2 proposte di leggi di iniziativa degli enti locali e precisamente la n. 407 e la n. 408 (progetti abbinati) avente per oggetto: **" Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale"**. Nessuna proposta di legge di iniziativa popolare e nessuna proposta di legge statutaria.

3.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale

Traendo spunto dai criteri di classificazione già usati per le leggi, con le successive tabelle e i correlati grafici si è proceduto a classificare le proposte di legge presentate nel 2019 in base alla tipologia prevalente delle norme contenute e alla tecnica redazionale.

Tab. 23 – Distribuzione p.D.L. per tipologia normativa

TIPOLOGIA NORMATIVA	N.ro
Settore	7
Istituzionale	8
Provvedimento	16
Manutenzione	48
Bilancio	12
Intersettoriale	/
Abrogativa	2
TOTALE	**93**

Grafico 10 – Distribuzione p.D.L. per tipologia normativa

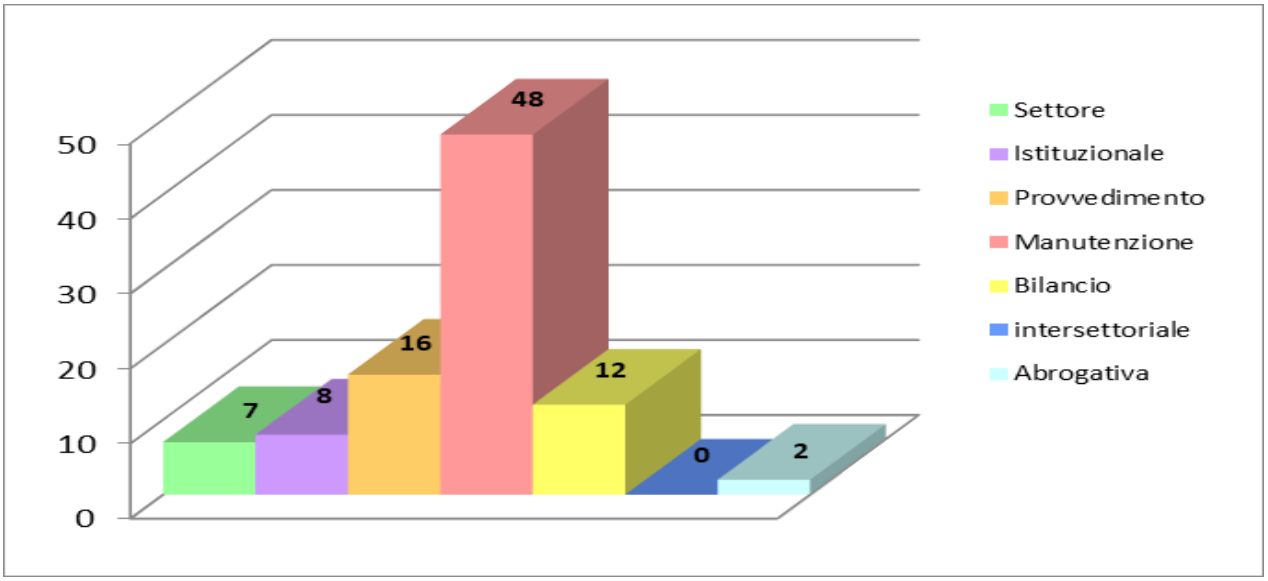

Dai dati risultanti dalla precedente tabella n. 23 e dal grafico 10 risulta che, su un totale di 93 proposte, quelle ascrivibili alla tipologia "*Provvedimento*" (16) e quelle ascrivibili alla tipologia "*Manutenzione*" (48) prevalgono nettamente sulle altre.

Seguono, nell'ordine, le proposte di legge riconducibili alle seguenti tipologie: "*Bilancio*" (12), "*Istituzionale*" (9) ,"*Settore*" (7), "*Abrogazione*" (2), e "*Intersettoriale*" (/)

La successiva tabella n. 24, poi, pur distribuendo anch'essa le proposte in base alla tipologia della normazione, ne calcola l'incidenza percentuale per soggetto proponente.

Tab. 24 –
Incidenza percentuale p.D.L. per soggetto proponente rispetto alla tipologia della normazione

Tipologia Normativa	Soggetto Proponente												Totale	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		Iniziativa popolare		EE.LL.			
Settore	2	12%	3	4%	1	10%	1	100%					7	7.5 %
Istituzionale	1	6%	7	11%		%	-	%	-	%	2	–	8	8.5 %
Provvedimento	3	16%	12	19%	1	10%		%	–	–	–	–	16	17 %
Manutenzione	3	16%	40	62%	5	50%		%	–	–	–	–	48	52%
Bilancio	9	50%	1	2%	2	20%	–	–	–	–	–	–	12	13%
Intersettoriale	/	%			–	–	–	–	–	–	–	–	/	%
Abrogazione		–	1	2%	1	10%			–	–	–	–	2	2%
Totale	**18**	**100%**	**64**	**100%**	**10**	**100%**	**1**	**100%**			**2**	**100%**	**93**	**100%**

**** Nel computo sono comprese le proposte n. 407/408 di iniziativa di C.A.L./Consiglio reg.le recante " Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale "***

Dai precedenti dati, si conferma il quadro già delineato, e, cioè, che le 93 proposte presentate sono principalmente riconducibili alla tipologia normativa "*Manutenzione*" (con 48 p.D.L., pari al 52 %).

Seguono le proposte riconducibili alla tipologia "*Provvedimento*" (con 16 p.D.L., pari al 17%), *Bilancio* (con 12 p.D.L., pari al 13%), *Settore*" (con 7 p.D.L., pari al 7,5%), "*Istituzionale*" (con 8 p.D.L., pari al 8,5%), "*Intersettoriali*" (con nessun p.D.L., pari all' 0%) e "*Abrogative*" (con 2 p.D.L., pari all'2%).

Inoltre, i dati, indicando anche l'incidenza delle p.D.L. per soggetto proponente, dimostrano che, nelle tipologie "*Manutenzione*" e "*Provvedimento*" la maggioranza ha fornito un contributo nettamente più rilevante. Riguardo all'azione della Giunta regionale, va sottolineato che essa, oltre che sulle leggi di "*Bilancio*" - che, come anche in passato, costituiscono la parte più corposa dell'iniziativa - ha inciso pure sulla tipologia "*Provvedimento*".

In particolare, le tabelle e i grafici che seguono indicano il numero di proposte suddivise in base alla tecnica redazionale e al soggetto proponente.

Tab. 25 – Distribuzione numerica p.D.L. rispetto alla tecnica redazionale

TECNICA REDAZIONALE	N.ro
TESTO NUOVO	34
NOVELLA	55
MISTO	4
TESTO UNICO	–
TOTALE	**93**

Grafico 11 – Distribuzione percentuale p.D.L.

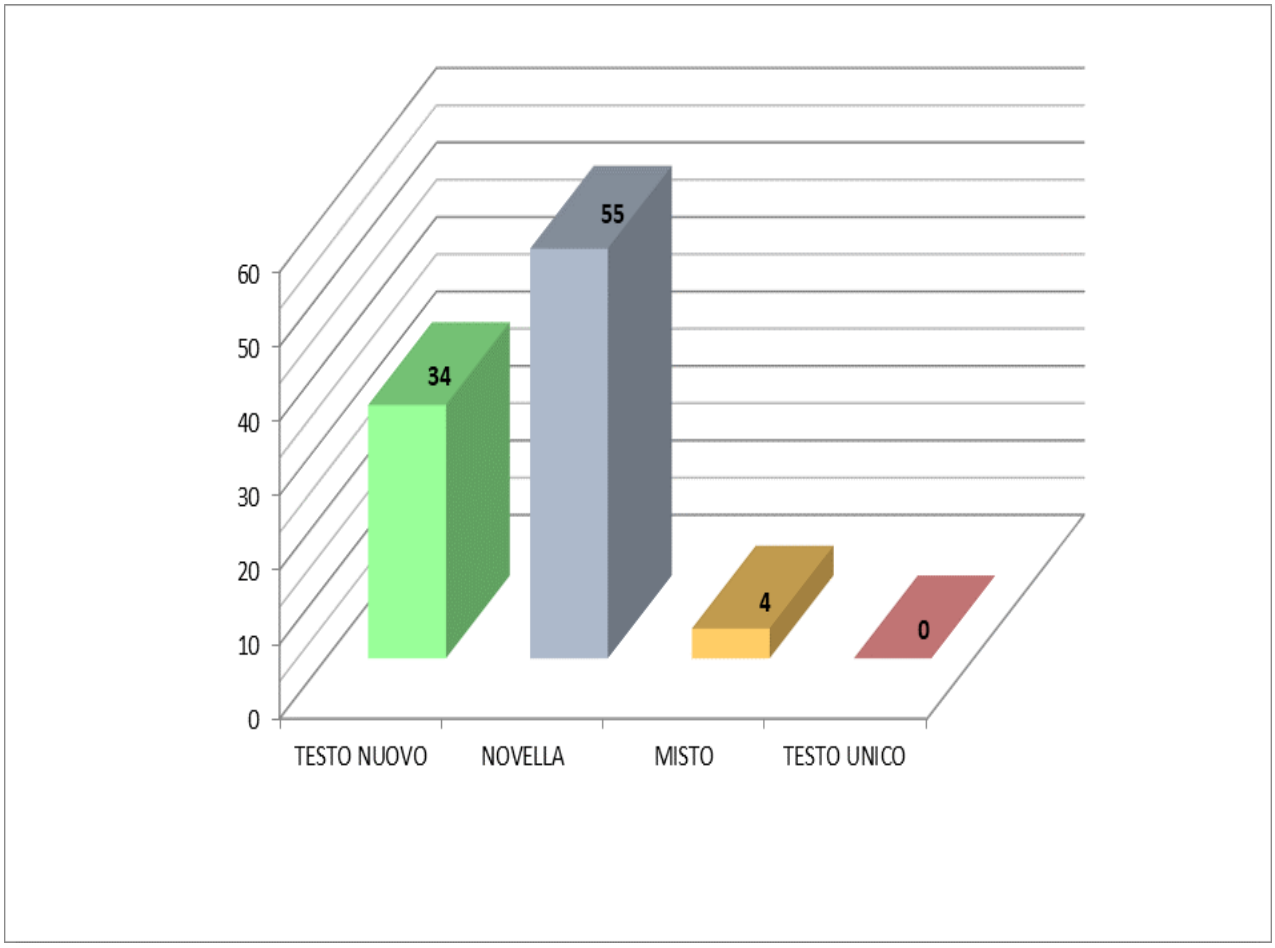

Tab. 26 – Distribuzione p.D.L. rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente

Tecnica Redazionale	Soggetto Proponente												Totale	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		Iniziativa olare		EE.LL.			
Testo nuovo	12	63%	16	26%	3	33%	1	100%	-	–	2	67	34	37%
Novella	5	26%	44	72%	5	55%	-	-	–	–	1	–		59%
Mista	2	11	1	2%	1	12%	-		–	–	–	–	4	4%
Testo unico	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	%
Totale	**19**	**100%**	**61**	**100%**	**9**	**100%**	**1**	**100%**	**-**	**–**	**3**	**–**	**93**	**100%**

Grafico 12 – Distribuzione tecnica redazionale

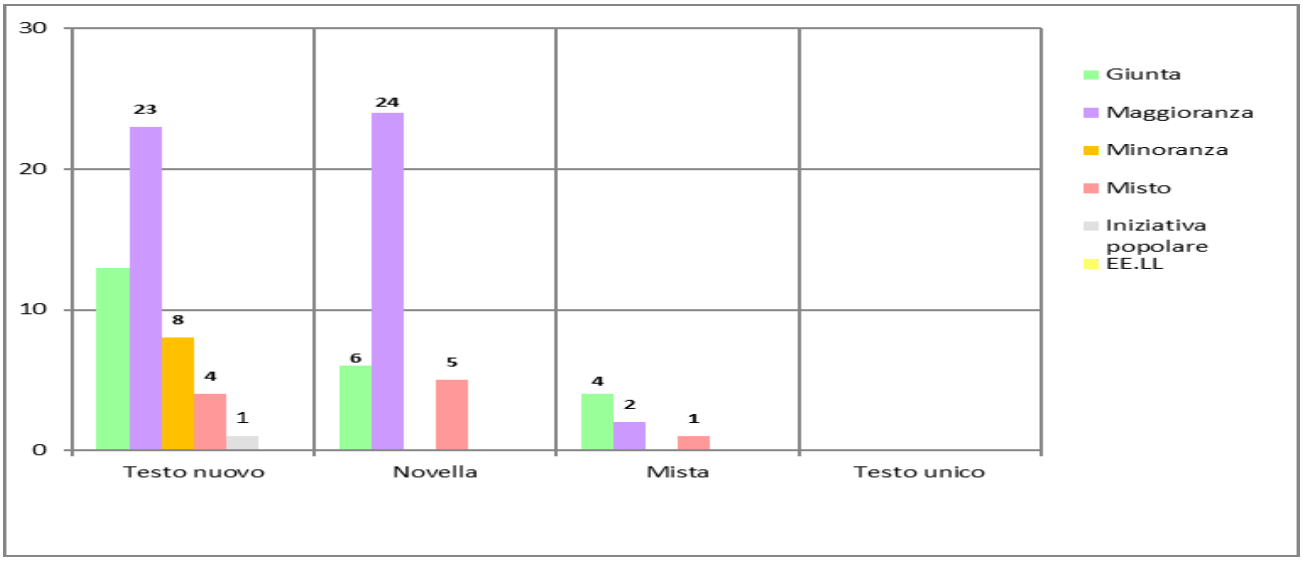

Rispetto alla tecnica redazionale, il dato che emerge in maniera significativa è che, su un totale di 93 proposte presentate nel 2019, ben 55 (pari al 59 %) sono riconducibili alla tecnica "*Novella*", segue la tecnica "*Testo Nuovo*" con 34 proposte (pari al 37%).

Nell'anno di riferimento sono state presentate, inoltre, 4 proposte di legge (pari al 4%) riconducibili alla tecnica "*Mista*", mentre non è stato presentato alcun "*Testo unico*".

3.4 La classificazione per macrosettore

Le 93 proposte di legge presentate nel corso dell'anno 2019 sono state classificate anche secondo i macrosettori di intervento, per come rappresentato nella successiva tabella.

Tab. 27 – P.D.L. suddivise per macrosettore

MACROSETTORE	PROPOSTE DI LEGGE
Ordinamento istituzionale	20
Sviluppo economico e attività produttive	6
Territorio, ambiente e infrastrutture	28
Servizi alla persona e alla comunità	18
Finanza regionale	15
Multisettore	6
TOTALE	**93**

Grafico 13 – Distribuzione percentuale proposte di legge per macrosettore

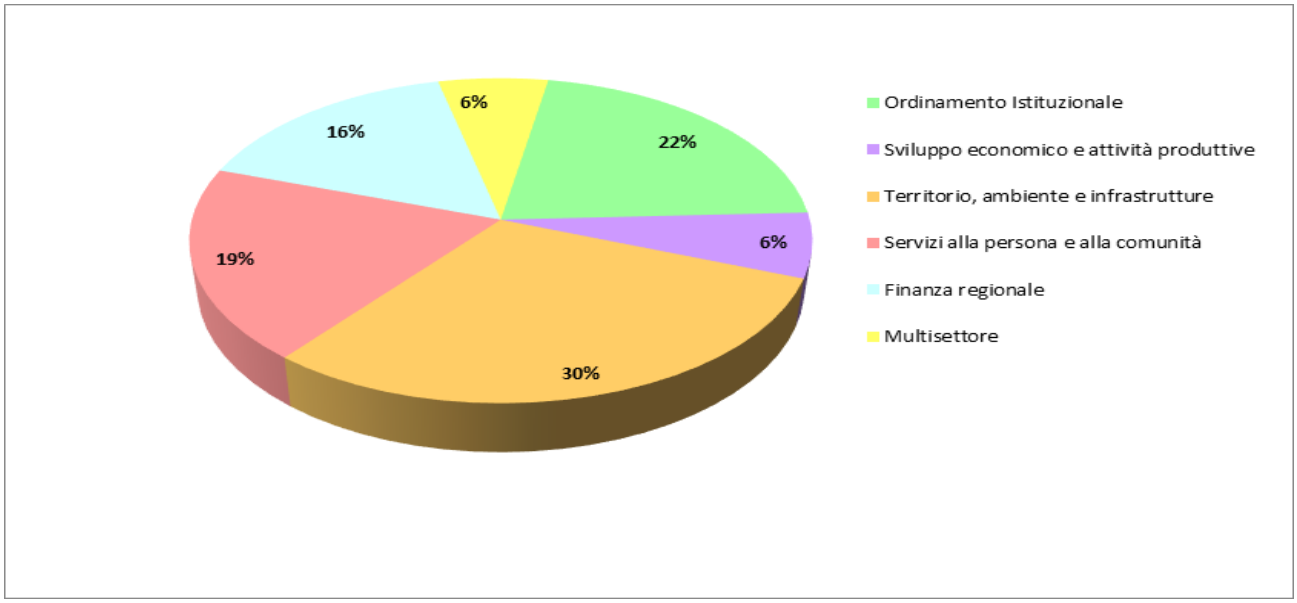

Dalla tabella numero 27 e dal grafico 13 si evince che il legislatore regionale, nell'anno 2019, ha concentrato la propria attenzione al macrosettore "Territorio, ambiente e infrastrutture". (28 proposte, pari al 30%)

Seguono, in maniera quasi omogenea, quelli afferenti alle tematiche relative ai macrosettori "Ordinamento Istituzionale" (20 proposte, pari al 22%), "Servizi alla persona e alla comunità" (18 proposte, pari al 19%) e quelli relativi al macrosettore "Finanza regionale" (15 proposte ciascuno, pari al 16%).

Con le medesime percentuali (6 proposte, pari al 6%), troviamo, infine, sia il macrosettore "Sviluppo economico e attività produttive" sia il macrosettore "Multisettore".

3.5 La classificazione per Commissione

La tabella n. 28 riporta la distribuzione delle proposte di legge per Commissione referente, mentre il grafico 14 illustra la loro distribuzione percentuale.

Tab. 28 – P.D.L. distribuite per Commissione competente

COMMISSIONE	N.ro
Prima Commissione "*Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento*"	23
Seconda Commissione "*Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'UE e relazioni con l'estero*"	21
Terza Commissione "*Sanità, Attività sociali, culturali e formative*"	18
Quarta Commissione "*Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente*"	28
Quinta Commissione "*Riforme*"	-
Commissione *contro la 'ndrangheta*	–
TOTALE	**90**

Nella Tabella riportata sopra il totale risulta 90 perché 3 proposte di legge e più specificatamente la n. 447/436 e la 435 sono state depositate e approvate direttamente in Assemblea legislativa.

Grafico 14 – Distribuzione percentuale p.D.L. per Commissione

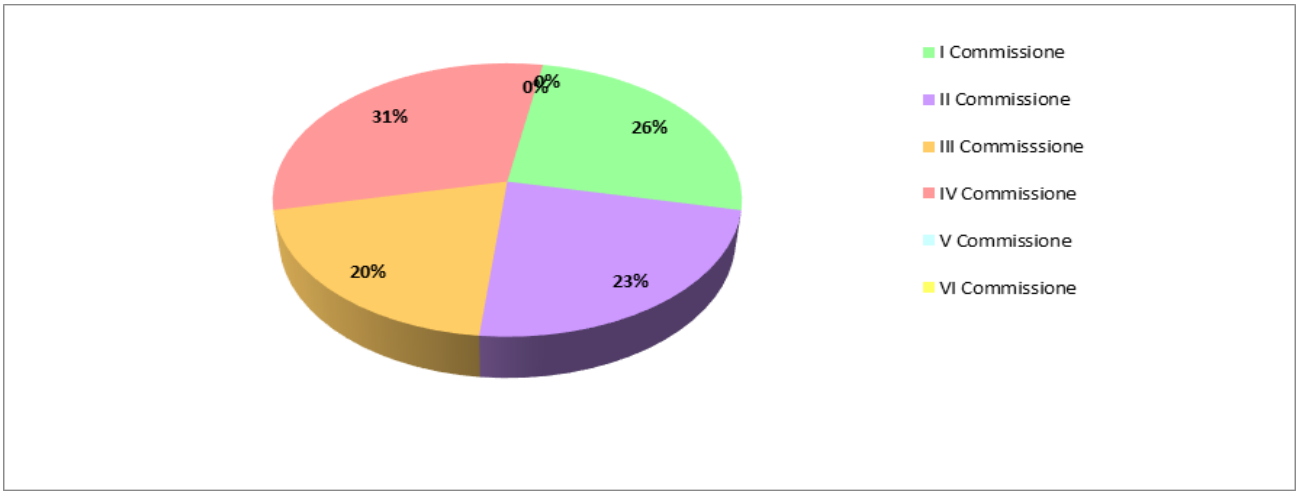

3.6 L'esito delle proposte di legge

Le proposte approvate definitivamente nel 2019 risultano inferiori al numero delle leggi promulgate nel medesimo anno.

Tab. 29 – Esito delle proposte di legge

ESITO PROPOSTE DI LEGGE	Numero
GIACENTI	44
APPROVATE	49
TOTALE	**93**

Tab. 30 – Quantità e percentuale p.D.L. giacenti al 31 dicembre 2019, in base al proponente

SOGGETTO PROPONENTE	PROPOSTE DI LEGGE GIACENTI	
	Numero	Percentuale
Giunta	3	6,8%%
Maggioranza	34	77,2%%
Minoranza	4	9,01%
Misto	1	2,3%
Enti locali	2	4,6%
Iniziativa popolare	-	%
TOTALE	**44**	**100%**

***C.A.L./Consiglio regionale**

Grafico 15 – Percentuale p.d.l depositate per proponente

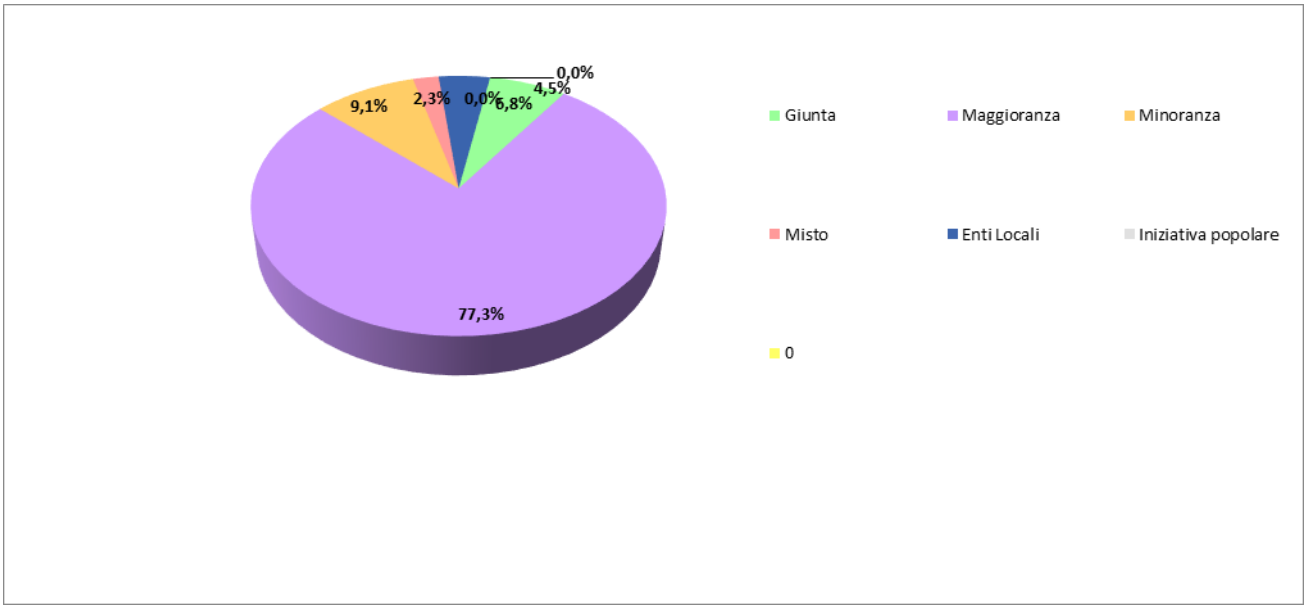

3.7 Il tasso di successo

Il tasso di successo dell'iniziativa legislativa, per come si evince dalla tabella n. 31, è maggiore per le proposte di iniziativa della Giunta regionale, rispetto a quelle di iniziativa consiliare.

Tab. 31 – Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto proponente

PROPONENTI	PROPOSTE PRESENTATE	PROPOSTE APPROVATE	TASSO DI SUCCESSO	
	N.ro	N.ro		
Giunta regionale	19	16	parziale	84,2%
Consiglieri	72	33	Parziale	45,8%
Enti locali (Consigli comunali e provinciali)	2	–	Parziale	–
Iniziativa popolare	-	–	Parziale	–
	-	–	–	–
	93	49	**TOTALE**	52,6.%

PARTE QUARTA
L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

4 L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea

La presente sezione del Rapporto riporta i dati relativi all'attività svolta dalle cinque Commissioni permanenti, dalla Commissione contro la 'ndrangheta, dalla Commissione speciale di vigilanza, nonché, dall'Assemblea e dalla Conferenza dei Capigruppo e comprende informazioni di carattere quali-quantitativo, riferite sia alla mole di lavoro sia alla tipologia dei provvedimenti approvati.

Anche per l'anno 2019, dunque, si rendono disponibili le informazioni relative al numero delle sedute, dei provvedimenti approvati e delle audizioni.

Queste ultime possono definirsi quali spazi istituzionali finalizzati a realizzare una migliore e più consapevole legiferazione sulle materie trattate durante le sedute di Commissione.

Le audizioni, infatti, si confermano come lo strumento attraverso cui le Commissioni assicurano uno spazio interrelazionale, di confronto e di ascolto delle istanze delle svariate categorie di soggetti, esterni all'amministrazione regionale (es. associazioni, enti, sindacati, ordini professionali), interessati alla produzione normativa, direttamente o per conto di coloro che rappresentano.

Esse, inoltre, si differenziano dall'attività conoscitiva interna, la quale si sostanzia in uno spazio di contatto, confronto e discussione tra le strutture e i soggetti interni all'apparato burocratico e istituzionale della Regione, su proposte ad alto contenuto tecnico, di rilevanza politica o di forte impatto sociale; tale attività risulta intimamente e finalisticamente connessa alle predette audizioni, nonché, più in generale, a una produzione legislativa e provvedimentale più consapevole.

Tuttavia, per il carattere prevalentemente informale dell'attività conoscitiva interna, essa non può essere compiutamente rilevata e, dunque, misurata ai nostri fini.

4.1 Le Commissioni

L'articolo 28 dello Statuto prevede l'istituzione, all'interno del Consiglio regionale, di Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia, e demanda al Regolamento interno il compito di stabilirne il numero, la composizione e le modalità di funzionamento.

All'interno di ciascuna delle Commissioni permanenti la presenza dei gruppi consiliari è assicurata secondo il criterio della designazione proporzionale tra

maggioranza e minoranza e, comunque, garantendo la rappresentanza di ciascun gruppo.

Quanto al ruolo svolto dalle Commissioni nell'ambito dell'*iter* legislativo, si rammenta che, ai sensi della disciplina contenuta nel Capo XII del Regolamento interno, il Presidente del Consiglio regionale, che riceve tutte le proposte di legge presentate, le assegna tempestivamente alla Commissione permanente competente per materia, affinché la stessa assuma le opportune determinazioni in merito, entro i termini indicati nell'articolo 67 (45 giorni per le proposte di legge e di regolamento e 30 giorni per le proposte di provvedimento amministrativo e per i pareri alla Giunta regionale, prorogabili una sola volta).

Con deliberazione consiliare n. 63 del 10 novembre 2015, il novellato articolo 28 del Regolamento interno, prevede, a decorrere dall'anno 2015, cinque Commissioni permanenti, così denominate:

I. Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale;

II. Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;

III. Sanità, attività sociali, culturali e formative;

IV. Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente;

V. Riforme.

Il Regolamento interno, inoltre, ha istituito:

- con l'articolo 33, la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria (in attuazione della L.R. 50/2002), poi ridenominata, ex L.R. n. 6/2011, Commissione contro la 'ndrangheta e, successivamente, con L.R. 20/2019, Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa;
- con l'articolo 34, per come sostituito dalla deliberazione consiliare n. 256 del 26 novembre 2012, la Commissione speciale di vigilanza.

Quest'ultima, tra l'altro, esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di provvedimenti normativi e amministrativi riguardanti la programmazione e verifica l'efficacia della legislazione regionale nella medesima materia, suggerendo possibili modifiche e iniziative migliorative.

4.2 L'attività delle Commissioni permanenti

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati riepilogativi delle principali attività svolte dalle cinque Commissioni permanenti nel corso dell'anno 2019.

Di essi viene effettuata una breve analisi e, ove possibile, un confronto con quelli relativi all'anno precedente.

Tra i dati di maggior rilievo, spiccano quelli relativi alle audizioni.

Con particolare riferimento a quelle dei soggetti esterni all'amministrazione regionale, si evidenzia che il dato numerico riportato tiene conto dei singoli centri di interesse e non dei singoli soggetti che, per conto degli stessi, sono intervenuti.

Pertanto, è necessario precisare che la convocazione e la relativa audizione di una associazione di categoria è stata conteggiata quale intervento unico, anche nell'ipotesi in cui per la stessa siano intervenuti più soggetti.

Con riferimento, poi, agli aspetti prettamente organizzativi delle sedute, le audizioni possono riferirsi anche alla trattazione di problematiche generali, sulle quali la Commissione competente intende acquisire informazioni dirette e qualificate sia attraverso detto strumento, sia attraverso quello dell'attività conoscitiva interna.

Le audizioni, quindi, non sono necessariamente e sistematicamente legate a una singola proposta o a uno specifico disegno di legge; infatti, può accadere che, soprattutto in relazione a temi di grande interesse politico e/o sociale, in seno a ciascuna delle Commissioni, si riscontri un elevato livello di approfondimento.

Non è raro, cioè, che a singoli provvedimenti, sia normativi che amministrativi, siano dedicate numerose sedute, alcune delle quali prevedono audizioni, talvolta anche in via esclusiva, con il dichiarato intento di approfondire le tematiche trattate e di operare una ponderata valutazione degli interessi in gioco.

Per quanto riguarda i pareri, nel numero riportato sono compresi sia quelli resi su proposte di legge assegnate alla Commissione per il merito, sia quelli eventualmente richiesti per specifica competenza (come, ad esempio, il parere finanziario che deve essere obbligatoriamente rilasciato dalla Seconda Commissione sulla totalità delle proposte di legge e di provvedimento amministrativo), sia, in ultimo, quelli previsti da norme di legge o richiesti da altri soggetti istituzionali. A ogni buon conto, i dati di seguito riportati hanno natura meramente informativa. La loro analisi prescinde da qualsivoglia intento di controllo, verifica o valutazione dell'organizzazione, della frequenza, della durata o, addirittura, della qualità dell'attività delle Commissioni consiliari.

4.2.1 L'attività della Prima Commissione

Tab. 32 – Dati relativi alla Prima Commissione – Anno 2019

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
13	30.15	-	-	3	34	4

Dalla tabella 32 e dal confronto dei dati relativi all'anno precedente risulta che la Prima Commissione ha mantenuto costante la propria attività audendo, tuttavia, un numero maggiore di soggetti e diminuendo il numero dei provvedimenti licenziati rispetto all'anno precedente.

Si rammenta, infatti, che nel 2018 la Prima Commissione aveva tenuto lo stesso numero di sedute, ossia 13, per un totale di 24,88 ore di attività, durante la quale erano stati auditi 23 soggetti ed erano stati licenziati 9 provvedimenti.

Durante l'anno 2019, invece, sono stati auditi 34 soggetti.

Inoltre, anche per l'anno 2019 la Prima Commissione ha rivolto la sua attenzione a questioni politico istituzionali, sociali e culturali di un certo rilievo.

Sono state approvate:

- la p.D.L. n. 473 recante: "Modifiche alla legge regionale n.24/2013 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo Aree Industriali".

L'intervento legislativo risponde all'esigenza di apprestare un quadro normativo in merito alla disciplina della crisi del Consorzio regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP) che tuteli tanto l'interesse dei creditori quanto quello dei consorziati.

La suddetta proposta è divenuta legge regionale n. 47/2019. Il Governo ha sollevato la questione di legittimità dinanzi la Corte costituzionale.

la p.D.L. n. 340 recante "Modifiche dei confini territoriali dei Comuni di Reggio Calabria e Roccaforte del Greco della Città Metropolitana di Reggio Calabria", divenuta legge regionale n.60/2019.

4.2.2 L'attività della Seconda Commissione

Tab. 33- Dati relativi alla Seconda Commissione – Anno 2019

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
19	26,10	19	22	7	21	17

La Seconda Commissione, nell'anno 2019, ha incrementato il numero delle sedute (19 del 2019, contro le 13 del 2018) e di conseguenza è aumentato anche quello delle ore di attività (26,10 del 2018 contro le 25,24 del 2018). Tuttavia

l'operatività si è mantenuta costante all'anno precedente relativamente ai parei resi su atti della Giunta regionale, su Pdl e Ppa.

Risulta, invece, aumentato il numero dei soggetti auditi (21 nel 2019 rispetto ai 10 del 2018). Ciò è dovuto anche al fatto che ci sono state alcune sedute della Commissione interamente dedicate all'audizione di soggetti, su questioni particolari, come ad esempio, la situazione economica del CORAP e la modifica della L.R.24/1.

E, ancora, deve sottolinearsi come delle 62 leggi regionali approvate nel 2019, 17 di queste siano state assegnate, per il merito, alla predetta Commissione. Si tratta, soprattutto, di leggi in materia di "bilancio" (12), in particolare, di leggi di riconoscimento di debiti fuori bilancio (nn.,32,33,10,9,23,39,40,49 del 2019), della legge di autorizzazione anticipata di liquidità (L.R. 28/2019), della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2020/21(L.R. 54/2019), della legge di approvazione del Rendiconto generale (L.R.50/2019), dell'assestamento (L.R.51/2019). Le altre leggi approvate rientrano, poi, nella materia "Sviluppo economico e attività produttive" (leggi regionali nn. 43 e 28 del 2019).

In ultimo, si rammenta che la Seconda Commissione è, comunque, sempre chiamata a esprimere il parere finanziario su tutte le proposte di legge analizzate e discusse nel merito dalle altre Commissioni, a prescindere dal fatto che comportino o meno oneri per il bilancio regionale.

4.2.3 L'attività della Terza Commissione

Tab. 34 - Dati relativi alla Terza Commissione – Anno 2019

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
12	29,09	2	-	2	54	11

La Terza Commissione, nell'anno 2019, registra una diminuzione sia delle ore di attività espletata (29,09 ore nel 2019, contro le 37,33 nell'anno passato) che delle sedute svolte (12 contro le 16 dell'anno 2018), nonché dei provvedimenti licenziati (11 nel 2019, 16 nel 2018). Diminuisce anche, seppur lievemente, il numero dei soggetti auditi, che arriva, nell'anno in esame, a 54 unità, contro i 61 del 2018. Le audizioni hanno riguardato prevalentemente la situazione sanitaria calabrese, il riassetto del servizio sanitario della Regione.

Indiscusso e rilevante l'interesse sociale delle proposte di legge trattate nel merito dalla Terza Commissione, che disciplina ambiti che riguardano molto da vicino la vita della collettività.

Tra le proposte di legge prese in esame dalla predetta Commissione, possono citarsi, in via meramente esemplificativa, le seguenti:

- la p.l. n. 439/X, recante "Disposizione in materia funeraria e polizia mortuaria". La suddetta proposta è diretta a colmare un vuoto normativo sulla disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria anche alla luce dell'evoluzione normativa a livello nazionale. Essa è divenuta legge regionale n. 48/2019;

la p.l. n. 394/X, recante:" Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14/1984- Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" è finalizzata a consentire all'Amministrazione regionale di concedere alle cinque sedi calabresi dell'Associazione nazionali mutilati e invalidi civili e del lavoro dei contributi finanziari, previa presentazione di un programma da realizzare per il perseguimento dei fini istituzionali. La suddetta proposta è divenuta legge n. 26/2019;

- la p.l. n. 411/X, recante: "Norme per la tutela e valorizzazione dell'invecchiamento attivo" è diretta a garantire gli anziani a favorirne la partecipazione alla vita di comunità.

4.2.4 L'attività della Quarta Commissione

Tab. 35 - Dati relativi alla Quarta Commissione – Anno 2019

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
9	16,51	3	-	4	31	11

L'attività della Quarta Commissione, nell'anno 2019, nonostante sia stata leggermente inferiore nel numero di sedute (9 contro le 12 dell'anno precedente) ha avuto un leggero incremento sia nel numero dei provvedimenti licenziati che dei pareri resi.

Sono stati auditi 31 soggetti su varie problematiche rientranti nella competenza della Commissione, come ad esempio in materia di normativa urbanistica, gestione dei rifiuti e situazioni di natura ambientale esistenti in determinati comuni calabresi.

La Quarta Commissione, nell'anno 2019 ha rivolto l'attenzione su proposte di legge aventi come oggetto la manutenzione in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale, gestione dei rifiuti, normativa urbanistica calabrese e trasporto pubblico locale.

Si segnalano, in particolare, le seguenti proposte di legge:

- p.l. n. 463/X recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 8/95: norme per la regolarizzazione occupazionale di edilizia residenziale pubblica ", finalizzata a posticipare i termini per la presentazione da parte delle famiglie calabresi della

presentazione di istanza per la regolarizzazione dei rapporti locativi. La suddetta proposta è divenuta legge regionale n.59/2019;

- p.l. n. 452/X recante "Modifica alla L.R. n. 41/2011 e n. 47/2018", finalizzata a posticipare i termini di completamento dei lavori già avviati, in materia di edilizia sociale. Essa è divenuta legge regionale n. 38/2019;

- p.l. n. 423/X Interpretazione autentica art 23 comma 1 lett. d) L.R.n.24/2013 avente ad oggetto il riordino di enti, aziende regionali, in particolare prevede l' accorpamento degli enti di gestione dei Parchi marini regionali. La proposta è divenuta legge regionale n. 44/2019.

4.2.5 L'attività della Quinta Commissione

Tab. 36 - Dati relativi alla Quinta Commissione – Anno 2019

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
3	45 minuti	2	-	-	-	1

La Quinta Commissione si è insediata in data 10 maggio 2016.

Nel 2019 essa si è riunita in numero inferiore rispetto all'anno precedente ed ha svolto solo 45 minuti di attività rispetto alle 2 ore e 24 minuti dell'anno precedente.

È stata approvata una sola proposta di legge di modifica statutaria n.5/X recante: "Integrazione alla legge regionale 19 ottobre 2004 n.25 (Statuto della Regione Calabria)" finalizzata a estendere il diritto di elettorato ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Calabria.

4.3 L'attività della Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa e della Commissione speciale di vigilanza

Tab. 37 - Dati relativi alla Commissione contro la 'ndrangheta – Anno 2019

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Soggetti auditi
6	9,35	2	18

La Commissione contro la "ndrangheta", nel 2019, pur avendo effettuato un numero di ore leggermente inferire all'anno precedente, ha svolto delle attività di rilievo.

Sono stati auditi 34 soggetti, contro i 15 dell'anno precedente, sulle varie tematiche di competenza della Commissione, in particolare sulla gestione finanziaria

amministrativa del CORAP Calabria, sullo scioglimento della Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e sul fenomeno degli ecoreati.

Inoltre, sono stati resi due pareri in merito alle proposte di legge:

n. 377/X recante" Interventi regionali a sostegno di giornalisti professionisti e pubblicisti vittime di intimidazione ";

n. 409/X recante" Disposizioni in materia di prevenzione e lotta al fenomeno della criminalità organizzata, dell'usura e dell'estorsione".

Infine, la Commissione ha approvato due proposte di provvedimento amministrativo aventi ad oggetto proposte di legge al Parlamento:

- La ppa n. 249/X: "Proposta di legge al Parlamento recante" Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali- Affidamento diretto di lavori pubblici fino ad € 150.000-Modifica al D.Lgs 50/16.
- La ppa n. 249/X: "Proposta di legge al Parlamento recante" Interventi per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore dei minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli (Liberi di scegliere).

Tab. 38 - Dati relativi alla Commissione speciale di vigilanza – Anno 2019

Sedute	Ore di attività	Pareri su PPA	Soggetti auditi
7	10,23	6	20

La Commissione Speciale di Vigilanza, nel 2019 si è riunita 7 volte, lo stesso numero di sedute dell'anno precedente, dedicando gran parte dell'attività alle audizioni di 20 persone in ordine a svariate questioni e problematiche di rilevante interesse.

Sempre nel corso dell'anno 2019, la Commissione ha, inoltre, approvato le seguenti sei relazioni:

- sul rendiconto della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2018;
- sull'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria 2020-2021;
- sul bilancio di previsione del Consiglio regionale esercizio 2020-2022 e approvazione del piano degli indicatori di bilancio;
- sull'adozione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili della Regione Calabria, esercizio finanziario 2018;
- sul rendiconto esercizio finanziario 2018 e sulla gestione del Consiglio regionale;
- sulla Deliberazione della Corte dei Conti, sez. controllo avente ad oggetto: " copertura finanziaria leggi approvate nel 2018".

4.4 L'attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo

Tab. 39 - Attività dell'Assemblea – Anno 2019

Indicatori di attività			
Delibere approvate a contenuto legislativo	Atti non legislativi	Sedute	Ore di attività
62	36	19	56,18

La produzione legislativa calabrese, nel 2019, ha registrato un incremento rispetto all'anno precedente (62 leggi nel 2019, 54 nel 2018), nonostante un numero di ore di attività inferiore all'anno precedente (56,18 nel 2019 e 61,04 nel 2018), registrando 19 sedute, 62 leggi e 36 atti non legislativi.

In ultimo, la Conferenza dei Capigruppo, sede nell'ambito della quale, a norma di regolamento interno, viene elaborato e approvato il calendario dei lavori del Consiglio regionale, nel corso del 2019 si è riunita 20 volte, per un totale di 16 ore e 45 minuti di effettiva attività, con un aumento, rispetto all'anno precedente, sia delle sedute che delle ore complessive di attività.

PARTE QUINTA
I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

5 La funzione di controllo

Nella presente quinta parte è esaminata la funzione di controllo esercitata dal Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni) previsti dal Regolamento interno.

5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni)

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'articolo 24 dello Statuto, ogni consigliere può avvalersi di strumenti di sindacato ispettivo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.1.1 Le interrogazioni

L'interrogazione è l'atto ispettivo a cui ciascun consigliere può ricorrere per rivolgere un quesito alla Giunta regionale, al fine di ottenere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni che ne investano la competenza.

L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata.

Le modalità di presentazione e di relativa risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del Regolamento interno.

Nell'anno 2019, sono state presentate 101 interrogazioni, di cui 95 a risposta scritta (un'interrogazione ritirata dal proponente, una di rinuncia da parte del proponente e infine una decaduta), 6 a risposta immediata e nessuna a risposta orale.

Dal raffronto con il dato rilevato dal precedente Rapporto, che indicava in 89 le interrogazioni complessivamente presentate nell'anno 2018, si evidenzia un lieve aumento dell'utilizzo di tale strumento di celere e democratico confronto.

Invece si riscontra, in riferimento al "*question time*", ossia all'interrogazione a risposta immediata, uguale rispetto all'anno precedente.

Le tabelle che seguono riportano graficamente quanto sopra detto.

Tab. 40 - Interrogazioni

INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
101	62	39

Tab. 41 – Interrogazioni a risposta scritta

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	**HANNO AVUTO RISPOSTA**	**IN ATTESA DI RISPOSTA**
95	59	**36**

** tra le 95 interrogazioni a risposta scritta sono comprese un'interrogazione di rinuncia da parte del proponente, una decaduta e una ritirata.*

Tab. 42 – Interrogazioni a risposta immediata

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
6	2	**4**

**Un'interrogazione a risposta immediata dichiarata decaduta*

Nelle successive tabelle, i dati sopra indicati, sono stati distinti per iniziativa e per macrosettore.

Tab. 43 – Interrogazioni distinte per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di minoranza	33
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di maggioranza	65
Interrogazioni presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	/
Interrogazioni presentate da un intero gruppo	/
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	/
Interrogazioni presentate da intera maggioranza	/
Interrogazioni presentate da maggioranza e minoranza	2
TOTALE	**101**

La lettura dei dati riportati nella tabella n. 42 evidenzia la nettissima prevalenza di interrogazioni presentate da un solo consigliere (98 casi).

Tab. 44 – Interrogazioni distinte per macrosettore

MACROSETTORE	Numero
Ordinamento istituzionale	12
Sviluppo economico e attività produttive	14
Territorio, ambiente e infrastrutture	25
Servizi alla persona e alla comunità	41
Finanza regionale	7
Multisettore	2
TOTALE	**101**

Grafico 16- Interrogazioni per macrosettore

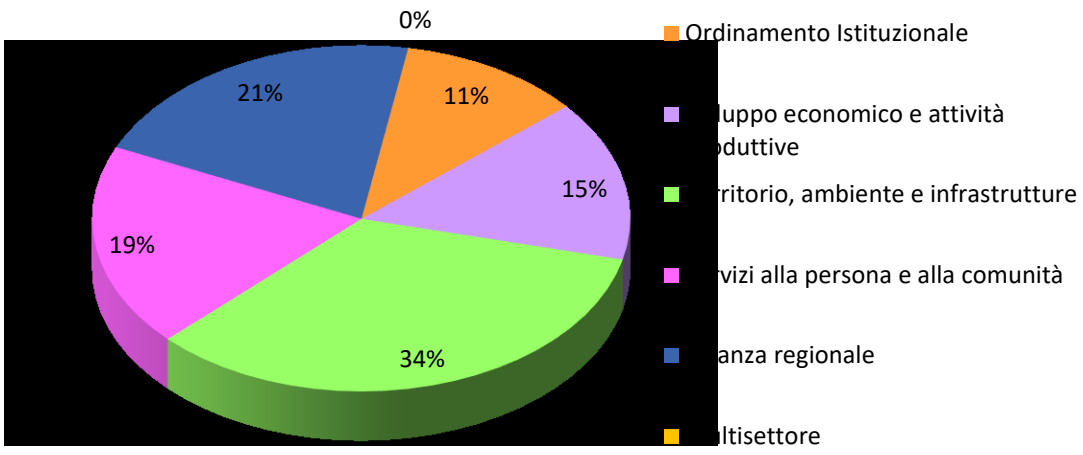

Dalla tabella n. 43 e dal grafico 18 risulta che i macrosettori maggiormente interessati dall'attività di sindacato ispettivo sono "*Servizi alla persona e alla comunità*" con **41** interrogazioni, (pari al 57%) e "*Territorio, ambiente e infrastrutture*" con **25** interrogazioni (pari al 26%).

La maggior parte delle interrogazioni ha quindi trattato questioni inerenti a sistema sanitario regionale, servizi sociali e assistenza.

Da evidenziare che nel corso dell'anno di riferimento, sono decadute 2 interrogazioni, 1 è stata ritirata ed una rinuncia da parte del proponente.

5.1.2 Le interpellanze

Anche l'interpellanza, disciplinata dall'articolo 120 del Regolamento interno, è un atto ispettivo a cui ciascun consigliere regionale ha il potere di ricorrere per consultare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta e per riscontrare la coerenza degli stessi con l'indirizzo politico e il programma di governo.

Nell'anno 2019 sono state presentate 28 interpellanze.

Dal confronto dei dati relativi agli strumenti di sindacato ispettivo consiliare nei confronti dell'esecutivo, risulta confermato, come detto, che l'interrogazione è quello più utilizzato.

Tab. 45 – Interpellanze

INTERPELLANZE PRESENTATE	INTERPELLANZE DISCUSSE
28	1

Si evidenzia che alcune interpellanze presentate nel 2018 sono state poi di scusse nelle sedute del consiglio regionale nell'anno 2019 e precisamente 13.

5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)

Per l'esercizio del proprio mandato, il consigliere regionale può utilizzare, in ossequio al più volte citato articolo 24 dello Statuto, anche strumenti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno), secondo le forme e le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.2.1 Le mozioni

La mozione è lo strumento di prerogativa dei consiglieri, con cui gli stessi concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione.

Ciascun consigliere, infatti, può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina della mozione è espressamente prevista dall'articolo 119 del Regolamento interno del Consiglio, che ne specifica modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Nel corso dell'anno 2019, come risulta dalla tabella n. 45, sono state presentate 29 mozioni, di cui 8 sono state discusse e approvate.

Tab. 46 – Mozioni

MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE E APPROVATE	RITIRATE
29	8	–

Tab. 47 – Mozioni distinte per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	14
Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza	2
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	3
Mozioni presentate da stesso gruppo di minoranza	1
Mozioni presentate da stesso gruppo di maggioranza	–
Mozioni presentate da iniziativa mista	7
Mozioni presentate da intero gruppo	1
TOTALE	**29**

Grafico 17 – Mozioni per iniziativa

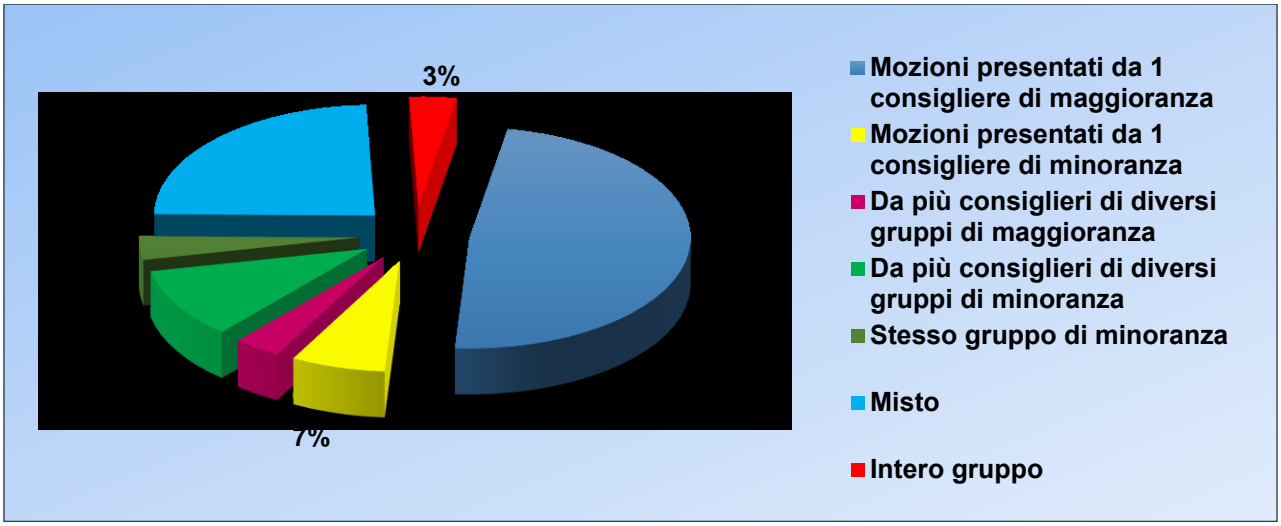

Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva una netta distribuzione degli atti presentati dalla maggioranza (%) rispetto a quelli presentati dalla minoranza (%).

Va sottolineata, inoltre, la adeguata presenza dell'iniziativa mista (iniziativa, cioè, congiunta tra maggioranza e minoranza) e, di contro, la poca quasi nulla di iniziativa fra gruppi sia di maggioranza che di minoranza.

La tabella n. 47, che segue, offre un'analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 48 – Mozioni distinte per macrosettore

MACROSETTORE	N.ro
Ordinamento istituzionale	6
Sviluppo economico e attività produttive	5
Territorio, ambiente e infrastrutture	6
Servizi alla persona e alla comunità	11
Finanza regionale	1
Multisettore	/
TOTALE	**29**

Grafico 18 – Percentuale per macrosettore

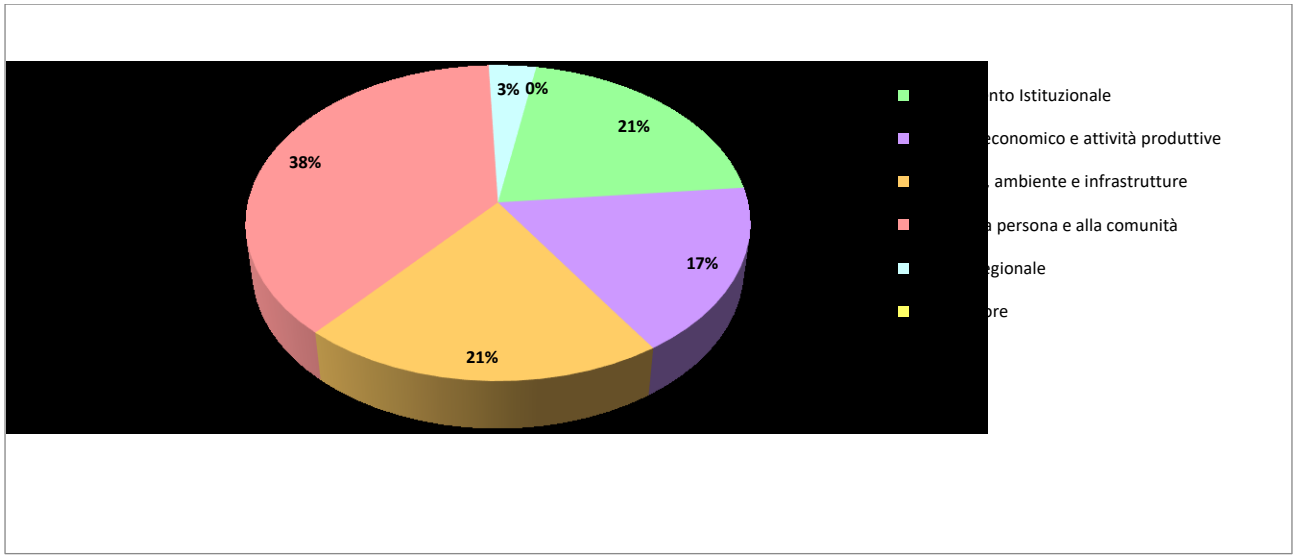

Tra le mozioni presentate nel corso dell'anno 2019, 11 (pari al 34%) hanno interessato il "macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità"

5.2.2 Gli ordini del giorno

L'ordine del giorno è uno strumento d'indirizzo e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'oggetto della discussione assembleare.

L'articolo 91 del Regolamento interno prevede che prima, durante o subito dopo la discussione generale possano essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni della proposta di legge. La durata massima dell'intervento del proponente, volto a illustrare l'ordine del giorno, è di 10 minuti. Esso è votato, di norma, prima del passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge.

Si evidenzia che, nell'anno di riferimento, tutti i 12 ordini del giorno presentati sono stati discussi e approvati.

Tab. 49 – Ordini del giorno

O.D.G. ANNUNZIATI	DISCUSSI E APPROVATI	SOLO DISCUSSI
12	12	/

La successiva tabella offre una visione completa degli ordini del giorno distribuiti per iniziativa.

Tab. 50 – Ordini del giorno distinti per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	N.ro
O.d.g. presentati da 1 consigliere di maggioranza	/
O.d.g. presentati da 1 consigliere di minoranza	5

O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	1
O.d.g. presentati da stesso gruppo minoranza	-
O.d.g. presentati da iniziativa mista	5
O.d.g. presentati dallo stesso gruppo	/
TOTALE	**12**

Grafico 19 – livelli percentuali di aggregazione

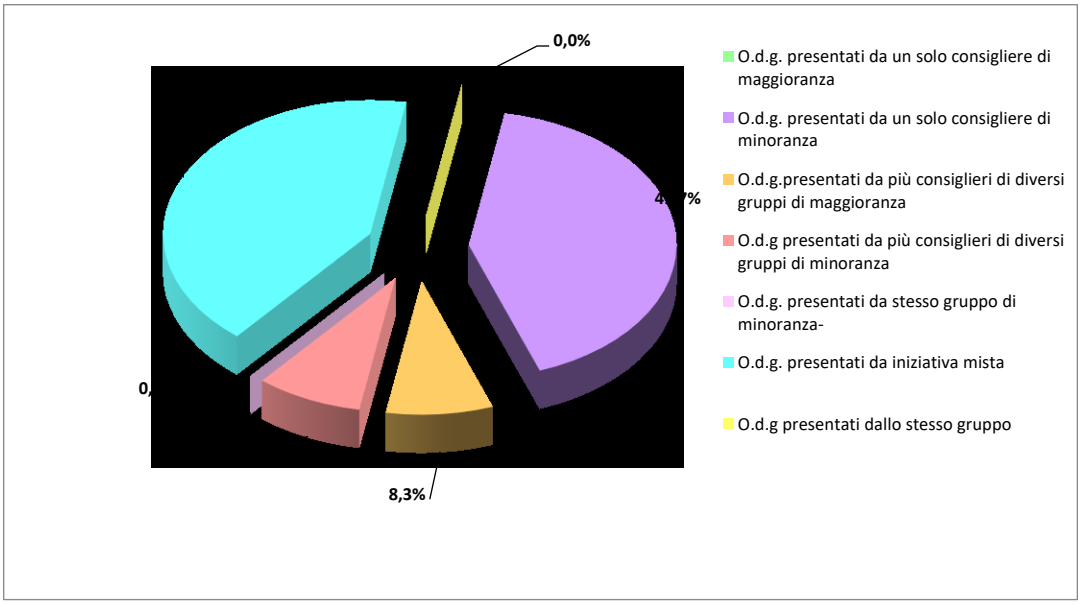

La tabella n. 50 offre un'analisi dei dati distinti per macrosettore.

Tab. 51 – Ordini del giorno distinti per macrosettore

MACROSETTORE	N.ro
Ordinamento istituzionale	/
Sviluppo economico e attività produttive	1
Territorio, ambiente e infrastrutture	4
Servizi alla persona e alla comunità	7
Finanza regionale	/
Multisettore	/
TOTALE	**12**

Anche nel caso degli ordini del giorno, si conferma il dato secondo cui il macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità" è quello maggiormente interessato con 7 ordini del giorno (pari al 50%).

5.3 I rapporti Giunta-Consiglio. Adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali

Nel precedente Rapporto era stata condotta un'analisi delle leggi approvate nel 2018, finalizzata a rilevare specificamente le singole disposizioni che

demandavano, ad una fase successiva, l'effettiva attuazione delle stesse, attraverso l'adozione di atti di competenza, per lo più, della Giunta.

Tale analisi è stata operata anche nei confronti delle 62 leggi approvate nel corso del 2019. L'analisi ha evidenziato che le leggi approvate contengono numerosi rinvii ad atti successivi, di competenza della Giunta.

In particolare è prevista l'adozione di regolamenti d'attuazione, piani e programmi, linee guida e misure varie.

Nelle successive tabelle, attraverso l'esame specifico di ciascun tipo di atto, si dà contezza di quanto sopra.

a) Attività regolamentare

Sono solo due disposizioni di legge a rimandare a successivi regolamenti, affidando spesso alla Giunta un termine per l'adozione.

Nel corso del 2019 questa attività è sempre svolta del tutto autonomamente dall'organo esecutivo. Infatti in nessuno dei due casi il regolamento può essere adottato solo dopo aver richiesto il parere della Commissione consiliare competente, eliminando dunque in capo al Consiglio il controllo sul contenuto della normativa regolamentare. Nessun regolamento è stato effettivamente adottato.

Nella successiva tabella riepilogativa si dà contezza delle disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti, del termine per l'adozione del regolamento, della mancata previsione della richiesta di un parere alla Commissione e dell'eventuale effettiva adozione.

Tab. 52 - Disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.R. n.4/2019	Art. 7, c.1, lett.a)	SI	NO	NO
L.R. n.48/2019	Art. 17, c.2	NO	NO	NO

b) Attività di programmazione e pianificazione

Come negli anni precedenti, la legislazione 2019 caratterizza l'attività amministrativa della Regione come attività programmata e pianificata.

Anche se in generale, per questo tipo di attività, non vi è una competenza esclusiva della Giunta, con riferimento alle leggi regionali approvate nel corso dell'anno 2019, analogamente a quanto rilevato nel precedente Rapporto, in nessun caso il Consiglio svolge non soltanto un ruolo di controllo ma anche di protagonista nell'adozione di detti strumenti. Si prescinde quasi sempre, ad eccezione di un solo caso, dal parere della Commissione consiliare competente.

Si evidenzia, tuttavia, che i "programmi di recupero" disciplinati dall'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2019, n. 22 (Autorecupero del patrimonio

immobiliare pubblico), costituiscono una facoltà per la Regione. In particolare, anche le province, la Città metropolitana di Reggio Calabria, i comuni, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici possono adottare programmi di recupero di immobili di loro proprietà, ubicati nel territorio della Regione Calabria, inutilizzati o in avanzato stato di degrado, al fine di assegnarli, per l'esecuzione di interventi di recupero, a organizzazioni di autorecupero e concedere in locazione, ai soci di dette organizzazioni, le unità immobiliari risultanti dagli interventi medesimi.

Invece, con particolare riferimento alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali), che prevede tre disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi (il programma di liquidazione del CORAP, il Piano industriale triennale e il piano economico finanziario della nuova Agenzia), si sottolinea che il Governo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020, ha deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in oggetto dinanzi alla Corte Costituzionale.

Anche la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 61 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria), che prevede che la Giunta regionale approvi con atto deliberativo, le singole attività di cui all'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali) che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale, è stata impugnata dal Governo, con delibera del C.d.M. del 6 febbraio 2020.

Tab. 53 – Disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
L.R. n.21/2019	Art. 6	NO	NO	NO
L.R. n.22/2019	Art. 2, c. 1	NO	NO	NO
L.R. n.35/2019	Art. 5, c.1	NO	NO	NO
L.R. 47/2019	Art.1, c.12 Art. 2, c.1 Art. 2, c.4	NO NO NO	NO SI NO	NO NO NO
L.R. n.61/2019	Art. 1	NO	NO	NO

c) Attività di determinazione di linee guida e misure

Oltre che a regolamenti, piani e programmi, le leggi rinviano all'adozione di linee guida e misure, senza il coinvolgimento delle Commissioni consiliari. Per questi adempimenti infatti, analogamente a quanto rilevato nel precedente Rapporto, data la natura tipicamente tecnica degli atti da adottare, in nessun caso è prevista la richiesta di parere alla Commissione consiliare competente. Si segnala, comunque, che la legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), all'articolo 3, prevede che la Giunta regionale concorre a definire, entro 60 giorni, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze: a) i requisiti delle autorimesse; b) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri; c) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri certificate, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica; d) le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il dato sulla previsione di un termine per l'adempimento e sulla mancata previsione della richiesta di parere alle Commissioni consiliari.

Tab. 54 – Disposizioni che rinviano all'adozione di linee guida e misure

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione
L.R. 4/2019	Art. 7, c.1, lett. b)	SI	NO
L.R. 15/2019	Art. 2, c. 2 e c.3	SI	NO
L.R. 21/2019	Art. 4, c.1	NO	NO
L.R. 48/2019	Art. 3, comma 2 Art. 17, c.1	SI SI	NO NO

d) Ulteriori adempimenti

Nell'ambito dei rapporti Giunta - Consiglio si segnalano ulteriori adempimenti volti ad assicurare un controllo o comunque una cooperazione fra i due organi.

È prevista, infatti, la trasmissione di relazioni al Consiglio, oppure di rapporti o informative, volta a consentire un monitoraggio sull'attuazione delle norme approvate dallo stesso e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi. La trasmissione può riguardare anche atti amministrativi. Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il contenuto sintetico dell'adempimento relativo alla norma richiamata.

Tab. 55 - Adempimenti

Estremi legge	Articoli e commi	Adempimento
L.R. 3/19	Art. 7 bis	Introduce la partecipazione dei dirigenti ai lavori degli organismi legislativi del Consiglio regionale. In particolare, i dirigenti regionali, quando convocati, hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle

		commissioni consiliari, al fine di offrire supporto agli organismi consiliari nella trattazione dei provvedimenti, esprimendo, anche contestualmente allo svolgimento dei lavori, eventuali pareri tecnici recanti le indicazioni idonee a superare le eventuali criticità in essi ravvisate, al fine di consentire alle commissioni di determinarsi nel merito. L'effettiva e puntuale partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari del dirigente regionale, regolarmente convocato con tre giorni di anticipo, è oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione. Saranno le segreterie delle commissioni a comunicare la partecipazione dei dirigenti convocati all'organismo regionale indipendente di valutazione. La mancata partecipazione, in assenza di giustificazione, anche a una sola seduta di commissione, comporta l'inserimento della segnalazione nel fascicolo personale.
L.R. 20/19	Art. 4	La legge, nel modificare la denominazione e le competenze della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa di cui alla L.R. 50/2002, prevede, in particolare, che la Commissione, in ambito regionale ed extraregionale, in collegamento con la Commissione parlamentare antimafia e con le altre commissioni regionali competenti per materia, svolga attività di monitoraggio e studio delle azioni di matrice 'ndranghetista, specialmente di quelle connesse alla gestione dei rifiuti e al coinvolgimento delle cosiddette ecomafie e agromafie.
L.R. 41/19	Art. 5	Prevede che il Consiglio regionale, previo avviso pubblico, nomini il Garante regionale per i diritti delle comunità romanì calabresi, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, in base alla valutazione della professionalità rilevata dai curricula e criteri oggettivi che stabiliscono, a parità di punteggio, il rispetto della parità di genere e la più giovane età. Il Garante svolge il ruolo di garanzia dei diritti fondamentali della comunità romanì, nonché di mediazione rispetto alle segnalazioni dell'Osservatorio territoriale partecipativo delle comunità romanì (OTP), organo di studio, di ricerca e promozione formativa e sociale, avente natura tecnico-scientifica, istituito dalla Regione e i cui componenti sono nominati dal dipartimento regionale competente. Entro il 30 giugno di ogni anno il Garante presenta al Consiglio regionale della Calabria una relazione annuale sull'attività svolta dall'OTP nell'anno precedente, indicando la natura degli interventi, gli esiti degli stessi e le proposte per migliorare il processo di interazione e integrazione culturale delle comunità romanì, nonché i diritti fondamentali. La relazione annuale è altresì trasmessa ai consigli comunali calabresi.

PARTE SESTA
IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

6 Premessa

La presente sezione illustra il contenzioso costituzionale relativo alle leggi approvate dal Consiglio regionale della Calabria nel 2019.

Nell'anno di riferimento sono state adottate 62 leggi regionali, delle quali, 11 sono state impugnate, con ricorso in via principale, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per una percentuale pari al 17,74 per cento del totale.

Nei ricorsi promossi dal Governo, la Regione Calabria ha ritenuto di non doversi costituire nei giudizi avverso le leggi regionali n. 48/2019 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria) e n. 62/2019 (Modifiche alla legge regionale n. 21/2010).

Invece, la L.R. n. 47/2019 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'agenzia regionale sviluppo aree industriali), è stata oggetto di duplice impugnativa in sede di sindacato di costituzionalità, sia nel giudizio promosso in via principale dal Governo, sia con richiesta di sindacato in via incidentale, sollevata da parte ricorrente nel ricorso proposto dinanzi al TAR della Calabria e tuttora al vaglio dello stesso Giudice. Entrambi i giudizi sono in itinere.

6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria.

ESTREMI LEGGE	TITOLO	RICORRENTE	DELIBERA CDM	ESITO
n. 6 del 11 marzo 2019	**Integrazione delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione**	**Presidenza del Consiglio dei Ministri**	**8 maggio 2019**	**Pendente**
n. 14 del 31 maggio 2019	**Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005).**	**Presidenza del Consiglio dei Ministri**	**19 luglio 2019**	**Pendente**
n. 16 del 31 maggio 2019	**Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11**	**Presidenza del Consiglio dei Ministri**	**31 luglio 2019**	**Pendente**

n. 30 del 25 giugno 2019	Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015	Presidenza del Consiglio dei Ministri	6 agosto 2019	Pendente
n. 34 del 4 ottobre 2019	Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale	Presidenza del Consiglio dei Ministri	21 novembre 2019	Pendente
n. 46 del 25 novembre 2019	Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17	Presidenza del Consiglio dei Ministri	17 gennaio 2020	Pendente
n. 47 del 25 novembre 2019	Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali	Presidenza del Consiglio dei Ministri	17 gennaio 2020	Pendente
n. 48 del 29 novembre 2019	Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria	Presidenza del Consiglio dei Ministri	23 gennaio 2020	Pendente
n. 56 del 16 dicembre 2019	Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria.)	Presidenza del Consiglio dei Ministri	6 febbraio 2020	Pendente
n. 61 del 16 dicembre 2019	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)	Presidenza del Consiglio dei Ministri	6 febbraio 2020	Pendente
n. 62 del 16 dicembre 2019	Modifiche alla legge regionale n. 21/2010	Presidenza del Consiglio dei Ministri	6 febbraio 2020	Pendente

6.2 Analisi dei ricorsi promossi dal Governo in via principale

Si fornisce, di seguito, una sintetica descrizione dei ricorsi promossi, in via principale, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di 11 delle 62 leggi regionali approvate nell'anno 2019 dal Consiglio regionale della Calabria.

I giudizi sono, allo stato, pendenti innanzi alla Corte Costituzionale.

6.2.1 Legge regionale n. 6 del 11 marzo 2019

(Integrazione delle aziende ospedaliere della città capoluogo della regione).
Pubblicata sul BURC n.34 del 13-3-2019.
Settore: Politiche socio sanitarie e culturali.
Delibera del C.d.M. del 8-5-2019.

La legge, nel disporre l'integrazione dell'Azienda ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro con l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini" e nel subordinare a protocollo di intesa tale integrazione, presenta, ad avviso del ricorrente, diversi profili di illegittimità costituzionale. Tale integrazione appare generica e poco chiara in quanto omette di precisare la natura giuridica del nuovo soggetto e le relative modalità operative. La norma sembra violare l'art. 4 del d.lgs. n. 502/1992, nonché l'articolo 2, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, che prevede l'intesa preventiva tra Regione ed Università. L'art. 1, commi 1 e 2 della legge in esame sembrano porsi in contrasto con le citate disposizioni statali e, pertanto, si porrebbero in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della salute.

L'articolo 1, comma 3, della legge, nel subordinare l'integrazione tra le due aziende ospedaliere sopra menzionate, alla stipula di un apposito protocollo d'intesa, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale, dal Rettore dell'Università e dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria, sembra interferire con le funzioni del Commissario e con i provvedimenti statali che riconoscono ad esso, e non anche al Presidente della Regione, il compito di stipulare il protocollo d'intesa di che trattasi. Tale previsione contrasta, ad avviso del Governo, con l'art. 120 Cost., per come confermato da costante giurisprudenza costituzionale.

L'art. 1, comma 4, dispone altresì l'integrazione nella neo costituita Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio" del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, determinando un accorpamento di strutture sanitarie, che non è previsto dal Programma Operativo vigente e dai decreti posti in essere dal Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e ponendosi, pertanto, in contrasto con l'art. 120 Cost. e con i principi di coordinamento della finanza pubblica, secondo i quali le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei programmi operativi, che ne costituiscono la

prosecuzione, sono vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti. Tale norma si pone, di conseguenza, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

Infine, l'articolo 2, comma 1, prevede che, dal giorno successivo alla pubblicazione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 1, cessano di diritto gli organi dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" e i rispettivi direttori sanitari ed amministrativi, con risoluzione dei relativi rapporti di lavoro e senza attribuzione di alcun indennizzo. Tale norma regionale, disponendo la decadenza automatica degli organi delle due aziende, senza l'osservanza delle regole previste dalla disciplina statale vigente, invade la materia dell'ordinamento civile, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. Inoltre, secondo il ricorrente, la prevista esclusione di qualsivoglia forma di indennizzo per la cessazione di detti incarichi, al di fuori del procedimento previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999, recherebbe una deroga alla disciplina statale prevista, invadendo la materia riservata alla legislazione statale dell'ordinamento civile, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.

Per i motivi sopra illustrati, la norma regionale è stata impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Il giudizio, al momento, è pendente.

6.2.2 Legge regionale n.14 del 31 maggio 2019

(Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005)).
Pubblicata sul BURC n.61 del 3-6-2019.
Settore: Politiche economiche e finanziarie.
Delibera del C.d.M. del 19-7-2019.

L'articolo 1 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2005, stabilendo che "Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005 n. 8 deve intendersi come confermativo, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro in essere alla data della sua entrata in vigore". Secondo il ricorrente, la suddetta disposizione sembra avere un contenuto innovativo e non meramente interpretativo della norma indicata, determinando una trasformazione/stabilizzazione degli incarichi assegnati ai giornalisti professionisti e pubblicisti e ponendosi, per ciò stesso, in contrasto con l'art. 97, quarto comma, Cost, che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni mediante concorso.

Nel caso di specie, l'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1996, nella sua originaria formulazione, prevedeva che "È istituita una struttura speciale

denominata Ufficio Stampa che include le testate giornalistiche edite dal Consiglio regionale. In detta struttura, fatti salvi i rapporti di lavoro in corso, possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali, con deliberazione dell'ufficio di Presidenza è definito il contingente di personale. L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato".

L'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2005 ha soppresso il periodo: "L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato".

Secondo il ricorrente, l'asserita disposizione di interpretazione autentica modifica il contenuto della norma in senso precettivo, con efficacia retroattiva, consentendo la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della disposizione abrogatrice. Inoltre, tale disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per violazione del parametro della ragionevolezza. Per i motivi sopra illustrati, la norma regionale è stata impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Il giudizio è tuttora pendente.

6.2.3 Legge regionale n.16 del 31 maggio 2019

(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11). Pubblicata sul BURC n. 61 del 3-6-2019
Settore: Politiche economiche e finanziarie
Delibera del C.d.M. del 31-7-2019.

L'articolo 1 detta un'interpretazione autentica della previsione normativa di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11/2015; tuttavia, per il ricorrente, la suddetta formulazione non appare propriamente interpretativa, configurandosi piuttosto come una nuova norma diretta a disapplicare la disciplina relativa al contenimento della spesa fissata dalla legge regionale n. 11/2015 per le società partecipate della Regione in relazione alle sole società in house providing e a quelle controllate dalla Regione o dai propri enti strumentali che operano prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale.

Per tale via, si avrebbe l'effetto di sottrarre ab origine ai vincoli di contenimento della spesa gli organismi citati, con effetti finanziari negativi in termini di minor risparmio.

Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto che la legge regionale in parola fosse in conflitto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione - comportando oneri non coperti a carico del bilancio regionale - e con l'articolo 117, comma 3, Cost. per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, è stata impugnata ai sensi dell'art. 127 Cost. Il giudizio è tuttora pendente.

6.2.4 Legge regionale n.30 del 25 giugno 2019

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015).
Settore: Politiche economiche e finanziarie
Delibera del C.d.M. del 6-8-2019.

L'art. 1 della legge in esame modifica il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il contenimento della spesa regionale).

Tale ultimo articolo prevedeva che "Ai fini del contenimento della spesa, nelle more della riorganizzazione di Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione, Commissioni e Comitati nominati dalla Regione, gli emolumenti e/o gettoni di presenza spettanti ai componenti, anche di vertice, sono ridotti della metà rispetto a quelli attualmente in essere, con decorrenza 1° gennaio 2015".

L'intervento di novellazione, riduce le misure di contenimento della spesa, introdotte dalla l.r. n. 3/2015, sotto un duplice aspetto: a) da una parte, circoscrive l'ambito di applicazione soggettiva della succitata disposizione, che originariamente si applicava ai componenti anche delle "aziende, agenzie ed enti collegati a qualsiasi titolo alla regione", oltreché a quelli delle "commissioni e comitati nominati dalla regione", ai quali ultimi soltanto si riferisce l'attuale formulazione del nuovo comma 4; e b) dall'altra, eliminando il riferimento agli "emolumenti" ai componenti "anche di vertice", limita l'applicazione della norma di contenimento della spesa soltanto ai gettoni di presenza, consentendo di ripristinare gli emolumenti in misura piena, determinando, con ciò, un aumento della spesa regionale.

Per quanto sopra, il ricorrente sostiene che la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 2 della presente legge, non sia compatibile con la riformulazione dell'articolo 1 e che, pertanto, la citata disposizione regionale si ponga in contrasto con gli articoli 81, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Ne è conseguita l'impugnativa ai sensi dell'art. 127 Cost. Il giudizio è pendente.

6.2.5 Legge regionale n. 34 del 4 ottobre 2019

(Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale).
Pubblicata sul BURC. n.110 del 4-10-2019
Settore Politiche socio sanitarie e culturali
Delibera del C.d.M. del 21-11-2019.

Secondo il Governo, la legge presenta diversi profili di incostituzionalità, dal momento che le previsioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, che disciplinano i rapporti di lavoro del personale sanitario regionale, ledono le prerogative del Commissario ad

acta, al quale è assegnato il compito di razionalizzare e contenere la spesa del personale sanitario, in coerenza con le finalità del Piano di rientro dal debito finanziario della Regione. Tale ruolo è affidato unicamente al Commissario ad acta, e non anche al Presidente della Regione Calabria. Tali previsioni, pertanto, violano l'articolo 120, secondo comma della Cost. ed evidenziano, altresì, il contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, trattandosi di disposizioni prive di copertura finanziaria.

In secondo luogo, ad avviso del ricorrente, la disposizione di cui all'art. 1 della legge regionale, operando un rinnovo fino al 31 dicembre 2019, dei contratti a tempo determinato e flessibili del personale che presta servizio presso le aziende sanitarie e ospedaliere della regione, contrasterebbe con la legislazione statale di riferimento e andrebbe ad invadere la materia dell'ordinamento civile riservata alla legislazione statale, con il che si violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. Infatti, la previsione ope legis di un rinnovo generalizzato dei predetti rapporti di lavoro sembra porsi in contrasto con le norme del Capo III del decreto legislativo n. 81 del 2015 e con l'art. 36 del decreto legislativo n.165 del 2001.

Sono, altresì, censurabili, ad avviso del ricorrente, le disposizioni contenute all'art. 2 e all'art. 3, in relazione alla facoltà concessa alle Aziende sanitarie ed ospedaliere di concludere, entro il 31 dicembre 2019, le procedure di assunzione già avviate, procedendo allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità, nonché le procedure di internalizzazione del relativo personale. Tali disposizioni sembrano porsi in contrasto con la normativa statale che regola la materia e, non trovando copertura finanziaria, contrasterebbero, altresì, con l'art. 81 e l'art. 117, terzo comma Cost. in materia di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Per le ragioni su esposte, l'intera legge è stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale. La Regione Calabria ha ritenuto di non doversi costituire nel presente giudizio, che è tuttora in itinere.

6.2.6 Legge regionale n.46 del 25 novembre 2019

(Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17).
Pubblicata sul BURC.n.131 del 25-11-2019
Settore: Politiche infrastrutturali
Delibera del C.d.M. del: 17-1-2020.

La legge regionale modifica la lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo). Secondo la difesa governativa, essa è censurabile per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di

tutela della concorrenza, nonché in relazione ai principi di ragionevolezza e buon andamento, artt. 3 e 97 della Costituzione.

Per effetto della modifica apportata, il rinnovo delle concessioni demaniali marittime in essere non viene agganciato alle garanzie di competitività ed è suscettibile di determinare un prolungamento del rapporto in favore del concessionario in essere e, quindi, integrare sostanzialmente una proroga o rinnovo automatico, rischiando di violare la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma lettera e) Cost.

In secondo luogo, la sostituzione delle parole "concessioni demaniali marittime stagionali" con le parole "concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale", sembra porsi in contrasto con la ratio dell'art. 14 della L.R. n. 17/2005, recante una disciplina di salvaguardia; infatti, esso stabilisce che, nelle more dell'approvazione del Piano spiagge comunale (PSC), si possano rilasciare esclusivamente concessioni demaniali marittime di breve durata (come quelle stagionali). Per tale ragione, la norma sembra irragionevole, ponendosi in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost. Ne è conseguita l'impugnazione ai sensi dell'art. 127 Cost. Il giudizio è tuttora pendente.

6.2.7 Legge regionale n. 47 del 25 novembre 2019

(Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'agenzia regionale sviluppo aree industriali9).
Pubblicata sul BURC :n.131 del 25-11-2019
Settore: Politiche ordinamentali e statuti
Delibera del C.d.M. del: 17-1-2020.

La legge, volta ad apprestare un quadro normativo della disciplina della crisi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive e, contemporaneamente, dettare i principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali, è stata impugnata poiché, ad avviso del Governo, presenta numerosi profili di illegittimità costituzionale. Innanzitutto, si prevede l'assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa del CORAP (Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive). Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 344 del 23/12/2019, il Presidente ha disposto la messa in liquidazione coatta amministrativa e la nomina del Commissario Liquidatore, stabilendo la prosecuzione temporanea dell'attività di impresa per 12 mesi. Il Governo censura tale disposizione sulla base del fatto che la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale, avente finalità liquidative, disciplinata dagli artt. 194 e segg. del RD 267/1942.

La legge determina i presupposti, soggettivi ed oggettivi, per l'applicazione di detta procedura concorsuale; presupposto soggettivo è la sottoposizione dell'impresa alla vigilanza dello Stato e presupposto oggettivo è il ricorrere di tre

elementi: a) stato di insolvenza; b) gravi irregolarità nell'amministrazione o gravi violazioni di legge; c) motivi di pubblico interesse che giustifichino la soppressione dell'ente.

Di conseguenza, le disposizioni regionali impugnate sarebbero illegittime per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost, che riserva alla potestà legislativa statale la materia dell'ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali", in cui ricade la disciplina delle dette procedure concorsuali.

In secondo luogo, le perplessità in ordine alle disposizioni impugnate riguardano anche la tecnica normativa utilizzata dal legislatore regionale, che elabora un mix di previsioni, alcune compatibili con la procedura della liquidazione coatta amministrativa ed altre compatibili con il fallimento.

Inoltre, è giudicata illegittima la scelta del legislatore regionale di coinvolgere la Regione, individuata, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, quale "Autorità di vigilanza", anche nell'applicazione dell'articolo 43 o dell'articolo 104 della L.F. (come richiamati dalle norme della L.R. n. 47/2019), trattandosi di norme statali che, per la loro applicazione, coinvolgono provvedimenti motivati di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Per i motivi sopra esposti, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale della presente legge regionale, il cui procedimento è tuttora pendente dinanzi alla Corte Costituzionale.

La legge è stata, altresì, oggetto di censure in sede di giudizio incardinato presso il TAR Calabria nel ricorso promosso dalla D.ssa Vaccaro c/o Regione Calabria, CORAP + altri, con istanza incidentale di costituzionalità in relazione all'art. 6 bis della legge regionale n. 24/2013, come introdotto dall'art. 1 della L.R. 25 novembre 2019, n. 47.

6.2.8 Legge regionale n. 48 del 29 novembre 2019

(Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria).
Pubblicata sul BURC. N.133 del 29-11-2019
Settore: Politiche socio sanitarie e culturali
Delibera C.d.M. del 23-1-2020.

La legge ripropone disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria che erano già contenute nella legge regionale della Calabria n. 22 del 26 giugno 2018, già impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 agosto 2018.

La legge n. 22/2018 è stata successivamente interamente abrogata dalla legge regionale 30 aprile 2019, n. 7, inducendo il Governo a rinunciare al ricorso.

Con l'approvazione della legge n. 48/2019, ad avviso del Governo, il legislatore regionale si sostituisce a quello statale nel dettare disposizioni di principio, definizioni e qualificazioni di assoluta competenza del legislatore statale.

Ciò posto, la legge regionale ripropone alcune norme riguardanti sia l'esercizio dell'attività di impresa funebre sia la cremazione che, rispettivamente, violano il principio di libera concorrenza, e invadono la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), l) ed m), della Costituzione.

Riguardo l'impresa funebre, l'art. 8 della legge ne individua i requisiti e i soggetti a essa collegati, prevedendo l'obbligo di un'assunzione stabile da parte dell'impresa funebre di un responsabile abilitato alla transazione delle pratiche amministrative e degli affari. Tale norma, ad avviso del ricorrente, restringe l'accesso al mercato funebre e si pone in contrasto con il principio di libera concorrenza, la cui regolamentazione è demandata alla legislazione esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Le disposizioni contenute al Titolo IV, in materia di cremazione, si sovrappongono, senza richiamarla, alla previsione contenuta nell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", materia che afferisce all'ordinamento civile ed alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) ed m), della Costituzione. Per quanto sopra, la sovrapposizione della disposizione regionale alla legge statale andrebbe ad invadere, secondo parte ricorrente, le materie su richiamate, di competenza esclusiva statale, ponendosi, per ciò stesso, in conflitto con le relative norme costituzioni. Per il che, la legge in esame è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale. La Regione Calabria ha ritenuto di non doversi costituire in giudizio.

6.2.9 Legge regionale n.56 del 16 dicembre 2019

(Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della Flora spontanea di alto pregio della Calabria)).
Pubblicata sul BURC.n.139 del 16-12-2019
Settore: Politiche infrastrutturali
Delibera del C.d.M. del 6-2-2020.

La legge in esame è stata oggetto di impugnativa, in quanto ritenuta invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente,

dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma lettera s) della Costituzione, nonché dei principi fondamentali in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, in violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

In particolare, vengono censurate le disposizioni della legge che prescrivono, nei casi di interventi, in deroga ai previsti divieti, sulle strutture arboree degli alberi monumentali, la "mera comunicazione" agli "organismi territorialmente competenti" individuati dal nuovo art. 4 , comma 14 della legge regionale 47/2009. Tali organismi sono individuati negli uffici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in contrasto rispetto a quanto stabilito dalla legge statale del 14.01.2013 n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, che, all'art. 7, comma 4, prevede per i suddetti interventi, il previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

Poiché la citata norma statale costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, di cui all'articolo 117, secondo comma lettera s) della Costituzione, oltre a costituire principio fondamentale, al cui rispetto le Regioni sono tenute, in base all'articolo articolo 117 terzo comma della Costituzione, nell'ambito della propria competenza concorrente, ad avviso di parte ricorrente, le suddette disposizioni regionali devono essere impugnate ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Il ricorso è all'esame della Corte costituzionale.

6.2.10 Legge regionale n.61 del 16 dicembre 2019

(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – legge urbanistica della Calabria).
Pubblicata sul BURC. n.139 del 16-12-2019
Settore: Politiche infrastrutturali
Delibera del C.d.M. del 6-2-2020.

La legge regionale, che reca modifiche ed integrazioni alla L.R. 19/2002 (Legge urbanistica della Calabria), è stata impugnata con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, che, secondo parte ricorrente, violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e l'articolo 9 della Costituzione che afferma la tutela dei valori del paesaggio. Ledono, altresì, il principio di leale collaborazione nei rapporti tra lo Stato e le Regioni e si pongono in contrasto con l'articolo 9 del DPR 380/2001, testo unico dell'Edilizia, che costituisce principio fondamentale in materia di governo del territorio, violando così l'articolo 117 terzo comma della Costituzione.

In primo luogo, forma oggetto di censura l'articolo 1 della legge regionale, che modifica l'articolo 25-bis della L.R. 19/2002, aggiungendovi il comma 2 bis, nel quale si prevede che con atto di G.R., vengano approvati singoli piani paesaggistici d'ambito, che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale; ciò, previa validazione da parte del Comitato tecnico di co-pianificazione, previsto da un apposito Protocollo d'Intesa. La censura governativa scaturisce dal fatto che, mediante la suddetta previsione legislativa, la Regione si trovi ad approvare il piano paesaggistico, non già quale strumento complessivo, bensì per "singole attività", introducendo unilateralmente e al di fuori di qualsivoglia condivisione con lo Stato, una modalità di approvazione del piano paesaggistico non contemplata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'eventuale approvazione del piano paesaggistico per "singole attività" comporterebbe, secondo il ricorrente, un vulnus alla funzione stessa del piano, destinato ad un ruolo unitario e centrale nella pianificazione del territorio e del paesaggio. Tale disposizione finirebbe per violare le specifiche previsioni del Codice di settore, in qualità di norme interposte (artt. 135, comma 1 e 143, comma 2), e per conseguenza, gli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s) Cost.

La seconda censura riguarda l'art. 2 della legge, che modifica il comma 2 dell'articolo 52 (Criteri per l'edificazione in zona agricola), con l'aggiunta del seguente periodo: "Nelle more dell'approvazione dei Piani Strutturali Comunali è consentita l'edificazione di cui al presente articolo anche su di superficie fondiaria inferiore ai 10.000 metri quadrati. Nel caso di asservimento di non contigui ai fini dell'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva è obbligo istituire il vincolo di inedificabilità secondo quanto disposto all'articolo 56 della presente legge."

In base alla disciplina regionale previgente, l'edificazione in zona agricola poteva avvenire esclusivamente su lotti della dimensione minima di 10.000 metri quadrati. Tale principio del lotto minimo di intervento è stato poi ribadito dalle norme del Tomo IV allegato al Quadro territoriale regionale con valenza paesaggistica QTRP (art. 10).

Al di sotto dei 10.000 mq i Comuni hanno facoltà di far realizzare esclusivamente piccoli manufatti in legno amovibili per il ricovero delle attrezzature agricole, dalle caratteristiche e per usi non residenziali.

In questo contesto, secondo il Governo ricorrente, la novella introdotta all'articolo 52 introdurrebbe una possibilità indiscriminata di edificazione in zona agricola, aprendo la strada allo sfruttamento incontrollato del territorio agricolo, in aperta violazione delle previsioni degli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che individuano misure di salvaguardia, condivise con lo Stato e trasfuse nel QTRP. Tale asserita violazione rimanda ancora alla violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, nonché dell'art. 9 Cost, norma che salvaguarda il valore del paesaggio.

Viene, altresì, in rilievo l'ulteriore contrasto con l'articolo 9 del DPR n. 380 del 2001, che individua gli interventi edilizi consentiti nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi dei piani e programmi generali. La disposizione detta criteri di uso e governo del territorio ed è riferibile alle c.d. "zone bianche", ovvero alle aree non coperte da pianificazione. Ad avviso di parte ricorrente, la previsione contenuta nella legge in esame si pone in contrasto con la disposizione statale suddetta e, per questa via, andrebbe a configurare un'ulteriore violazione dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione. Viene, altresì, in evidenza la violazione del principio di leale collaborazione per avere, la regione Calabria, assunto iniziative unilaterali, nella disciplina delle attività suddette, al di fuori del percorso di collaborazione già avviato con lo Stato.

Per i motivi su richiamati, la presente legge regionale è stata impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

6.2.11 Legge regionale n.62 del 16 dicembre 2019

(Modifiche alla legge regionale n. 21/2010).
Pubblicata sul BURC. n.139 del 16-12-2019
Settore: Politiche infrastrutturali
Delibera del C.d.M. del 6-2-2020.

La legge regionale, che modifica il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), è stata censurata, relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 1, per asserita violazione dell'articolo 117 , secondo comma, lettera h) della Costituzione, relativo alla materia di "sicurezza", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, rimessa, peraltro, allo Stato stesso anche con riguardo alle possibili forme di coordinamento con le Regioni (art. 117, secondo comma, lettera h) e 118, terzo comma della Costituzione).

La norma viene censurata, oltre che per la sua formulazione, che rischia di determinare distorsioni interpretative ed applicative, per il fatto che la soppressione del riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, induce a ritenere che la volontà del legislatore regionale sia quella di consentire la realizzabilità degli interventi a prescindere dal rispetto del predetto decreto.

Le norme tecniche per le costruzioni, in quanto attengono ad aspetti che riguardano la "sicurezza" delle costruzioni, non possono che avere applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale, essendo collegati ad aspetti di pubblica incolumità applicabili su tutto il territorio nazionale.

Tale disciplina è riconducibile alla materia della sicurezza di cui all'art. 117, secondo comma lettera h) della Costituzione. Il rispetto delle norme tecniche è affidato al Ministro per le infrastrutture e trasporti (art. 88 del D.P.R. n. 380 del 2001) in quanto in quest'ambito, "il legislatore ha inteso dettare una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco sia l'alta tecnicità dei provvedimenti in questione sia l'esigenza di una valutazione uniforme dei casi di deroga" (sentenza n. 254 del 2010).

Per le ragioni su espresse, la legge regionale in esame è stata impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione. La regione Calabria non si è costituita nel presente giudizio, che è in attesa di definizione presso la Corte Costituzionale.

6.3 Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso la legislazione statale

I paragrafi che seguono illustrano i ricorsi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso leggi o atti con forza di legge dello Stato, nei quali la Regione ha ritenuto violate le proprie prerogative costituzionali. I giudizi sono, al momento, pendenti dinanzi alla Corte costituzionale.

6.3.1 Ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale avverso la legge 11 febbraio 2019, n. 12 di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Con il presente ricorso la Regione Calabria, in persona del suo Presidente, previa deliberazione della Giunta regionale n. 145 dell' 11 aprile 2019, ha impugnato l'art. 10-bis, comma 1, lettere a), b), e), f), e commi 6, 7, 8 e 9 (rubricate "Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea") del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, introdotte, in sede di conversione, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il ricorrente sostiene che la materia del trasporto pubblico sia transitata nell'ambito della competenza regionale residuale e che la norma si ponga in contrasto con gli artt. 3, 41, 117, comma 1, e 120 Cost.

Per i motivi sopra illustrati, è stata posta la questione di legittimità costituzionale in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale. Il giudizio è tuttora pendente.

6.3.2 Ricorso contro il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria ed altre misure urgenti in materia sanitaria"

La Regione Calabria, giusta deliberazione della G.R. n. 181 del 14 maggio 2019, ha impugnato gli articoli 1,2,3,4,5,6,8,9,14 e 15 del decreto su indicato, sostenendo che gli stessi violino gli artt. 5, 117, 120 e 121 della Costituzione, atteso che il Piano di rientro dal deficit sanitario della Regione Calabria, prorogato da ultimo con D.C.A. n° 119/16, fosse scaduto alla data del 31.12.18, in assenza di ulteriore proroga. Per quanto sopra, la regione Calabria sostiene che il decreto legge qui censurato sia illegittimo e posto in violazione dei summenzionati parametri costituzionali, nonché degli artt. 8 della L. 131/03; 2, cc. 78, 88 e 88 bis della L. 191/09; 1,2,3,6 e 7 del D. Lgs. 171/16 e 11, c.1, lett. p) della L. 124/15. Infine, sostiene violato altresì, il principio costituzionale di leale collaborazione.

Per i motivi sopra illustrati, è stata posta la questione di legittimità costituzionale in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale. Il giudizio è tuttora pendente.

6.3.3 Ricorso contro la legge 25 giugno 2019, n. 60, di conversione del D.L. n. 35/2019, recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria ed altre misure urgenti in materia sanitaria"

Con successiva deliberazione di G.R. n. 313 del 22 luglio 2019, la Regione Calabria ha impugnato la legge su indicata, con le modifiche apportate in sede di conversione al D.L. 35/2019, già impugnato in via principale, ribadendo le motivazioni già espresse nel precedente ricorso ed i parametri di costituzionalità asseritamente violati. Il giudizio è tuttora pendente innanzi alla Corte Costituzionale.

6.4 I provvedimenti emessi dalla Consulta

Nell'anno 2019, la Corte Costituzionale ha emesso n. 3 sentenze in relazione a leggi della regione Calabria ed una ordinanza. Si riportano, di seguito, gli atti indicati.

6.4.1 Sentenza n. 164 del 4 luglio 2019

Con la sentenza indicata, depositata il 4 luglio 2019, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c) della legge regionale 3 agosto 2018, n. 24 (Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla L.R. n. 18/1999) nel ricorso promosso in via principale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, la Consulta ha ritenuto che la disciplina dell'esercizio del commercio in forma itinerante vada ascritta alla competenza residuale del legislatore regionale, ex art. 117, quarto comma Cost. e si inserisca nell'ambito della L.R. n. 18/1999.

La Corte non condivide l'assunto del Governo, secondo cui la norma impugnata sarebbe posta in violazione dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/98 e, pertanto, andrebbe a violare la competenza statale in materia di "tutela della concorrenza". Si tratta, piuttosto, di una norma ascrivibile alla materia del commercio, anche in considerazione del suo oggetto, della finalità e della sua collocazione.

In ogni caso, i contenuti della disposizione censurata non si discostano dalle previsioni statali di cui al citato art. 28, il quale demanda alle regioni la regolazione delle modalità di esercizio delle attività commerciali di che trattasi, con particolare riferimento alla disciplina degli spazi e dei relativi limiti.

Infine, l'argomento dirimente consiste nel fatto che, dopo la riforma costituzionale del 2001, il d.lgs. n. 114 del 1998 si applica "soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia" (cfr. sent. n. 98 del 2017) e non, pertanto, alla Regione Calabria, che ha provveduto a legificare nel settore considerato.

D'altro canto, la equiparazione, paventata dal Governo, tra le due forme di commercio non sussiste, in quanto gli esercenti il commercio itinerante, a differenza degli esercenti in sede fissa, non hanno certezza circa la disponibilità del luogo e del tempo in cui potranno svolgere l'attività, rimanendo tale garanzia ad esclusivo appannaggio dell'esercente con posto fisso. Tale considerazione esclude, pertanto, che il legislatore regionale abbia introdotto elementi anticoncorrenziali attraverso la disposizione impugnata.

Per i motivi sopra illustrati la questione risulta infondata.

6.4.2 Sentenza n. 264 del 10 dicembre 2019

Con la presente sentenza, emessa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. b) della legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37, nonché dell'art. 2, comma 1, lett. c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 53, concernenti le procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica, la Corte costituzionale ha accolto il ricorso proposto in via principale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Nel dispositivo della sentenza, si afferma che le norme oggetto di censura si pongono in contrasto con i principi fondamentali contenuti nella legislazione statale in materia di interventi edilizi realizzati in zone sismiche, che impongono obblighi di vigilanza,

anche preventivi, per assicurare adeguati livelli di protezione dell'incolumità pubblica. Per tali ragioni, viene dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni su indicate.

6.4.3 Ordinanza n. 261 del 6 dicembre 2019

Con l'ordinanza su indicata, la Corte costituzionale ha definito il giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 7 novembre 2017, n. 39, "Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Petronà e Belcastro", promosso dal TAR Calabria con ordinanza del 26 ottobre 2018, nel procedimento vertente tra il Comune di Belcastro, il Comune di Petronà e la Regione Calabria a causa della modifica dei confini territoriali intervenuta tra i Comuni suddetti. In particolare, la Regione aveva disposto, per effetto della citata legge regionale, la rettifica dei confini territoriali intercomunali, trasferendo una frazione di territorio dal Comune di Belcastro a quello di Petronà e provocando, pertanto, il ricorso in giudizio del Comune di Belcastro, con richiesta di revoca di tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti e sollevando eccezione di legittimità costituzionale della citata legge, per vizi inerenti il procedimento in riferimento all'applicazione dell'art. 133, secondo comma, Cost. All'esito del giudizio incidentale, la Consulta ha dichiarato la inammissibilità della questione per carenza del presupposto della non manifesta infondatezza nello sviluppo argomentativo elaborato, nell'ordinanza di rimessione, dal giudice a quo.

6.5 Gli atti di promovimento in via incidentale

Con ordinanza del 15 febbraio 2019, la Corte di Appello di Roma – Sez. Usi civici - nel procedimento Lamezia spa c/o Comune di Maida, avente ad oggetto la riforma della sentenza n. 5 del 13 ottobre 2017, con la quale il Commissario per gli usi civici della Calabria ha accertato la natura demaniale dei suoli ricadenti nel Comune di Maida, di proprietà della Lamezia spa, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge regionale della Calabria, n. 34/2010.

La Regione Calabria ha ritenuto di non dover intervenire nel giudizio incidentale, tuttora pendente dinanzi alla Corte Costituzionale.

6.6 TABELLE DI SINTESI DEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

Si riportano di seguito le tabelle di sintesi del contenzioso costituzionale relativo alle leggi approvate dall'Assemblea regionale nell'anno 2019.

Le tabelle, in forma schematica, indicano il titolo della legge regionale e la pubblicazione sul BURC, ne riassumono l'iter legis (indicando, in particolare, il numero della proposta di legge, soggetto proponente, la Commissione di merito competente, il settore di classificazione del Governo, la delibera del Consiglio dei ministri relativa all'impugnativa, le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali, eventuali atti regionali conseguenti all'impugnativa.

LEGGE REGIONALE	11 MARZO 2019, N. 6
Titolo	INTEGRAZIONE DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA CITTA' CAPOLUOGO DELLA REGIONE
Disegno di legge	PROGETTI ABBINATI: N. 348/X E N.365/X
Iniziativa	CONSIGLIERI REGIONALI (MIRABELLO, CICONTE, ESPOSITO, PARENTE, SCALZO, TALLINI)
Commissione competente	TERZA COMMISSIONE: SANITA', ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E FORMATIVE
Settore di classificazione del Governo	POLITICHE SOCIO SANITARIE E CULTURALI
Pubblicazione sul BURC	N. 34 DEL 13 MARZO 2019
Delibera Consiglio dei ministri	8 MAGGIO 2019
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	ART. 1, COMMI 1, 2, 3 E 4 E ART. 2, COMMA 1 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 117, 2° COMMA, LETT. L) E 3° COMMA, NONCHE' ART. 120 COST.
Atti regionali conseguenti	ABROGATA DALL'ART. 11, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2020, N. 1
Esito	PENDENTE

LEGGE REGIONALE	31 MAGGIO 2019, N. 14
Titolo	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 2005, N. 8 (COLLEGATO ALLA MANOVRA DI FINANZA REGIONALE PER L'ANNO 2005)
Disegno di legge	N. 435/X
Iniziativa	CONSIGLIERI REGIONALI (ARRUZZOLO E GIUDICEANDREA)

Commissione competente	DEPOSITATA ED APPROVATA DIRETTAMENTE IN AULA
Settore di classificazione del Governo	POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Pubblicazione sul BURC	N. 61 DEL 3 GIUGNO 2019
Delibera Consiglio dei ministri	19 LUGLIO 2019
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	ART. 1 PER CONTRASTO CON ARTT. 3 E 97, 4° COMMA, COST.
Atti regionali conseguenti	////////
Esito	DEFINITO CON SENTENZA CORTE COST. N. 133/2020. ESITO: DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA'COSTITUZIONALE

LEGGE REGIONALE	31 MAGGIO 2019, N. 16
Titolo	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2015, N. 11
Disegno di legge	N. 433/X
Iniziativa	CONSIGLIERI REGIONALI (TALLINI- ROMEO)
Commissione competente	QUARTA COMMISSIONE: ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Settore di classificazione del Governo	POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Pubblicazione sul BURC	N. 61 DEL 3 GIUGNO 2019
Delibera Consiglio dei ministri	31 LUGLIO 2019
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	ART. 1 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 81, 97 E 117, 3° COMMA
Atti regionali conseguenti	///////////////
Esito	DEFINITO CON SENT. CORTE COSTITUZIONALE N. 163/2020 ESITO: DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA'COSTITUZIONALE.

LEGGE REGIONALE	25 GIUGNO 2019, N. 30
Titolo	MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3/2015
Disegno di legge	N. 447/X
Iniziativa	CONSIGLIERE REGIONALE S. ROMEO
Commissione competente	

Settore di classificazione del Governo	POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Pubblicazione sul BURC	N. 70 DEL 26 GIUGNO 2019
Delibera Consiglio dei ministri	6 AGOSTO 2019
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	ART. 1 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 81, 97 E 117, 3° COMMA COST.
Atti regionali conseguenti	//////////////
Esito	DEFINITO CON SENT. CORTE COSTITUZIONALE N. 143/2020 ESITO: NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE

LEGGE REGIONALE	4 OTTOBRE 2019, N. 34
Titolo	PROVVEDIMENTI URGENTI PER GARANTIRE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI IN AMBITO REGIONALE
Disegno di legge	N. 462/X
Iniziativa	CONSIGLIERI REGIONALI (MIRABELLO, ESPOSITO, GENTILE)
Commissione competente	TERZA COMMISSIONE: SANITA', ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E FORMATIVE
Settore di classificazione del Governo	POLITICHE SOCIO SANITARIE E CULTURALI
Pubblicazione sul BURC	N. 110 DEL 4 OTTOBRE 2019
Delibera Consiglio dei ministri	21 NOVEMBRE 2019
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	ARTT. 1, 2, 3 E 4 PER CONTRASTO CON ARTT. 81, 117, 2° COMMA LETT. L) E 3° COMMA NONCHE' CON L'ART. 120, 2° COMMA COST.
Atti regionali conseguenti	/////////
Esito	PENDENTE

LEGGE REGIONALE	25 NOVEMBRE 2019, N. 46
Titolo	MODIFICA ALLA LETTERA A), COMMA 2 DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2005, N. 17
Disegno di legge	N. 428/X
Iniziativa	CONSIGLIERE REGIONALE MIRABELLO

Commissione competente	QUARTA COMMISSIONE: ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Settore di classificazione del Governo	POLITICHE INFRASTRUTTURALI
Pubblicazione sul BURC	N. 131 DEL 25 NOVEMBRE 2019
Delibera Consiglio dei ministri	17 GENNAIO 2020
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	ART. 1 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 97 E 117, 2° COMMA LETT. E) COST.
Atti regionali conseguenti	///////
Esito	PENDENTE

LEGGE REGIONALE	25 NOVEMBRE 2019, N. 47
Titolo	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2013, N. 24 E PRINCIPI GENERALI PER LA COSTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AREE INDUSTRIALI
Disegno di legge	N. 473/X
Iniziativa	CONSIGLIERI REGIONALI (BATTAGLIA, GIORDANO, MIRABELLO)
Commissione competente	PRIMA COMMISSIONE - AFFARI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI E NORMATIVA ELETTORALE
Settore di classificazione del Governo	POLITICHE ORDINAMENTALI E STATUTI
Pubblicazione sul BURC	N. 131 DEL 25 NOVEMBRE 2019
Delibera Consiglio dei ministri	17 GENNAIO 2020
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	ART. 1 PER CONTRASTO CON L'ART. 117, 2° COMMA, LETT. L) COST.
Atti regionali conseguenti	//////////////////////
Esito	PENDENTE

LEGGE REGIONALE	29 NOVEMBRE 2019, N. 48
Titolo	DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
Disegno di legge	N. 448/X
Iniziativa	CONSIGLIERE REGIONALE GIUDICEANDREA

Commissione competente	TERZA COMMISSIONE: SANITA', ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E FORMATIVE
Settore di classificazione del Governo	POLITICHE SOCIO SANITARIE E CULTURALI
Pubblicazione sul BURC	N. 133 DEL 29 NOVEMBRE 2019
Delibera Consiglio dei ministri	23 GENNAIO 2020
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	ART. 8, COMMA 1 E ART. 16 PER CONTRASTO CON L'ART. 117, 2° COMMA, LETT. E), L), M) COST.
Atti regionali con	LR. 50/2019, SUCCESSIVAMENTE ABROGATA DALLA L.R. N. 14/2020 (IMPUGNATA)
Esito	IL GOVERNO HA RINUNCIATO ALL'IMPUGNATIVA DELLA L.R. N. 48/2019 MA HA SUCCESSIVAMENTE IMPUGNATO LA L.R. N.14/2020

LEGGE REGIONALE	16 DICEMBRE 2019, N. 56
Titolo	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA NAZIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2009, N. 47 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI, DEI BOSCHI VETUSTI, DEI FILARI, DELLE ALBERATE E DELLA FLORA SPONTANEA DI PREGIO DELLA CALABRIA).
Disegno di legge	N. 456/X
Iniziativa	CONSIGLIERE REGIONALE BEVACQUA
Commissione competente	PRIMA COMMISSIONE - AFFARI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI E NORMATIVA ELETTORALE
Settore di classificazione del Governo	POLITICHE INFRASTRUTTURALI
Pubblicazione sul BURC	N. 139 DEL 16 DICEMBRE 2019
Delibera Consiglio dei ministri	6 FEBBRAIO 2020
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	ART. 1, COMMA 13 E ART. 2, COMMI 4, 5, 6 PER CONTRASTO CON ART. 117, 2° COMMA LETT.S) E 3° COMMA COST.
Atti regionali conseguenti	//////////////////////////
Esito	PENDENTE

LEGGE REGIONALE	16 DICEMBRE 2019, N. 61

Titolo	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 19/2002 (NORME PER LA TUTELA, GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO – LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA)
Disegno di legge	N. 489/X
Iniziativa	CONSIGLIERE REGIONALE MIRABELLO
Commissione competente	QUARTA COMMISSIONE: ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Settore di classificazione del Governo	POLITICHE INFRASTRUTTURALI
Pubblicazione sul BURC	N. 139 DEL 16 DICEMBRE 2019
Delibera Consiglio dei ministri	6 FEBBRAIO 2020
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	ARTT. 1, 2, 9 E 13 PER CONTRASTO CON L'ART. 117, 2° COMMA LETT. S), 3° E 6° COMMA COST.
Atti regionali conseguenti	L'ART. 2 DELLA L.R. N. 11/2020 HA INTERAMENTE ABROGATO LA L.R. N. 61/2019
Esito	RINUNCIA AL RICORSO

LEGGE REGIONALE	16 DICEMBRE 2019, N. 62
Titolo	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 21/2010
Disegno di legge	N. 490/X
Iniziativa	CONSIGLIERE REGIONALE TALLINI
Commissione competente	QUARTA COMMISSIONE: ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Settore di classificazione del Governo	POLITICHE INFRASTRUTTURALI
Pubblicazione sul BURC	N. 139 DEL 16 DICEMBRE 2019
Delibera Consiglio dei ministri	6 FEBBRAIO 2020
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	ART. 1, COMMA 1 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 117, 2° COMMA LETT. H) E 118, 3° COMMA COST.
Atti regionali conseguenti	//////////////////////
Esito	PENDENTE

SINTESI DELLE LEGGI 2019

Si riportano di seguito le leggi approvate dall'Assemblea regionale nell'anno 2019, distinte per macrosettore e accompagnate da sintetiche informazioni sui contenuti, l'iter e la pubblicazione.

La tabella, in calce a ciascuna nota di sintesi di ogni legge regionale indica, in particolare, il numero della proposta di legge (nel caso vi siano più numeri, la proposta è il risultato dell'esame abbinato di più testi), soggetto proponente, la Commissione di merito, il numero delle sedute di Commissione, le eventuali audizioni svolte, nonché il numero delle sedute consiliari dedicate alla discussione della proposta e la durata dell'iter formale e di quello effettivo.

Legge regionale 25 gennaio 2019, n.1 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria).

Disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla valorizzazione e alla tutela degli alberi monumentali, dei boschi, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria.

Le modifiche alla legge regionale n. 47/2009 sono volte ad allineare le procedure amministrative, di competenza delle province, al variato quadro istituzionale definito dalla legge n. 56/2014, che detta "Disposizioni In materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni", al fine di adeguarle ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantire una maggiore efficacia nelle azioni di tutela e valorizzazione, definire un elenco puntuale delle specie, sia regionali che nazionali, di alto pregio, particolarmente rare o minacciate di estinzione e incluse nelle liste rosse pubblicate dall'Unione Internazionale per la Conservazione della natura (IUCN).

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Giunta regionale D.L. 235	IV	3	/	1	624	565	(BURC n. 17 del 25 gennaio 2019)

Legge regionale 25 gennaio 2019, n. 2 (Norme in materia di distretti turistici regionali, "zone a burocrazia zero" e nautica da diporto. Modifiche alla L.R. 8/2008).

Promuove l'istituzione dei Distretti Turistici Regionali che rappresentano un'innovazione importante nel quadro della programmazione turistica regionale con l'obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica. La legge interviene poi sulla

Legge regionale 5 aprile 2008 n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale) abrogando i Sistemi Turistici Locali e assegnando, nell'ambito del Piano di sviluppo turistico, carattere prioritario agli interventi proposti da Distretti turistici Regionali.

L'offerta turistica in ambito nazionale e internazionale opera un capovolgimento nel sistema di programmazione che non parte più dalle istituzioni pubbliche (le province negli STL) ma dal partenariato pubblico-privato.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PI 344	II	3	/	1	239	207	BURC n. 17 del 25 gennaio 2019

Legge regionale 25 gennaio 2019, n. 3 (Disposizioni in materia di partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle commissioni consiliari – Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3).

Disciplina la partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle Commissioni consiliari. Essa introduce, alla L.R. 3/2012, l'articolo 7 bis, che prevede l'obbligo per i dirigenti regionali, quando convocati, di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari, al fine di offrire alle stesse supporto nella trattazione dei provvedimenti, ed esprimere, anche contestualmente allo svolgimento dei lavori, opportuni pareri tecnici recanti le indicazioni idonee a superare eventuali criticità ravvisate.

La norma dispone che l'effettiva partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari da parte del dirigente regionale, regolarmente convocato, sia oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione di cui all'articolo 11 della L.R. 3/2012.

La legge rientra nell'ambito dell'azione di modernizzazione e responsabilizzazione delle strutture burocratiche regionali.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale	Consiglio PI 314	I	2	/	1	369	281	BURC n. 17 del 25 gennaio 2019

Legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4 (Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta).

Disciplina le piccole produzioni agricole e locali, preservando e valorizzando le tradizioni gastronomiche tipiche dei vari territori. La Regione sostiene le piccole realtà

produttive locali concorrendo a custodire antiche tradizioni, saperi, sapori e prodotti agricoli locali, senza oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La norma opera nel quadro dei principi fissati dai regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 178/2002, del 28 gennaio 2002, n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e n. 853/2004 del 29 aprile 2004, oltre che di tutta la legislazione in materia di igiene e sicurezza degli alimenti al fine di ottenere prodotti sicuri.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PI 333	II	3	/	1	235	271	BURC n. 17 del 25 gennaio 2019

Legge regionale 25 gennaio 2019, n. 5 (Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani).

Reca modifiche alla L.R. 14/2014 in materia di riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria. In particolare, attraverso la modifica dell'articolo 6 bis, detta disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle Comunità d'ambito, fissando al 31 dicembre 2018 il termine per il subentro delle stesse alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento. La norma prevede, inoltre, l'inserimento, dell'articolo 6 ter, a mente del quale, al fine di assicurare efficienza e continuità nell'espletamento delle attività di trattamento dei rifiuti urbani nella prima fase di operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali, le comunità d'ambito possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla suddetta gestione, con possibilità di conferimento di detta delega solo dopo la sottoscrizione, da parte degli enti locali aderenti, dei contratti di servizio con i gestori. Viene stabilita la facoltatività della delega, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2019.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Giunta DI 400	IV	/	/	1	4	1	BURC n. 18 del 25 gennaio 2019

Legge regionale 13 marzo 2019, n. 6 (Integrazione delle aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione).

La legge prevede l'integrazione delle aziende ospedaliere della città di Catanzaro, al fine di migliorare l'offerta assistenziale, favorendo la razionalizzazione della spesa e l'ottimizzazione delle risorse.

Si prevede che, divenuta efficace l'integrazione mediante la creazione di una nuova Azienda sanitaria, cessino di diritto gli organi dell'Azienda Ospedaliera

"Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini".

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PI 348/365	III	7	18	1	174	150	BURC n. 34 del 13 marzo 2019

Legge Regionale 2 maggio 2019, n. 7 (Abrogazione della legge regionale 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria).

La legge abroga la legge regionale 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria), oggetto di impugnativa governativa.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PI 426	III	/	/	1	1	1	BURC n. 50 del 3 maggio 2019

Legge Regionale 2 maggio 2019, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla Legge urbanistica della Calabria (L.R. 19/2002).

La legge mira a valorizzare il patrimonio territoriale per una pianificazione sostenibile nell'ottica del contenimento del consumo di suolo. Gli interventi di modifica sono diretti a migliorare gli aspetti critici e ad assicurare la definizione degli strumenti urbanistici.

Le modifiche all'articolo 27 ter della l.r. 19/2002, contenute all'articolo 1, motivate dall'esigenza di consentire a un numero maggiore di piccoli comuni di aderire alla nuova procedura semplificata di cui al medesimo articolo, ancorano la disposizione al dimensionamento degli abitanti rilevato dall'ultimo censimento ISTAT.

L'articolo 3, di modifica all'art. 65, prevede maggiori fattispecie di casi di varianti possibili.

L'articolo 4 interviene a modificare interamente l'art. 73 della L.R. 19/2002, introducendo un ulteriore termine di dodici mesi per i comuni, per adempiere all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici alla legge ed al QTRP, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale e del relativo coordinamento previsto dall'art. 145 del D.lgs. 42/ 2004.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Consiglio PI 413	IV	2	2	1	60	39	BURC n. 50 del 3 maggio 2019

Legge regionale 2 maggio 2019, n. 9 (Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

La legge attua quanto previsto dal legislatore nazionale in ordine al procedimento necessario al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza definitiva di condanna.

Nel dettaglio, la legge riconosce la legittimità del debito fuori bilancio del Consiglio regionale, per un importo di euro 6.990,00, derivante dalla sentenza emessa dal TAR Calabria, che condanna l'Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio ed al rimborso del contributo unificato.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse disponibili nel bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale della Calabria.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Consiglio PI 405	II	1	/	1	88	81	BURC n. 50 del 3 maggio 2019

Legge regionale 2 maggio 2019, n. 10 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

La legge attua quanto previsto dal legislatore statale in ordine al procedimento da adottare ai fini del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio maturati dall'ente.

In particolare, la legge riguarda i decreti contenenti gli elementi utili ai fini del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio trasmessi dai dipartimenti regionali nei mesi di novembre e dicembre 2018 e gennaio 2019.

La suddetta legge, in ragione dell'analisi effettuata in relazione ai decreti adottati e trasmessi, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ed atti alle stesse equiparate, non ancora oggetto di procedura esecutiva già contabilmente regolarizzata per un importo totale di euro 63.708,17.

La copertura finanziaria è garantita dal fondo appositamente costituito in sede di stesura e approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizione	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Giunta DI 410	II	1	1	1	82	54	BURC n. 50 del 3 maggio 2019

Legge regionale 7 maggio 2019, n. 11 (Disposizioni relative alla Città Metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. 14 /2014).

L'articolo 1 della legge prevede l'introduzione, alla L.R. 14/2014, dell'art. 4 ter (Disposizioni relative alla Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani) che stabilisce che, per l'Ambito territoriale ottimale (ATO) relativo al territorio della provincia di Reggio Calabria, le funzioni della Comunità d'ambito del comune di Reggio Calabria siano attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria.

Si prevede che le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, siano adottate dall'assemblea ristretta prevista dall'articolo 4, comma 11, della medesima legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Giunta DI 425	IV	/	/	1	21	1	BURC n. 51 dell'8 maggio 2019

Legge regionale 7 maggio 2019, n. 12 (Ratifica dell'accordo per l'istituzione dell'Area integrata dello Stretto tra la Regione Siciliana, la Regione Calabria, la Città metropolitana di Messina, la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto).

La legge ratifica, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, l'accordo per l'istituzione dell'area integrata dello Stretto, tra la Regione Sicilia, la Regione Calabria, la Città metropolitana di Messina, la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto.

Il protocollo è principalmente finalizzato alla istituzione del bacino territoriale ottimale dell'Area integrata dello Stretto e non prevede determinazioni in merito, ma più semplicemente l'effettuazione di una istruttoria congiunta finalizzata ad assumere le più opportune determinazioni.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Consiglio PI 424	I	/	/	1	24	1	BURC n. 51 dell'8 maggio 2019

Legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al D.L. n. 174/2012).

La legge ridetermina la misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in erogazione e introduce un sistema contributivo per i consiglieri dell'attuale legislatura e delle prossime, per consentire l'armonizzazione delle norme regionali alle previsioni di cui alla legge di stabilità 2019 e all'Intesa, sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

La legge, inoltre, introduce per i consiglieri dell'XI legislatura un'indennità a carattere differito calcolata con il metodo di calcolo contributivo e prevede la riduzione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale	Consiglio PI 436	/	/	/	1	1	1	BURC n. 61 del 3 giugno 2019

Legge regionale 31/5/2019, n. 14 (Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005).

La legge, composta di tre articoli, fornisce chiarezza interpretativa sulla normativa riguardante la struttura speciale consiliare, denominata "Ufficio Stampa", di cui all'art. 11, comma 1, della l. r. 8/1996.

L'art. 1 esplicita il senso dell'art. 10, comma 1, della l.r. 8/2005.

L'art. 2 contiene l'attestazione della neutralità finanziaria, discendente proprio dalla stessa natura dell'intervento interpretativo de quo, che, in quanto tale, è inidoneo a incidere su esercizi finanziari già consolidati.

L'art. 3, infine, dispone il carattere d'urgenza.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale	Consiglio PI 435	/	/	/	1	1	1	BURC n. 61 del 3 giugno 2019

Legge regionale 31 maggio 2019, n. 15 (Modifiche alla L.R. 37/2015).

La legge modifica alcune disposizioni della L.R. 37/2015 al fine di adeguarla alle disposizioni di cui al D.L. 32/2019, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (detto "sblocca cantieri"), che, modificando alcune disposizioni del dpr 380/2001, prevede la pubblicazione di linee guida per la classificazione degli interventi "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza".

La legge de qua, nelle more dell'emanazione di tali linee guida, attraverso la modifica della l. r. 37/2015, in particolare: demanda al dipartimento regionale competente la definizione degli elenchi (art. 1), chiarisce i vincoli in termini di assoggettabilità alle procedure autorizzative per ciascuna delle categorie di rilevanza previste dal D.L. 32/2109 (art. 2), ribadisce la competenza statale sull'autorizzazione di opere a rilevanza statale (art. 3), definisce le modalità di denuncia dei lavori e trasmissione dei progetti (art. 4).

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Giunta DI 434	IV	/	/	1	1	1	BURC n. 61 del 3 giugno 2019

Legge regionale 31/5/2019, n. 16 (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11).

La legge chiarisce la portata dell'articolo 1 della L.R. 11/2015, che detta norme in materia di contenimento dei costi su società in house, partecipate, controllate o enti strumentali regionali, specificando che tale disposizione non trovi applicazione nei confronti di quelle società o enti che operano direttamente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale	Consiglio PI 433	IV	/	/	1	1	1	BURC n. 61 del 3 giugno 2019

Legge regionale 31 maggio 2019, n. 17 (Interventi per l'assistenza a favore dei ciechi pluriminorati).

Il testo di legge prevede il finanziamento di progetti e attività rivolte all'inclusione sociale ed alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società in generale dei ciechi pluriminorati, fornendo gli strumenti utili per alleviare situazioni difficili e garantire supporto e formazione ai familiari che affrontano situazioni di disagio importanti.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PI 217	III	2	/	1	805	724	BURC n. 61 del 3 giugno 2019

Legge regionale 31/5/2019, n. 18 (Modifica alla legge regionale n. 2/2019).

La l.r. 2/2019 promuove i distretti turistici, quale strumento innovativo che favorisce una diversa visione nella programmazione turistica regionale e prevede, all'articolo 6, che detti distretti possano concorrere alla "realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale".

In considerazione della concreta possibilità che dette attività possano determinare un impatto paesaggistico sul territorio costiero regionale, la norma de qua chiarisce che le stesse avvengono nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. 42/2002 e della disciplina statale in materia di navigazione e sicurezza portuale.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PI 415	II	1	/	2	89	83	BURC n. 61 del 3 giugno 2019

Legge regionale 31 maggio 2019, n. 19 (Istituzione del premio di studi economici in memoria di Don Carlo De Cadorna).

Promuove una rassegna regionale di Studi economici, in memoria di Don Carlo De Cardona, istituendo un premio, intitolato alla sua memoria. Il premio consiste nel finanziamento delle spese sostenute per la pubblicazione della tesi di dottorato per i primi due classificati in graduatoria stilata dopo apposito bando indetto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Detti premi sono conferiti, ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, alle due migliori tesi di dottorato discusse prima dell'anno di bando del premio, purché le stesse non siano state ancora pubblicate all'atto del pronunciamento della Commissione medesima.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PI 261	III	2	/	1	677	168	BURC n. 61 del 3 giugno 2019

Legge regionale 21 giugno 2019, n. 20 (Modifiche alla denominazione e alle competenze della Commissione contro la 'ndrangheta di cui alla L.R. 50/2002).

La presente legge consta di 6 articoli di seguito descritti:

l'articolo 1 modifica il titolo della l.r. 50/2002 e il comma 1 dell'articolo 1, al fine di esplicitare meglio le competenze della Commissione consiliare ivi disciplinata

anche per coordinarne le funzioni con la recentissima legge regionale 26 aprile 2018, n.9;

l'articolo 2 adegua l'articolo 2 della l.r. 50/2002 alla nuova composizione delle Commissioni consiliari, derivante dalla riduzione legislativa del numero dei Consiglieri regionali ed al nuovo testo del Regolamento interno;

l'articolo 3 modifica l'articolo 3 della l.r. 50/2002, inserendo, tra le competenze della Commissione, il contrasto al fenomeno della corruzione e la promozione della cultura della legalità, sempre in linea con la l.r. 9/2018;

l'articolo 4 modifica l'articolo 4 della l.r. 50/2002 prevedendo la possibilità della Commissione di coordinare la propria attività con quella delle altre commissioni regionali competenti per materia;

l'articolo 5 prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;

l'articolo 6, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale	Consiglio PI 346	I	/	/	2	378	356	BURC n. 67 del 21 giugno 2019

Legge regionale 21 giugno 2019, n. 21 (Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria).

Disciplina gli interventi della Regione nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive, al fine di sostenerne lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione.

Tra gli obiettivi che la norma si propone di realizzare sono previsti: la nascita e lo sviluppo di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva locale; iniziative volte ad attrarre nel territorio regionale produzioni nazionali e internazionali; lo sviluppo di una rete di esercizi cinematografici diffusa, concorrenziale e di qualità, con particolare attenzione per gli esercizi storici e per le sale d'essai; il sostegno a festival, rassegne e premi di carattere nazionale e internazionale. La legge promuove inoltre la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine, lo sviluppo e la diffusione di progetti attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le università e il sistema economico produttivo e finanziario.

La Regione elabora e definisce gli indirizzi e i criteri generali delle politiche in materia di cinema e audiovisivo a livello regionale; opera anche in collaborazione con Enti locali e con il coinvolgimento di associazioni, enti pubblici e privati presenti sul territorio.

La legge riconosce la Fondazione Calabria Film Commission (FCFC), già prevista e disciplinata dalla L.R. 1/2006, quale unica film commission della Regione Calabria che persegue finalità di pubblico interesse nel settore dell'industria del cinema e dell'audiovisivo. La FCFC fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, nel territorio della Regione Calabria, e provvede altresì, quale organismo attuatore, alla gestione e realizzazione in forma coordinata degli interventi regionali in materia di cinema e audiovisivo previsti dalla presente legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Giunta DI 362	III	2	1	2	317	266	BURC n. 67 del 21 giugno 2019

Legge regionale 21 giugno 2019, n. 22 (Autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico).

Reca una serie di norme per favorire la diffusione dell'autorecupero quale strumento per risolvere il problema dell'emergenza abitativa, in presenza di una forte crisi economica e di esigue risorse pubbliche.

Nello specifico, la norma prevede che la Regione, le province, la Città metropolitana di Reggio Calabria, i comuni, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici possono adottare programmi di recupero di immobili di loro proprietà, ubicati nel territorio della Regione Calabria, destinati a finalità diverse da quelle di edilizia residenziale pubblica, inutilizzati o comunque in avanzato stato di degrado, con priorità per gli immobili ubicati nei centri storici, al fine di assegnarli, per l'esecuzione di interventi di recupero, a organizzazioni di autorecupero (definite all'art. 1) e di concedere in locazione con contratto a uso abitativo ai soci di dette organizzazioni le unità immobiliari risultanti dagli interventi medesimi.

Gli assegnatari ricevono l'alloggio in locazione per un periodo di tempo proporzionale rispetto al contributo erogato e hanno scontato lo stesso contributo dal canone da corrispondere all'ente proprietario del bene. La possibilità di accedere a questa forma di agevolazione è riservata ai soci dell'organizzazione in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sociale.

La legge inoltre disciplina dettagliatamente i requisiti delle organizzazioni di recupero (art. 3), le modalità di individuazione delle organizzazioni assegnatarie (art. 4), la stipula della convenzione con l'ente proprietario (art. 5) e le caratteristiche degli interventi di autorecupero (art. 6).

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Giunta DI 367	IV	2	/	2			BURC n. 67 del 21 giugno 2019

Legge regionale 21 giugno 2019, n. 23 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

Il d.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) prevede che il Consiglio regionale riconosca, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero delle obbligazioni verso terzi maturate senza l'assunzione dell'impegno di spesa, derivanti da una serie di atti o fatti, analiticamente individuati dal legislatore, tra cui rientrano, le sentenze esecutive di condanna e acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa. Pertanto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 118/2011, articolo 73, comma 1, lettera a). La legge in oggetto riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da sentenze o atti equiparati non ancora oggetto di procedure esecutive già contabilmente regolarizzate e da procedure esecutive già contabilmente regolarizzate negli esercizi finanziari 2017 e 2018. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli importi previsti.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Giunta DI 422	II	1	/	1	107	83	BURC n. 67 del 21 giugno 2019

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 24 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).

La presente legge modifica l'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 *(Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza),* al fine di scongiurare dubbi interpretativi e rendere più chiara l'applicazione della norma.

Nello specifico, l'intervento in oggetto, aggiungendo un comma ad hoc (il 14), specifica in maniera espressa che sono esclusi dall'applicazione della disciplina di cui all'articolo 16, e quindi dalle limitazioni temporali e dai divieti di collocazione ivi previsti, gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito di cui alla lettera c) del comma 7 dell'art. 110 del regio decreto 773/1931, ossia "*quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro*".

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PI 441	1	/	/	1	18	1	BURC n.70 del 26 giugno 2019

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 25 (Modifiche all'articolo 4 della L.R. 8/2019).

La legge adegua le disposizioni regionali alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. L'intervento normativo infatti modifica l'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2019, n. 8 *(Modifiche e integrazioni alla Legge urbanistica della Calabria (L.R. 19/2002)),* che a sua volta incide sull'articolo 73 della L.R. 19/2002, al fine di superare alcune osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell'Ambiente. In particolare è specificato il riferimento alla normativa statale contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *(Norme in materia ambientale)*.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Consiglio PI 445	IV	/	/	1	3	1	BURC n. 70 del 26 giugno 2019

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 26 (Modifiche alla L.R. 14/1984 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro).

La presente legge apporta modifiche alla L.R. 14/1984 al fine di specificare le modalità applicative della normativa previgente, definendo più nel dettaglio gli adempimenti amministrativo burocratici indispensabili per una sua corretta e più equa attuazione.

In particolare, l'intervento normativo modifica il criterio in virtù del quale sono ripartiti i contributi annualmente stanziati a favore delle associazioni dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro, stabilendo che la ripartizione delle somme disponibili

avvenga, fra le cinque sedi provinciali calabresi, non solo sulla base del numero di disabili presenti sul territorio di rifermento, ma prendendo anche in considerazione le attività socio–assistenziali da svolgere e il numero di iscritti alle relative associazioni; viene pertanto eliminato il riferimento al c.d. "*fenomeno della disabilità*", criterio difficilmente traducibile in parametri numerici.

La legge inoltre introduce l'esclusione del finanziamento per le associazioni titolari di patronato.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PI 394	III	2	/	3	2014	146	BURC n. 70 del 26 giugno 2019

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 27 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17/2019 (Interventi per l'assistenza a favore dei ciechi pluriminorati).

Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2019, n. 17 (Interventi per l'assistenza a favore dei ciechi pluriminorati), la Regione Calabria promuove e finanzia progetti ed attività rivolte all'inclusione sociale ed alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società in generale dei ciechi pluriminorati.

La presente legge, modificando l'articolo 2, comma 1 della L.R. 17/2019, introduce la competenza dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) e del Comitato Regionale Calabria e dall'Unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI) Consiglio Regionale Calabria – Onlus a presentare annualmente i progetti, di cui al citato art. 1, all'assessorato competente in materia di politiche sociali, che provvede all'approvazione.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PI 446	III	/	/	1	1	1	BURC n. 70 del 26 giugno 2019

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 28 (Autorizzazione all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

La legge autorizza la Giunta regionale a contrarre con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche per conto degli enti del servizio sanitario regionale che ne hanno fatto richiesta, un'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 *(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno*

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), da destinare al rimborso di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 *(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali)*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

La finalità della norma è garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 *(Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)* ed evitare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, commi 857, 862, e 865, l. 145/2018 e collegate alla persistenza di ritardi nel pagamento dei debiti commerciali rispetto alle norme vigenti, nonché alla mancata attivazione dell'anticipazione stessa.

Le somme anticipate agli enti del servizio sanitario regionale devono intendersi "*a destinazione vincolata*", finalizzate al pagamento delle fatture, estratte dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali gestita dal MEF, per le quali è stata richiesta l'anticipazione di liquidità e, pertanto, soggette ad impignorabilità.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Giunta DI 442	II	1	/	1	13	7	BURC n. 70 del 26 giugno 2019

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico).

Prevede la storicizzazione delle risorse del fondo regionale, al fine di favorire il superamento del precariato dei lavoratori di cui di cui leggi regionali 13 gennaio 2014, n. 1 (*Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125*), 2 agosto 2013, n. 40 (*Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati*) e 8 novembre 2016, n. 31 (*Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex articolo 7 D.lgs. n. 469/1997 nel bacino regionale calabrese*).

Nello specifico, la norma prevede gli obiettivi di: incentivare le stabilizzazioni dei soggetti di cui alla L.R. 1/2014, da parte di Enti Pubblici interessati, mediante assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità del bacino della Regione Calabria; sostenere la trasformazione dei rapporti di utilizzo

dei lavoratori di cui alle LL.RR. 40/2013 e 31/2016 in rapporto di lavoro a tempo determinato, al fine di avviare un percorso di stabilizzazione occupazionale ai sensi della L.R. n. 1/2014, mediante l'assegnazione delle risorse regionali agli enti pubblici della Regione Calabria; sostenere la contrattualizzazione e la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 - *Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)*.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Giunta DI 443	III	/	/	1	7	1	BURC n. 70 del 26 giugno 2019

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 30 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015).

La presente legge interviene sull'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il contenimento della spesa regionale), al fine di definire meglio la portata della disposizione. In particolare, la modifica normativa specifica in maniera espressa che la legge si applica ai componenti di Comitati e Commissioni, nominati dalla Regione, prevedendo che la riduzione della metà riguarda i soli gettoni di presenza e non anche gli emolumenti, come previsto nel testo originario della L.R. 3/2015.

Vengono inoltre esclusi dall'applicazione della riduzione i componenti "di vertice.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale	Consiglio PI 447	I	/	/	1	1	1	BURC n. 70 del 26 giugno 2019

Legge regionale 18 luglio 2019, n. 31 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21/2010).

La legge in esame modifica la L.R. 11 agosto 2010, n. 21 (cd. Piano casa), recante "*Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale*".

In particolare, la norma adegua alcune definizioni contenute nel testo vigente al mutato quadro normativo di settore; apporta modifiche all'art. 4 *(Interventi straordinari)*, all'art. 5 *(Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione)* e all'art. 6 *(Ulteriori interventi, condizioni generali, ammissibilità degli interventi e modalità di*

applicazione); introduce l'art. 6-bis *(Incentivi per gli interventi muniti di certificato di sostenibilità ambientale o realizzati con struttura in legno)* che riconosce delle premialità volumetriche ai proprietari degli immobili che utilizzano materiali a basso impatto ambientale negli interventi di ristrutturazione degli edifici, integrando così la normativa sugli incentivi volumetrici legati alla sostenibilità ambientale degli stessi (L.R. 41/2011).

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Consiglio PI 454	IV	/	/	1	1	1	BURC n. 78 del 19 luglio 2019

Legge regionale 5 agosto 2019, n. 32 (Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

Il d.lgs. 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) prevede che il Consiglio regionale riconosca, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero delle obbligazioni verso terzi maturate senza l'assunzione dell'impegno di spesa, derivanti da una serie di atti o fatti, analiticamente individuati dal legislatore, tra cui rientrano, le sentenze esecutive di condanna e acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa. Pertanto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 118/2011, articolo 73, comma 1, lettera a), la legge in oggetto riconosce la legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivante dalla sentenza esecutiva di condanna n. 1771/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Roma – XI Sezione Civile.

Alla copertura finanziaria degli oneri si provvede con le risorse disponibili nel bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale della Calabria, esercizio 2019.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Consiglio PI 437	II	1	/	1	68	45	BURC n. 85 del 5 agosto 2019

Legge regionale 5 agosto 2019, n. 33 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

Il d.lgs. 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*) prevede espressamente che il Consiglio regionale riconosca, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero delle obbligazioni verso terzi maturate senza l'assunzione

dell'impegno di spesa, derivanti da una serie di atti o fatti, analiticamente individuati dal legislatore, tra cui rientrano, le sentenze esecutive di condanna e acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa. Pertanto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 118/2011, articolo 73, comma 1, lettera a), la legge in oggetto riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da sentenze o altri titoli esecutivi equiparati non ancora oggetto di procedure esecutive di pignoramento pagate e quietanzate dal terzo tesoriere regionale, per come dettagliato nella tabella allegata.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli importi previsti.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Giunta DI 438	II	1	/	1	67	45	BURC n. 85 del 5 agosto 2019

Legge regionale 4 ottobre 2019, n. 34 (Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale).

La legge contiene provvedimenti urgenti al fine di garantire la continuità dei servizi assistenziali e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

In particolare, la norma prevede il rinnovo, fino al 31 dicembre 2019, dei contratti a tempo determinato o flessibile del personale che presta servizio presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria, compresi i rapporti di lavoro cessati nell'ultimo periodo la definizione, entro il 31 dicembre 2019, delle procedure già avviate per l'assunzione a tempo indeterminato e lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità fino al loro esaurimento per l'assunzione a tempo indeterminato; il completamento delle procedure di internalizzazione del personale già riqualificato quale operatore socio sanitario (Protocollo di intesa - D.G.R. n. 196 del 3 marzo 2008).

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PI 462	III	1	/	1	11	4	BURC n. 110 del 4 ottobre 2019

Legge regionale 16 ottobre 2019, n. 35 (Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare).

La finalità della legge è quella di favorire ed implementare azioni e strumenti per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare.

La disposizione normativa si compone di sette articoli.

L'articolo 1 indica i principi sottesi alla legge, finalizzati alla promozione ed alla diffusione della lettura in età prescolare.

L'articolo 2 indica le finalità della legge e definisce le misure e gli strumenti necessari che la Regione deve adottare per la tutela e valorizzazione del diritto alla lettura.

L'articolo 3 individua i beneficiari delle azioni indicate dalla legge ed in particolare i bambini in età prescolare, ovvero dai primi mesi di vita fino ai sei anni.

L'articolo 4 descrive nel dettaglio le singole azioni che la Regione deve adottare; nello specifico, si propongono interventi di ampliamento dei servizi con caratteristiche educative, ludiche e culturali; la creazione di reti ed il sostegno di progetti e laboratori sperimentali fra istituzioni; il rafforzamento delle strutture bibliotecarie regionali e l'istituzione e il sostegno di presidi ed iniziative di lettura negli studi pediatrici, nei reparti di pediatria degli ospedali e nei consultori.

L'articolo 5 prevede l'adozione da parte della Regione Calabria del *Piano triennale regionale per la lettura* con l'obiettivo di stabilire gli ambiti di intervento e le misure di programmazione e governance delle politiche di diffusione della lettura in età prescolare. Il Piano viene approvato ogni tre anni, sulla base del documento predisposto dal *tavolo di coordinamento* dei rappresentanti delle realtà pubbliche e private coinvolte nei progetti di diffusione della lettura.

L'articolo 6 contiene la clausola d'invarianza finanziaria e l'art. 7, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizione	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PI 464	III	/	/	1	14	1	BURC n. 114 del 16 ottobre 2019

Legge regionale 16 ottobre 2019, n. 36 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21/2010).

La legge modifica alcune norme del cd. *Piano casa*, ovvero la legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 recante *"Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale"*, al fine di rispondere all'esigenza di maggiore chiarezza interpretativa, nell'ambito della leale collaborazione Stato/Regione.

L'intervento modificativo riguarda in particolare l'art. 3 *(Definizioni e parametri)* della L.R. 21/2010, dove viene sostituita, alla lett. e) del comma 1, la definizione di *volumetria totale o complessiva della costruzione,* adeguandola al mutato quadro normativo di riferimento.

Sono inoltre interamente sostituiti il comma 1 dell'art. 5 (*Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione)*, con l'eliminazione del riferimento alle disposizioni statali, e il comma 1 dell'art. 6 *(Ulteriori interventi, condizioni generali, ammissibilità degli interventi e modalità di applicazione)*.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Consiglio PI470	IV	/	/	1	1	1	BURC n. 114 del 16 ottobre 2019

Legge regionale 16 ottobre 2019, n. 37 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

La legge prevede la modifica della L.R. 37/2015, che disciplina le procedure per la trasmissione e l'istruttoria dei progetti e degli atti amministrativi inerenti l'applicazione della normativa sismica.

L'intervento modificativo ha il fine di recepire quanto previsto dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (*cd Sblocca cantieri*), recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*", per come modificato dalla legge di conversione n. 55/2019, tenendo conto anche delle intervenute prescrizioni del Governo nel contesto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni.

In particolare: è abrogata la L.R. 15/2019 *(Modifiche alla L.R. 37/2015)* per sopravvenuto contrasto con la l. 55/2019 (art. 1); l'art. 2 della L.R. 37/2015 è modificato per tener conto della ripartizione fra interventi "*rilevanti*" nei riguardi della pubblica incolumità, "*di minore rilevanza*" e "*privi di rilevanza*", introdotta dall'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 (art. 2); sono introdotte modifiche in relazione alla modalità di denuncia nelle more della costituzione da parte dei Comuni dello Sportello unico per l'edilizia – SUE (art. 4), nonché la definizione delle competenze regionali sulle opere di competenza statale (art. 3).

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Giunta DI 458	IV	1	/	1	40	1	BURC n. 114 del 16 ottobre 2019

Legge regionale 16 ottobre 2019, n. 38 (Modifiche alle leggi regionali 47/2011 e 47/2018).

La presente legge prevede agli articoli 1 e 2 due distinti interventi modificativi di proroga di termini, finalizzati a consentire il completamento dei lavori di edilizia già avviati e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento notevole, in modo da evitare i danni successivi alla possibile revoca dei finanziamenti.

L'articolo 1 modifica il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 47/2011 intitolato "Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati", disponendo per i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale), che alla data del 31 marzo 2020 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento pari o superiore al 35 per cento dei lavori, la facoltà di ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2021, differendo così il termine di due anni.

L'articolo 2 interviene invece sul comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 47/2018, rubricato "Programma operativo nel settore delle politiche della casa", prevedendo la possibilità per il dipartimento regionale competente in materia di lavori pubblici di concedere la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del termine per l'ultimazione dei lavori.

Il suddetto beneficio può essere concesso esclusivamente ai soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi del punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale numero 347 del 30 luglio 2012 e numero 452 del 30 ottobre 2014, per i quali sia stato raggiunto, alla data, non più del 31 dicembre 2018, ma del 31 marzo 2020, un avanzamento di lavori pari o superiore al 35 per cento.

Inoltre, la modifica riguarda anche il termine entro il quale deve pervenire la formale richiesta di proroga con la sostituzione delle parole "entro la data prevista per la conclusione dei lavori" con l'inciso "entro il 31 marzo 2020".

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	consiglio PI 452	IV	1	/	1	92	89	BURC n. 114 del 16 ottobre 2019

Legge regionale 16 ottobre 2019, n. 39 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivante da sentenza esecutiva n. 384/2016 emessa dal Tribunale ordinario di Milano – XIII Sezione Civile, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n,118, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126).

Per come previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, riconosce la legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale derivante da sentenza esecutiva di condanna.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Consiglio PI 453	II	1	/	1	91	30	BURC n. 114 del 16 ottobre 2019

Legge regionale 16 ottobre 2019, n. 40 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

Per come previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, riconosce la legittimità di debiti della Regione Calabria derivanti da sentenze esecutive e altri titoli esecutivi equiparati.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Giunta DI 457	II	1	/	1	91	30	BURC n. 114 del 16 ottobre 2019

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 41 (Integrazione e promozione della minoranza romanì e modifica della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19).

Promuove l'integrazione sul territorio regionale della minoranza romanì, attraverso:

varie iniziative commemorative quali il riconoscimento del giorno del Porrajmos, nella data del 2 agosto e l'istituzione della giornata internazionale della popolazione romanì (art. 2);

l'istituzione dell'Osservatorio territoriale partecipativo della comunità romanì, con funzioni consultive, propositive e di programmazione (art. 3); l'istituzione del Garante regionale per i diritti delle comunità romanì (art. 5).

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PI 172	III	4	/	1	1119	480	BURC n. 131 del 25 novembre 2019

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 42 (Soggetti attuatori in materia di invecchiamento attivo. Modifiche alla L.R. n. 12/2018).

La legge modifica la L.R. 12/2018 introduttiva, nella legislazione regionale, di una normativa diretta a garantire gli anziani e favorirne la partecipazione alla vita comunitaria e sociale, inserendo, tra i soggetti attuatori degli obiettivi e delle misure

indicate dalla legge in questione, le istituzioni pubbliche di assistenza alla persona che operano nell'ambito dei servizi sociali, riconosciuti e debitamente autorizzati dalla Regione Calabria.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PI 411	III	2	/	1	271	246	BURC n. 131 del 25 novembre 2019

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 43 (Modifica alla legge regionale n. 4/2019 recante disposizioni in materia di lavorazione di prodotti agricoli).

La legge modifica la L.R. 4/2019 disciplinante la lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti agricoli di provenienza locale e che prevede, all'articolo 3, comma 2, che tali attività possano essere avviate tramite segnalazione certificata di inizio attività. La legge in esame semplifica la procedura, disponendo che tali attività possano essere avviate previa comunicazione al comune del luogo in cui ha sede l'azienda di produzione, uniformandosi, per tale via, alla previsione statale di cui all'articolo 4 del d.lgs. 228/2001.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PI 414	II	1	/	1	264	258	BURC n. 131 del 25 novembre 2019

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 (Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013).

Reca un'interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, della L.R. 24/2013, che, disponendo semplicemente l'abrogazione delle leggi regionali istitutive dei singoli parchi marini regionali (9/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008, 13/2008), ha determinato diversi problemi pratici in sede applicativa. Si chiarisce pertanto che l'articolo in questione è da interpretarsi nel senso che si intende abrogato solo l'articolo 5 delle indicate leggi regionali, in quanto incompatibile con gli articoli 2 e 9 della L.R. 24/2013.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Giunta DI 423	IV	2	/	1	229	179	BURC n. 131 del 25 novembre 2019

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 41/2016).

La legge modifica la L.R. 41/2016, istitutiva della riserva naturale delle Valli Cupe, sostituendo l'ente gestore dell'area protetta previsto dalla norma originaria, ovvero il Comune di Sersale, con l'associazione Legambiente Calabria riconosciuta a livello nazionale.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Consiglio PI 451	IV	2	3	1	137	92	BURC n. 131 del 25 novembre 2019

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 (Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17).

La legge modifica la L.R. 17/2005, che disciplina la delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo, eliminando la limitazione di durata delle concessioni demaniali di natura stagionale e consentendo, quindi, il rilascio e il rinnovo, a richiesta dell'interessato, di concessioni demaniali marittime stagionali scadute su base anche pluriennale.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Consiglio PI 428	IV	3	/	1	158	92	BURC n. 131 del 25 novembre 2019

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali).

La legge, per rispondere alla situazione di crisi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP), ne prevede la liquidazione coatta amministrativa

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PI 473	I	1	1	1	21	15	BURC n. 131 del 25 novembre 2019

Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria).

La legge disciplina diversi aspetti in materia funeraria e, nello specifico, definisce il proprio ambito di efficacia (art. 2), definisce i compiti e le attribuzioni della Regione e dei Comuni (artt. 3 e 4), disciplina l'esercizio dell'attività funebre da parte delle imprese, di cui indica i requisiti (titolo III) e detta disposizioni in materia di cremazione (titolo IV).

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PI 439	III	2	3	1	159	74	BURC n. 133 del 29 novembre 2019

Legge regionale 4 dicembre 2019, n. 49 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) e lettera e), comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.).

Per come previsto dall'articolo 73 del d.lgs. 118/2011, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Giunta regionale derivanti da sentenze esecutive e da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Giunta DI 474	II	1	/	1	24	9	BURC n. 135 del 5 dicembre 2019

Legge regionale 4 dicembre 2019, n. 50 (Approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2018).

La legge evidenzia i risultati della gestione del bilancio regionale durante l'esercizio finanziario 2018.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	DI 440	II	1	1	1	181	5	BURC n. 135 del 5 dicembre 2019

Legge regionale 4 dicembre 2019, n. 51 (Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2019- 2021).

La legge, di carattere squisitamente finanziario, dà conto dei residui attivi e passivi nel bilancio regionale, rimodula il finanziamento di leggi regionali in vigore, autorizza nuove spese e la variazione del bilancio di previsione 2019-2021.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Giunta DI 480	II	2	2	1	8	5	BURC n. 135 del 5 dicembre 2019

Legge regionale 5 dicembre 2019, n. 52 (Conguaglio tariffa conferimento rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 6 ter, comma 5, della L.R. 14/2014. Annualità 2019).

La legge prevede una variazione del bilancio di previsione 2019, necessaria per far fronte ai maggiori oneri, registrati nel corso dell'anno di riferimento, generati dalla gestione delle funzioni amministrative relative alle attività di trattamento dei rifiuti urbani, delegata alla Regione dagli ambiti territoriali ottimali, ai sensi dell'articolo 6 ter della L.R. 14/2014.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Giunta DI 484	II	/	/	1	1	1	BURC n. 135 del 5 dicembre 2019

Legge regionale 5 dicembre 2019, n. 53 (Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 48 del 29 novembre 2019 "Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria").

La legge intende chiarire la portata del disposto del comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 48/2019, in relazione ai requisiti necessari alle imprese funebri e alle caratteristiche degli accordi tra le medesime imprese

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PI 485	III	/	/	1	1	1	BURC n. 135 del 5 dicembre 2019

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 54 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 (Art. 43 del decreto legislativo 118/2011).

La legge autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2020.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Consiglio PI 478	II	1	/	1	21	13	BURC n. 139 del 16 dicembre 2019

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 55 (Competenze della Città metropolitana di Reggio Calabria. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria).

La L.R. 11/2019 ha modificato la L.R. 14/2014 in materia di gestione dei rifiuti urbani, attribuendo alla Città metropolitana di Reggio Calabria, le funzioni precedentemente in capo alle Comunità d'ambito.

La legge in esame coordina le previsioni di cui agli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 14/2014, chiarendo gli aspetti organizzativi e gestionali legati al trasferimento delle funzioni per come previsto dalla citata legge regionale 11/2019, specificando modalità di organizzazione dell'Ufficio comune e nomina del suo direttore.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Consiglio PI 466	IV	/	/	3	71	12	BURC n. 139 del 16 dicembre 2019

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 56 (Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria).

La legge modifica in parte la L.R. 47/2009, per adeguarla alla normativa nazionale. In particolare la novella riguarda i seguenti articoli:

4, commi 3, 13, 14, per adeguare gli aspetti procedurali;

6, comma 6, in materia di autorizzazioni all'abbattimento;

7, comma 1, in materia di controllo, sorveglianza e monitoraggio delle specie arboree;

8, comma 1, per eliminare il riferimento che avrebbero potuto interferire con la materia "ordinamento penale" di competenza esclusiva statale.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Consiglio PI 456	I	/	/	1	80	1	BURC n. 139 del 16 dicembre 2019

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 57
Modifiche alle leggi regionali 31/2019, 36/2019 e 37/2019.

La legge modifica alcune disposizioni contenute nelle LL.RR. 31/2019, 36/2019 e 37/2019 per eliminare previsioni normative regionali contrastanti con le disposizioni nazionali in materia edilizia e sismica.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Consiglio PI 488	IV	/	/	1	5	1	BURC n. 139 del 16 dicembre 2019

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 58 (Modifica alla legge n. 18 del 21 agosto 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Norme in materia di usi civici).

La legge proroga, al 31 dicembre 2020, il termine di scadenza previsto dall'art. 27 della L.R. 18/2007 per presentare ai comuni istanza di legittimazione, affrancamento o liquidazione di usi civici.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Consiglio PI 487	IV	/	/	1	6	1	BURC n. 139 del 16 dicembre 2019

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 59 (Edilizia residenziale pubblica. Proroga termini. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 8/1995, 32/1996, 57/2017).

La legge modifica, prorogandoli, alcuni termini previsti dalle LL.RR. 8/95, 32796, 57/17, in materia di edilizia sociale.

In particolare, l'articolo 1 proroga i termini, di cui alla L.R. 8/95, per richiedere la regolarizzazione dei rapporti locativi o di permanenza temporanea presso gli alloggi; l'articolo 2 proroga il termine, previsto dalla L.R. 32/96, per l'adozione del regolamento che stabilisca i requisiti di accesso e permanenza presso gli alloggi di edilizia residenziale sociale; l'articolo 3 proroga il termine, previsto dalla L.R. 57/2017, sia per sanare la posizione debitoria degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale

pubblica che risultino morosi, sia per predisporre, da parte di Comuni e Aterp, i nuovi programmi di alienazione degli alloggi e di altri beni immobili.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Consiglio PI 463	IV	2	/	1	755	60	BURC n. 139 del 16 dicembre 2019

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 60 (Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Reggio Calabria e Roccaforte del Greco della Città metropolitana di Reggi Calabria).

La legge modifica i confini territoriali dei comuni di Reggio Calabria e Roccaforte del Greco, con riferimento a un'area di circa 200 metri quadrati, priva di abitanti, ricadente nel Comune di Reggio Calabria, ma facente parte dell'immobile, denominato "Ex stazione TLC Usafe sito in località Monte Nardello", oggetto di cessione, da parte dell'Agenzia del demanio, a favore del Comune di Roccaforte del Greco.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale	Consiglio PI 340	I	3	2	1	575	435	BURC n. 139 del 16 dicembre 2019

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 61 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 19/2002 (Norme per la tutela, governo e uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria).

La legge introduce, mediante la modifica della L.R. 19/2002:

la possibilità per la Giunta di approvare, con proprio atto deliberativo validato dal Comitato tecnico di co-pianificazione, le attività richiamate dall'articolo 143, comma 1, del Codice dei beni culturali, che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale (art. 1);

la possibilità di edificare su superficie fondiaria inferiore ai 10.000 metri quadrati, nelle more dell'approvazione dei Piani strutturali comunali (art. 2).

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Consiglio PI 489	IV	/	/	1	1	1	BURC n. 139 del 16 dicembre 2019

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 62 (Modifiche alla legge regionale n. 21/2010).

La legge chiarisce, modificando l'articolo 6 della L.R. 21/2010, che gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 della medesima legge regionale (interventi straordinari di ampliamento, variazione di destinazione d'uso e del numero di unità – interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) possono essere realizzati su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018, comprese le unità collabenti accatastate o in corso di accatastamento al momento della richiesta di intervento.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	Consiglio PI 490	IV	/	/	1	1	1	BURC n. 139 del 16 dicembre 2019